

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

525° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 41
3 ^a - Affari esteri	» 54
4 ^a - Difesa	» 27
5 ^a - Bilancio.....	» 61
6 ^a - Finanze e tesoro	» 65
7 ^a - Istruzione.....	» 67
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 73
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 74
10 ^a - Industria.....	» 82
11 ^a - Lavoro.....	» 85
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 101

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri).....	Pag. 3
--	--------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 106
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 111
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	Pag. 117
Belice	» 119
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 122
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 148
Anagrafe tributaria	» 152
Riforma amministrativa	» 156

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag. 163
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 165
--------------------	----------

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore PETTINATO, relatore per la 2^a Commissione, evidenzia come l'Atto Senato n.3915 rechi in primo luogo la ratifica di alcuni accordi internazionali in tema di lotta alla corruzione e di tutela di interessi finanziari dell'Unione europea.

Si tratta anzitutto della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996 e del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee; tali atti si propongono come scopo la lotta contro le frodi in materia di spese e

in materia di entrate dell'Unione Europea attraverso provvedimenti sanzionatori adeguati (incriminazione della frode, sanzioni penali, attribuzione della responsabilità penale ai dirigenti delle imprese, definizione di regole di competenza giurisdizionale). Ai fini della Convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse, ovvero qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto o ancora qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse per fini diversi da quelli per cui questi fondi sono stati inizialmente concessi. In materia di entrate costituisce frode ai fini della Convenzione qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse, ovvero relativa alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto, o ancora relativa alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegua lo stesso effetto.

Ogni Stato membro dovrà prendere le misure necessarie affinché tali condotte, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo ad esse relativi, siano passibili, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali in precedenza menzionati.

Inoltre, i singoli ordinamenti dovranno prevedere che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo i principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità.

La Convenzione stabilisce, inoltre, principi di cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza giudiziaria, estradizione, trasferimento dei procedimenti, esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero in un altro Stato membro.

Il primo Protocollo della Convenzione – adottato a Dublino il 27 settembre 1996 – riguarda gli illeciti connessi con la corruzione ed è centrato sulla definizione dei concetti di «funzionario» e «corruzione» attiva e passiva, oltre che sull'armonizzazione delle sanzioni conseguenti ai fatti di corruzione, mentre il 29 novembre 1996 il Consiglio ha adottato l'altro protocollo, anch'esso oggetto di ratifica nella presente sede, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia

delle Comunità europee, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Il disegno di legge in titolo ha inoltre ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari delle comunità europee o degli Stati membri della Unione europea redatto sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del Trattato sull'Unione europea. Tale Convenzione definisce all'articolo 1 le nozioni di funzionario comunitario e di funzionario nazionale, agli articoli 2 e 3 quelle rispettivamente di corruzione passiva e di corruzione attiva e stabilisce poi, sempre agli articoli 2 e 3, che ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte sopra menzionate costituiscano illeciti penali. L'articolo 4 della Convenzione prende in considerazione le ipotesi in cui gli illeciti considerati dagli articoli 2 e 3 siano stati commessi dai ministri del Governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni o nei loro confronti.

Da ultimo il disegno di legge in esame provvede alla ratifica della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, che ha come obiettivo fondamentale l'introduzione nella legislazione dei Paesi firmatari di norme incriminatrici della corruzione attiva dei pubblici funzionari stranieri finalizzata ad ottenere o a conservare un affare o un altro indebito vantaggio nell'ambito del commercio internazionale. Sotto tale profilo essa si sovrappone alla Convenzione sulla corruzione del 26 maggio 1997, di cui si è appena detto, senza coincidere pienamente con essa. Sul piano oggettivo, infatti, la Convenzione OCSE ha un ambito applicativo più ristretto, in quanto fa riferimento esclusivo alla corruzione attiva; sul piano soggettivo, invece, essa assume un campo di operatività più vasto, facendo riferimento alla corruzione dei pubblici funzionari di qualunque Stato estero o organizzazione pubblica internazionale. Inoltre, la Convenzione da ultimo menzionata – che stabilisce anche i principi di mutua assistenza giudiziaria e di estradizione tra i Paesi aderenti – impone, altresì, agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero; nel caso in cui uno Stato non possa, in base al proprio sistema giuridico, applicare sanzioni penali alle persone giuridiche, deve quanto meno assicurare che le stesse siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie. Inoltre la stessa Convenzione stabilisce che ciascuno Stato deve adottare le misure necessarie affinché la «tangente» ed i proventi derivanti dalla corruzione di pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro o confisca o affinché sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili.

Passando più specificamente all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 3915, si sottolinea innanzitutto che la circostanza che le Convenzioni oggetto di ratifica non contengano norme penali immediatamente

precettive ha determinato l'inserimento nel disegno di legge di alcune disposizioni intese a garantire, da un lato, la concreta applicabilità delle nuove fattispecie penali, dall'altro il coordinamento delle stesse con il sistema penale interno. Tali disposizioni incidono in parte sul codice penale (relativamente alla disciplina della corruzione e della confisca), ed in parte su leggi speciali (reati doganali, frodi ai danni del Fondo europeo di orientamento e garanzia); l'articolato contiene, inoltre, una norma di delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche.

L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge costituisce un recepimento della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, nonché del primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee fatto a Dublino il 27 settembre 1996. La Convenzione sulla corruzione, infatti, non reca disposizioni sostanzialmente innovative rispetto al primo Protocollo, ma ne allarga lo scopo, prescindendo dal collegamento tra i fatti di corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari delle Comunità ed assorbendo, in pratica, i contenuti del Protocollo.

Il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo un articolo 322-*bis* nel codice penale – estende la vigente disciplina dei reati di corruzione e concussione di cui agli articoli da 317 a 320 del codice penale anche alle fattispecie di corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Va rilevato che il testo dell'articolo 322-*bis* esplicita le definizioni di «funzionario comunitario» e «funzionario nazionale» contenute nella Convenzione e nel Protocollo, aggiungendo il riferimento ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, per i quali è previsto dalla Convenzione un obbligo di assimilazione, quanto al trattamento della fattispecie penale, ai corrispondenti soggetti nazionali. Poiché l'ordinamento italiano non contiene alcuna disposizione speciale relativa alla corruzione dei membri del Governo, anche ai predetti soggetti menzionati dalla Convenzione si estenderà la disciplina comune relativa al reato di corruzione.

Il testo del disegno di legge recepisce interamente anche la differenza tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, così come disegnata dal vigente codice penale e sedimentata nella prassi, con le conseguenti differenze a livello di trattamento sanzionatorio derivanti dalla diversa gravità della condotta in relazione alle attività da ciascuno esercitate. Si fa, infatti, riferimento a coloro che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia, relativamente alla sola corruzione attiva, nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (tale ultima previsione recepisce la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, il cui ambito di estensione, come si è detto, non è limitato ai soli Stati membri dell'Unione Europea).

Sempre l'articolo 3 del disegno di legge introduce nel codice penale l'articolo 322-ter che configura un'ipotesi di confisca «per equivalente» la quale rappresenta indubbiamente una innovazione significativa rispetto ai caratteri con cui tale istituto è disciplinato dall'articolo 240 del codice penale e trova un suo precedente esclusivamente nell'ipotesi di confisca prevista dall'articolo 644, comma 6 del codice penale, relativamente al reato di usura.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge modificano rispettivamente l'articolo 295 del testo unico in materia di reati doganali e l'articolo 2 della legge n.898 del 1986 in materia di frodi ai danni del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Si tratta di interventi di coordinamento volti ad adeguare le disposizioni richiamate alle previsioni della convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

Per quanto riguarda l'articolo 6, come si è detto, l'articolo 2 della Convenzione OCSE stabilisce che ciascuno Stato aderente deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero. Peraltro, l'obbligo derivante dalla norma convenzionale non appare esclusivamente indirizzato verso la previsione di forme di responsabilità penale, atteso che il successivo articolo 3 della Convenzione prevede che, nel caso in cui la responsabilità penale non sia sistematicamente applicabile alle persone giuridiche, lo Stato in questione deve assicurare che le stesse siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Nel disegno di legge di ratifica presentato alla Camera il Governo aveva preferito inserire sul punto una mera norma programmatica, enunciativa della volontà del legislatore di prevedere le condizioni e le forme affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate autonomamente responsabili dei reati di corruzione previsti dalla Convenzione, impegnandosi a presentare un separato ed organico disegno di legge sulla materia.

La Camera dei deputati, andando in contrario avviso, ha introdotto, con l'articolo 6 del disegno di legge, una norma di delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche parametrata su tre direttive fondamentali: la previsione della responsabilità penale personale esclusivamente nei confronti dei responsabili delle persone giuridiche; la previsione di ingenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle persone giuridiche qualora i responsabili abbiano commesso il reato a loro vantaggio; e la previsione di sanzioni accessorie (confisca, chiusura temporanea dello stabilimento, revoca della concessione, sospensione dell'attività produttiva) qualora l'illecito sia strumentale all'attività della persona giuridica. La disposizione – che non contiene, come si è detto, principi di delega per l'introduzione di forme di responsabilità penale in senso stretto delle persone giuridiche – è dettata esclusivamente «in relazione ai reati di cui alla presente legge», sembrando in tal modo escludere la possibilità di configurare una disciplina generale della responsabilità delle persone giuridiche correlata al presupposto penalistico della

commissione di reati da parte di coloro che hanno la responsabilità delle persone stesse.

Sulla tematica è intervenuta anche la commissione ministeriale per la riforma del codice penale (cd. «commissione Grosso») nella relazione del 15 luglio 1999. Tale commissione – pur rilevando che, per quanto riguarda la qualificazione delle sanzioni per le persone giuridiche, «non si ravvisano ostacoli né di legittimità né di opportunità alla formale inserzione nel sistema penale» – ritiene, tuttavia, la questione «secondaria rispetto alla determinazione dei contenuti della disciplina» e si limita a prendere atto della scelta in favore di una responsabilità «non penale». Nella relazione si raccomanda, tuttavia, la contemporanea razionalizzazione di diversi istituti del diritto penale d'impresa, con particolare riferimento alla revisione delle cornici edittali delle sanzioni pecuniarie, differenziando quelle inflitte alle persone giuridiche (che potranno essere fissate anche in misura elevata) da quelle inflitte alle persone fisiche, ad alcune modifiche in tema di oblazione, la cui entità spesso eccede le possibilità degli imputati – accollando alla persona giuridica il costo della stessa e condizionandone l'ammissione a condotte riparatorie che la persona giuridica (e non il contravventore) abbia la possibilità di realizzare – e all'introduzione della possibilità di disporre la confisca a carico delle persone giuridiche – che consentirebbe di inseguire il profitto dell'illecito, quando beneficiaria sia stata la persona giuridica stessa, presso il soggetto che di fatto lo ha conseguito.

L'articolo 7 del disegno di legge designa, infine, nel Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali l'autorità responsabile delle attività indicate negli articoli 4, 9 e 10 della Convenzione OCSE (consultazione circa il perseguimento dei reati, mutua assistenza giudiziaria ed estradizione).

Il senatore MAGGIORE, relatore per la 3^a Commissione, dichiara di condividere l'ampia e approfondita relazione del senatore Pettinato. Si sofferma poi sull'articolo 6 del disegno di legge, che ritiene indispensabile modificare, poiché anche il testo modificato dalla Camera dei deputati contiene disposizioni che stravolgono il concetto di responsabilità penale, così come è attualmente disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano. Infine ritiene utile cogliere alcuni suggerimenti contenuti nella relazione della commissione ministeriale per la riforma del codice penale – di cui ha già dato conto il senatore Pettinato – al fine di poter intervenire in maniera più organica e coerente sul diritto penale d'impresa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PREIONI rileva anzitutto che il testo del disegno di legge è formulato in maniera approssimativa e si presta a numerose critiche. I problemi più gravi derivano dall'articolo 6, che dovrebbe essere in ogni caso riformulato, almeno allo scopo di chiarire se si riferisce a tutte le persone giuridiche o, più propriamente, a quelle che svolgono attività di ca-

rattere commerciale. Nel primo caso non si potrebbe comprendere come la lettera c) dell'articolo citato possa prevedere sanzioni amministrative quali, ad esempio, la sospensione dell'attività produttiva.

In generale, sarebbe opportuno coordinare il decreto legislativo previsto dall'articolo 6 con la delega al Governo per la revisione del diritto societario, oggetto di un testo predisposto dalla cosiddetta «commissione Mironi», che potrebbe presto trasformarsi in un disegno di legge governativo. Pertanto il termine di sei mesi previsto nel primo comma dell'articolo 6 potrebbe rivelarsi inopportuno.

In conclusione, il senatore Preioni si riserva di presentare emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati, con particolare riguardo all'articolo 6.

Il senatore GRECO giudica positivamente la decisione della Camera dei deputati di modificare lo sconcertante testo dell'articolo 6 originariamente proposto dal Governo, che prevedeva una diretta e autonoma responsabilità penale delle persone giuridiche, ma considera comunque inaccettabile la lettera a) del testo in esame, che potrebbe addirittura risultare illegittima per contrasto con l'articolo 27 della Costituzione.

Anziché approvare in maniera affrettata un articolo siffatto, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di uno stralcio, consentendo così una ratifica in tempi brevi degli atti internazionali di cui trattasi. Una soluzione di questo tipo sarebbe preferibile, anche in considerazione dell'inopportunità di conferire deleghe al Governo in materia di diritto penale sostanziale.

Critica poi anche l'articolo 3, relativamente alla novella volta a introdurre nel codice penale l'articolo 322-ter, poiché configura una disparità di trattamento rispetto ai soggetti cui continuerà ad applicarsi l'articolo 240 dello stesso codice; inoltre considerare obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati, ovvero di pene di valore equivalente, è un duro colpo all'istituto del patteggiamento.

Il senatore SENESE rileva che l'articolo 3 della Convenzione di Bruxelles del 1995 configura la responsabilità penale dei dirigenti dell'impresa per colpa *in vigilando*, rispetto agli atti fraudolenti commessi ai danni delle Comunità europee da persone soggette alla loro autorità per conto dell'impresa. Se tale previsione è tradotta nella lettera a) dell'articolo 6 del disegno di legge, è necessario specificare meglio questa disposizione, che non appare formulata in modo appropriato.

Il senatore GRECO rileva a tal proposito che nella lettera a) la responsabilità penale personale riguarda «esclusivamente i responsabili delle persone giuridiche»: in tal modo si rischia di punire soltanto chi ha commesso una colpa *in vigilando*.

Il senatore SENESE segnala poi l'opportunità di riformulare anche la lettera c) dello stesso articolo, specificando se la confisca ivi prevista si

lega al disposto dell'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3. Ulteriori modifiche sembrano poi opportune per chiarire con quale criterio si definisce la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, in relazione ad alcuni reati previsti nel disegno di legge.

Infine non appare opportuno attribuire a un'autorità amministrativa l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le persone giuridiche, poiché se tali sanzioni hanno come presupposto l'accertamento di un reato, è certamente più razionale attribuirne la competenza al giudice che ha emesso la sentenza di condanna.

Il senatore RUSSO ricorda che, con il disegno di legge in esame, si estende anche ai funzionari o agenti delle Comunità europee la disciplina prevista per i reati di concussione e di corruzione commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. Ciò lascia scoperta l'ipotesi, che le convenzioni sottoscritte considerano invece come fattispecie di reato, relative alla persona che dà o promette un vantaggio di qualsiasi natura al funzionario colpevole di concussione. Se tale lacuna non fosse colmata, l'Italia non darebbe piena attuazione a tutti gli atti internazionali oggetto del disegno di legge in esame.

Inoltre nell'ordinamento statale non è prevista una ipotesi di reato per la frode in rapporto alla diminuzione delle entrate delle Comunità europee: si tratta di una fattispecie simile al reato di frode fiscale, che però non si può estendere per analogia. Vi sono poi ulteriori disposizioni che dovrebbero essere specificate, soprattutto nell'articolo 3, laddove si dovrebbe chiarire cosa sia il «prezzo del reato» – concetto che non sembra coincidere con quello di «tangente» – e dovrebbe esser meglio definita anche la confisca di beni di valore equivalente a tale prezzo.

Il presidente PINTO fa presente che la seduta non può ulteriormente protrarsi, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea. Avverte poi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 di martedì 30 novembre.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

467^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(4097) LA LOGGIA e altri. – Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE che, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, rileva l'inopportunità di provvedere in materia utilizzando lo strumento legislativo. La condivisibile esigenza, che motiva il provvedimento in esame, di assicurare un più puntuale controllo delle forze dell'ordine sul territorio deve, a suo avviso, essere soddisfatta attraverso una riorganizzazione, in via amministrativa, delle forze di polizia. Propone quindi alla Commissione di utilizzare questa occasione – trattandosi di un provvedimento inserito, a partire da martedì prossimo, nel calendario dei lavori dell'Aula – per formulare un atto di indirizzo al Governo nella direzione indicata dal disegno in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PARDINI, condividendo i rilievi e le proposte avanzate dal Presidente, segnala che le esigenze di riorganizzazione delle forze dell'ordine, nel territorio delle aree metropolitane, possono essere concordate con i responsabili delle amministrazioni locali nella sede propria dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Rileva quindi la contraddittorietà dell'atteggiamento delle forze di opposizione che, da un lato, hanno presentato l'iniziativa in titolo e, dall'altro, hanno sottoposto ad una

ferma critica la cosiddetta «direttiva Napolitano» volta a riorganizzare su base territoriale le forze di polizia.

Il sottosegretario VIGNERI, nel condividere i rilievi mossi dal Presidente, ricorda l'esperienza francese del cosiddetto «agente di prossimità», cui il provvedimento in esame sembra ispirarsi. In questa esperienza gli agenti incaricati di seguire la vita di determinati quartieri, sono di fatto dispensati da alcune funzioni, ad esempio quelle di polizia giudiziaria e non operati da ulteriori attribuzioni, come invece sembra prevedere il disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato di prendere atto dei rilievi e delle osservazioni mosse dal Presidente e dal rappresentante del Governo, interviene il senatore STIFFONI, secondo il quale più opportunamente si potrebbe prevedere, per finalità analoghe a quelle proposte dal disegno di legge in esame, la devoluzione ai comuni di una quota del gettito dell'IRPEF.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre, con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto a base dell'esame.

Su proposta del senatore PASTORE, il sottosegretario VIGNERI formula il primo comma contenuto nell'emendamento 1.500 (nuovo testo), al fine di chiarire che i servizi pubblici locali, cui si fa riferimento, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività.

Il senatore BESOSTRI ribadisce invece l'opportunità di integrare il comma 2, contenuto in tale emendamento, con un riferimento alla regolazione, oltre che all'organizzazione dei servizi pubblici. Con quest'ultima osservazione dichiara di non concordare il sottosegretario VIGNERI, che reputa più congrua la formulazione in esame.

A un rilievo del senatore TIRELLI sull'opportunità di garantire una più ampia partecipazione dei membri della Commissione all'esame dei provvedimenti in titolo, replica il presidente VILLONE che, rilevata la presenza del prescritto numero dei senatori, ricorda che sull'emendamento in votazione si è svolto un ampio dibattito.

Su richiesta del senatore PASTORE, il presidente VILLONE pone quindi separatamente in votazione il comma 1 e il comma 2 contenuti nell'emendamento 1.500 (nuova formulazione), che risulta approvato dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI, intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'opportunità di dedicare appositi spazi nelle sedute della Commissione al seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, così da permettere la partecipazione ai lavori di senatori che non fanno parte della Commissione ma che sono interessati a seguire l'argomento. Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori GRILLO, PARDINI, PASTORE e la senatrice BUCCIARELLI, il presidente VILLONE propone di anticipare alle ore 14,30 la seduta pomeridiana della Commissione, e di prevedere, per le ore 11 di martedì 30 novembre, la convocazione di un'apposita seduta della Commissione, da dedicare all'esame dei provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente VILLONE annuncia l'anticipazione alle ore 14,30 della seduta della Commissione già convocata per oggi, mercoledì 24 novembre 1999 alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

468^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4097) *LA LOGGIA e altri – Istituzione dell'agente di quartiere*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo che il presidente VILLONE ha ribadito la opportunità di formulare nella materia in esame esclusivamente un atto di indirizzo al Governo, prende la parola il senatore STIFFONI, che rileva la insufficienza delle risorse finanziarie previste per un'effettiva realizzazione delle finalità del provvedimento. Ritiene comunque preferibile provvedere a un potenziamento della polizia municipale.

A quest'ultimo proposito il senatore TIRELLI, rilevato il tenore essenzialmente demagogico della iniziativa in titolo, segnala che la riforma della polizia municipale è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Reputa quindi opportuno acquisire informazioni sullo stato dell'*iter* di quel provvedimento e sulle ragioni che ne ostacolano una sollecita definizione.

Rispondendo a tale richiesta, il presidente VILLONE ricorda i motivi cui si deve il ritardo nella definizione dell'*iter* del citato provvedimento, da individuarsi essenzialmente nell'atteggiamento sfavorevole delle regioni e in taluni problemi relativi alla copertura finanziaria delle misure previste. In proposito ricorda che è stata richiesta dalla competente Commissione della Camera dei deputati la presentazione di una relazione tecnica. D'altra parte, rilievi sulla congruità della provvista di risorse finanziarie sono stati sollevati dalla Commissione bilancio del Senato anche con riferimento al provvedimento in titolo. Ripropone quindi la opportunità di limitarsi a definire esclusivamente un atto di indirizzo in materia.

Dopo che il senatore SCHIFANI ha proposto un differimento dell'esame per garantire un ulteriore spazio di riflessione, il presidente VILLONE, stante l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì prossimo, propone di fissare per le ore 13 di domani, 25 novembre il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Interviene quindi il senatore ROTELLI secondo il quale l'atto di indirizzo, la cui elaborazione è stata proposta dal Presidente, dovrebbe inserirsi in un più ampio contesto di politiche pubbliche nel quale prevedere l'obbligo, per i comuni più popolosi, di articolare la propria organizzazione su base circoscrizionale, in analogia a quanto disposto per le princi-

pali aree metropolitane. Ad una tale articolazione dovrebbe conseguire un corrispondente decentramento sul territorio dell'organizzazione e delle strutture delle forze di polizia, anche in conformità all'ultima proposizione dell'articolo 5 della Costituzione.

Il senatore STIFFONI, pur comprendendo la proposta avanzata dal senatore Rotelli, ritiene comunque che la via preferibile sia quella di rafforzare la polizia municipale, di cui è direttamente responsabile l'organo di vertice dell'ente locale.

Interviene quindi il senatore PARDINI che, dopo aver ricordato le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo nel corso della seduta antimeridiana, afferma di non condividere la scelta di inserire i sindaci nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta infatti di strutture che hanno funzioni eccedenti il controllo del territorio e sono competenti in materie nelle quali i rappresentanti delle amministrazioni locali potrebbero trovarsi in situazioni di evidente conflitto di interessi; ad esempio, nel caso che il comitato si trovi a considerare possibili indagini di polizia giudiziaria nei confronti di componenti degli organi di governo degli enti locali. Occorre dunque distinguere nettamente le funzioni della polizia locale da quelle proprie degli organi di pubblica sicurezza. Ritiene quindi, condividendo i rilievi del senatore Stiffoni, che le finalità dall'iniziativa in esame potrebbero essere meglio realizzate con il potenziamento e la ristrutturazione della polizia locale, alla quale dovrebbe seguire una riduzione delle funzioni delle forze di sicurezza.

Il senatore SCHIFANI, dinanzi ai numerosi rilievi formulati nel corso del dibattito, ricorda che la proposta in titolo prevede esclusivamente una riorganizzazione delle forze di polizia per un controllo più efficace sul territorio delle aree urbane, al fine di combattere la criminalità diffusa. Si tratta dunque di un provvedimento che nulla ha a che fare con il riordino della polizia municipale, alla quale non possono essere attribuite, in ogni caso, funzioni proprie degli organi di pubblica sicurezza. Si riserva quindi di presentare opportune proposte di modifica, tali da risolvere le possibili obiezioni inerenti alla congruità della copertura finanziaria, anche se al riguardo ritiene che il provvedimento in titolo, prevedendo una semplice riorganizzazione delle forze di polizia e non un ampliamento degli organici, non dovrebbe comportare un significativo impegno di risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4243) *LA LOGGIA ed altri*. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4260) *COSSIGA* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»

(4270) *MARINI ed altri* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli».

(4281) *PARDINI ed altri* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»

(4287) *SEMENZATO e Athos DE LUCA* – Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia

(4289) *DI PIETRO ed altri* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche

(4299) *STIFFONI ed altri* – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»

(4350) *LA LOGGIA ed altri* – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre, prosegue con la illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4243, assunto come testo base.

Il senatore SEMENZATO illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che riproducono i contenuti essenziali del disegno di legge n. 4287. L'intento è quello di affidare l'inchiesta sul cosiddetto *dossier Mitrokhin* alla «Commissione stragi»; conseguentemente, si prevede un ampliamento della sua competenza materiale, fissando un termine per la conclusione delle indagini relative al citato *dossier*.

Dopo che le senatrici PASQUALI e DENTAMARO e i senatori MAGNALBÒ e ROTELLI hanno dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.2 e 2.3, prende la parola il senatore ROTELLI, che illustra tali emendamenti, essenzialmente corrispondenti al disegno di legge n. 4350. Al riguardo ribadisce l'intento della propria parte politica di procedere alla costituzione di un'autonoma Commissione d'inchiesta sul caso *Mitrokhin*, la cui composizione deve essere sufficientemente ampia per garantirne la rappresentatività politica.

Il senatore SCHIFANI, ad integrazione dell'illustrazione del senatore Rotelli, ribadisce l'opposizione della propria parte politica all'ipotesi di

ampliamento delle competenze materiali della cosiddetta Commissione stragi. Le vicende connesse al *dossier Mitrokhin*, infatti, sono meritevoli di uno studio autonomo e approfondito, che faccia luce non solo sulle responsabilità e le inadempienze degli organi della pubblica amministrazione, ma anche sulle gravi responsabilità di una parte della classe politica italiana, il cui atteggiamento in momenti decisivi della storia nazionale potrebbe aver subito rilevanti condizionamenti, secondo quanto emerge dalle carte del citato *dossier*.

Interviene quindi il senatore STIFFONI, che illustra gli emendamenti 1.1, volto a estendere l'oggetto dell'inchiesta, 2.2 e 2.1, diretti a garantire un'adeguata composizione della Commissione e il coordinamento della sua attività con quella della cosiddetta «Commissione stragi», nonché gli emendamenti 3.1 e 11.1.

Il senatore TIRELLI illustra invece l'emendamento 4.1, volto ad ampliare i poteri ispettivi della Commissione nonché l'emendamento 7.1, diretto a fornire un'adeguata pubblicità dei lavori della Commissione.

Il senatore PINGGERA illustra infine l'emendamento 1.5 volto a comprendere, nell'oggetto dell'inchiesta, una attività di accertamento relativa alla esecuzione e alla preparazione di atti terroristici nel territorio altoatesino. Si tratta di eventi rispetto ai quali, dalle carte contenute nel cosiddetto *dossier Mitrokhin*, emergono precise indicazioni, meritevoli a suo avviso di approfondimento. Riformula quindi il testo del citato emendamento, precisando che l'attività di accertamento ha comunque ad oggetto il coinvolgimento di interessi relativi a cittadini italiani.

Dopo che il senatore ROTELLI ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'emendamento 7.3, in assenza del proponente gli emendamenti presentati dal senatore Di Pietro sono dati per illustrati.

Il senatore BESOSTRI chiede di poter disporre di un termine per la proposizione di subemendamenti, considerato che alcuni emendamenti tendono, nell'insieme, a produrre un nuovo testo.

Il senatore ROTELLI ritiene opportuno chiarire preventivamente se si vuole istituire una nuova commissione d'inchiesta o estendere la competenza materiale della Commissione stragi: in proposito, osserva che la seconda soluzione sarebbe radicalmente diversa dal disegno di legge n. 4243, così da vanificare sostanzialmente la stessa prerogativa riconosciuta all'opposizione dalle nuove disposizioni del Regolamento del Senato in materia di determinazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente VILLONE replica che la funzione referente della Commissione non potrebbe essere condizionata oltre misura dalla prerogativa

evocata dal senatore Rotelli, concessa alle opposizioni dal Regolamento del Senato, se non a prezzo di contraddire il precetto costituzionale che prevede l'esame preventivo da parte di una Commissione su ogni progetto di legge.

Il senatore ROTELLI insiste nel sottolineare che un esito del lavoro preparatorio svolto dalla Commissione, tale da produrre un nuovo oggetto del disegno di legge indicato dalle opposizioni per la discussione in Assemblea, potrebbe indurre gli stessi Gruppi di opposizione a recedere dalla propria richiesta.

Il presidente VILLONE osserva che vi sono altri mezzi di contrasto a una eventuale determinazione di merito non condivisa dall'opposizione: dalla proposizione di emendamenti alla proposta di non passare all'esame degli articoli, a ogni altro strumento previsto dal Regolamento.

Il senatore BESOSTRI ritiene che il senso proprio della novità contenuta nel Regolamento del Senato è quello di dar corso, in tempi ragionevolmente certi e contenuti, a una discussione in Assemblea su disegni di legge indicati dall'opposizione, senza pregiudizio delle determinazioni di merito rimesse alla Commissione competente, che possono manifestarsi anche attraverso la proposizione di emendamenti. Diversamente, la maggioranza potrebbe essere indotta, in caso di dissenso dall'iniziativa dell'opposizione, ad avanzare all'Assemblea una proposta negativa sull'intero disegno di legge.

Il senatore SCHIFANI sostiene che le nuove disposizioni regolamentari determinano un problema di coordinamento con l'insieme del procedimento legislativo e ritiene che in proposito sarebbe stata necessaria una ulteriore riflessione. D'altra parte, egli considera come un atto di responsabilità della Commissione quello di chiarire sin d'ora se si intende pervenire all'istituzione di una commissione d'inchiesta ovvero, secondo l'indicazione di alcuni emendamenti, alla semplice estensione di competenza della Commissione stragi.

Il senatore TIRELLI afferma che la prerogativa propria delle opposizioni, di richiedere la discussione in Assemblea su propri disegni di legge, non può condizionare le valutazioni di merito affidate alla Commissione competente.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda che la nuova disposizione regolamentare è stata già sperimentata in un caso particolarmente controverso come quello della parità scolastica, in occasione del quale si sono succeduti diversi testi normativi.

Il senatore PARDINI sostiene che i Gruppi di opposizione, secondo le nuove norme del Regolamento possono suscitare un dibattito in Assem-

blea sugli argomenti prescelti dagli stessi Gruppi e sulla base dei disegni di legge da questi presentati: più di questo non potrebbe essere ottenuto da una semplice garanzia procedurale, poiché l'oggetto delle iniziative legislative va comunque sottoposto a una valutazione di merito il cui esito non può essere preventivamente determinato.

Il relatore MANZELLA osserva che la possibilità, da nessuno posta in dubbio, di affidare al relatore un mandato a riferire in Assemblea per la reiezione del disegno di legge indicato dall'opposizione, di per sé postula come normale un esito diverso, quello di un mandato a riferire positivamente, ma su un testo modificato. D'altra parte, poiché dall'insieme degli emendamenti presentati si desume un'articolazione delle proposte su due diverse impostazioni, l'una rivolta a istituire una nuova commissione parlamentare d'inchiesta, l'altra ad estendere la competenza materiale della Commissione stragi, egli ritiene possibile una scelta tra le due proposte qualificata dalla loro natura strumentale. Preventivamente e in linea di principio, si potrebbe invece discutere e definire un indirizzo circa il nucleo fondamentale delle iniziative legislative in esame, che in conformità dell'articolo 82 della Costituzione consistono nel disporre un'inchiesta parlamentare su un certo oggetto. Al fine di consentire alla Commissione di pronunciarsi anzitutto su quel nucleo propositivo fondamentale, si riserva di elaborare un emendamento in proposito.

Il presidente VILLONE conferma che le nuove disposizioni del Regolamento del Senato non alterano né riducono la funzione referente della Commissione. D'altra parte nel caso in esame, dinanzi a più iniziative la Commissione ha optato sin dall'inizio per la scelta del testo base corrispondente al disegno di legge indicato da una parte delle opposizioni, ritenendo così di corrispondere alla finalità della nuova procedura. Tuttavia ciò non può impedire la discussione e la votazione degli emendamenti presentati al riguardo, che dovranno essere risolti secondo le determinazioni assunte dalla Commissione attraverso le procedure ordinarie.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto un termine per eventuali subemendamenti (fino alle ore 19 di oggi, mercoledì 24 novembre), il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22: esame e rinvio)
(R139 b00, C01^a, 0037°)

Il relatore MAGNALBÒ sottolinea l'importanza simbolica della normativa in questione, fondata sulla recente legge n. 22 del 1998, che tende

a precisare anche nei dettagli più minuti le indicazioni contenute nella stessa legge. Illustra, quindi, il contenuto di ciascuno degli articoli che compongono lo schema di regolamento.

Il senatore ROTELLI ritiene improprio il riferimento alla «bandiera nazionale», contenuto nello schema di regolamento: la Costituzione e la legge, infatti, si riferiscono alla bandiera italiana, ovvero alla bandiera della Repubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4090-B) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge
(Esame)

Il presidente VILLONE, preso atto che il disegno di legge – già assegnato in sede deliberante – è stato rimesso all'Assemblea su richiesta del prescritto numero di senatori, dichiara decaduti gli ordini del giorno che erano stati presentati al riguardo, considerata l'assenza dei proponenti.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, autorizzandolo a chiedere di svolgere in proposito una relazione orale.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, prosegue con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Sul subemendamento 1.501/1, esprimono un parere negativo sia il relatore PARDINI sia il sottosegretario VIGNERI. Posto in votazione, il subemendamento risulta non accolto.

Il senatore PINGGERA chiede di poter considerare il suo emendamento 1.10 quale subemendamento all'emendamento 1.501. In proposito si apre una discussione nella quale intervengono ripetutamente il presidente VILLONE, il sottosegretario VIGNERI e i senatori MARCHETTI, PINGGERA, BESOSTRI e il relatore PARDINI: l'emendamento è infine riformulato dal senatore PINGGERA secondo le indicazioni espresse nel corso del dibattito (1.10 nuovo testo). Al riguardo esprimono un parere favorevole sia il sottosegretario VIGNERI sia il relatore PARDINI. Il subemendamento è quindi accolto dalla Commissione, che successivamente approva, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 1.501 nel testo modificato.

Sono preclusi o assorbiti gli emendamenti successivi fino all'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.6 è posto in votazione e respinto, così come gli emendamenti 1.98, 1.175 e 1.144, di contenuto identico.

Con il parere favorevole del relatore, è approvato l'emendamento 1.502.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 1.47.

In assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.145.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 1.97.

Il senatore TIRELLI, quindi, chiede di poter considerare l'emendamento 1.130 quale subemendamento all'emendamento 1.600. Posto in votazione, il subemendamento non risulta accolto.

È invece approvato l'emendamento 1.600, con il parere favorevole del relatore.

Sono preclusi o assorbiti gli emendamenti successivi, fino all'emendamento 1.132.

Quanto agli emendamenti 1.14 e 1.191 di contenuto identico, il sottosegretario VIGNERI, nel confermare il suo parere negativo, richiama l'attenzione sulla circostanza che la proposta di modifica appare da una parte superflua, perché sembra consentire all'ente locale una possibilità già prevista dall'ordinamento, mentre potrebbe essere interpretata come contraddittoria all'impostazione complessiva del disegno di legge: lo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza, infatti, dovrebbe essere affidato alla libera azione delle imprese, senza che ne rilevi in proposito l'assetto proprietario.

Secondo il relatore, che conferma invece il suo parere positivo, gli emendamenti non sembrano contraddire il comma 2 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come definito dall'emendamento già approvato.

Il sottosegretario VIGNERI osserva a sua volta che l'emendamento non si riferisce in ogni caso alle attività di servizio pubblico, già regolate altrimenti.

Il senatore BESOSTRI obietta che la proposta di modifica postula la possibilità, per gli enti locali, di partecipare alle gare attraverso le proprie società di capitali.

Il sottosegretario VIGNERI obietta che tale possibilità non è assicurata dagli emendamenti in esame, ma dall'insieme della normativa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Il presidente VILLONE annuncia che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore, alle ore 9 di domani, giovedì 25 novembre 1999.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente articolo e del successivo, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

1.500 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individuati da comuni e province nell'ambito delle rispettive competenze», con le seguenti: «organizzati da comuni e province tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre Amministrazioni pubbliche».

1.116

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «province», inserire le seguenti: «e altri enti locali».

1.169

ANDREOLLI

1.139 (Identico all'em. 1.169)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze», inserire le seguenti: «secondo il principio di sussidiarietà».

1.12 FUMAGALLI CARULLI

1.24 (Identico all'em. 1.12) DENTAMARO

1.74 (Identico all'em. 1.12) DE LUCA Athos

1.101 (Identico all'em. 1.12) MAGNALBÒ, PASQUALI

1.242 (Identico all'em. 1.12) PASTORE

1.166 (Identico all'em. 1.12) ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «competenze» inserire le parole: «determinate dalla legge».

1.42 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I Comuni, le Province e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'assunzione di servizi pubblici e le forme di gestione per gli stessi assicurandone la regolarità, la continuità, l'economicità, e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza».

1.129 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competenza», inserire le seguenti: «programmano e».

1.170 ANDREOLLI

1.140 (Identico all'em. 1.170) STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «disciplinano l'assunzione di servizi pubblici», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «provvedono ad organizzare i servizi pubblici al fine di garantire il relativo espletamento in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia anche al fine di assicurare la regolarità e la qualità degli stessi in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dalla legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.117

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «continuità», inserire le seguenti: «la accessibilità».

1.171

ANDREOLLI

1.141 (Identico all'em. 1.171)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «in condizioni di uguaglianza», inserire le seguenti: «anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle imprese».

1.13

FUMAGALLI CARULLI

1.243 (Identico all'em. 1.13)

PASTORE

1.167 (Identico all'em. 1.13)

ANDREOLLI

1.39 (Identico all'em. 1.13)

DENTAMARO

1.73 (Identico all'em. 1.13)

DE LUCA Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie», con le seguenti: «esercita il servizio ad esso affidato senza alcun diritto di esclusiva che non sia quello relativo alle modalità delle prestazioni contenute nei rispettivi contratti di servizio».

1.216

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ovunque situate nel territorio».

1.172

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «titolo», con le seguenti: «diritto e legittimo interesse».

1.173

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle normative di settore in attuazione dell'ordinamento comunitario europeo».

1.44

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle normative di settore».

1.43

BESOSTRI

All'emendamento 1.501, sopprimere le parole: «di linea».

1.501/1

MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 1.501, dopo le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, eccettuati quelli a fune operanti in montagna».

1.10 (Nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23».

1.501

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica».

1.45

BESOSTRI

1.241 (Identico all'em. 1.45)

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del gas» aggiungere le parole: «agli utenti vincolati».

1.46

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei rifiuti solidi urbani e assimilati», inserire le seguenti: «nonché speciali se il relativo servizio è stato assunto dai Comuni ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.118

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclusione di quello a fune operante con finalità turistiche in località montane».

1.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

1.164 (Identico all'em. 1.10)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclusione di quello a fune operante in località montane».

1.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sono affidati», con le seguenti: «possono essere affidati».

1.247

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni e dalle province», con le seguenti: «dagli enti locali».

1.174

ANDREOLLI

1.143 (Identico all'em. 1.174)

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «uno o più gestori,» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «a gestori scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23 della presente legge. Ad esclusione dei comuni, gli altri enti locali affidanti sono obbligatoriamente tenuti a ripartire il territorio di competenza in bacini di traffico cui deve corrispondere una pluralità di gestori in grado di assicurare la massima economicità di esercizio, anche attraverso comparazioni concorrenziali».

1.217

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente», ed inserire, in fine al periodo, le seguenti parole: «o con affidamento diretto ad azienda pubblica locale».

1.99

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui l'organismo di cui al comma 17 constati che la forma di affidamento diretto non garantisca i criteri di regolarità, continuità, economicità, qualità nell'erogazione dei servizi come previsto dal comma 1 del presente articolo».

1.7

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla scadenza del periodo di affidamento la scelta del nuovo gestore avviene con modalità indicate dall'organismo di cui al comma 17 del presente articolo».

1.6

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.98

MARCHETTI

1.175 (Identico all'em. 1.98)

ANDREOLLI

1.144 (Identico all'em. 1.98)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le altre: «Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali».

1.502

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Salvo che nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore, il gestore del servizio pubblico locale non gode del diritto di esclusiva sull'intero territorio dell'ente affidatario ed è comunque vietata ogni esclusiva per la parte del territorio non servita al momento dell'affidamento della gestione, tuttavia può essere accordata la prelazione per l'estensione del servizio. I servizi a rete di erogazione e trasporto di energia ed acqua devono consentire il vettoriamento a favore di terzi gestori ed utenti non vincolati. Le clausole ed i patti concessori difformi dalle previsioni del presente comma sono nulli di diritto».

1.47

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli enti locali che non ricorrono all'affidamento dei servizi in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge, devono gestirli anche in forma associata, secondo le modalità di cui al comma 3.

2-ter. Il Governo, dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indica con regolamento per i cinque settori industriali, di cui al

comma 2, i livelli qualitativi dei servizi, i costi *standard* ed altri misuratori che possano consentire di valutare economicamente e socialmente la qualità del servizio in ogni determinata realtà locale.

2-quater. Se entro 3 anni l'ente locale non riesce a raggiungere gli obiettivi stabiliti così come al comma *2-ter* è obbligato ad affidare il servizio stesso a gestori pubblici o privati in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge».

1.145

STANISZIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1.97

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 23;

b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) eccezionalmente, in economia.».

1.600

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art, 22», nel comma 3, sostituire l'alinnea con il seguente:

«I servizi pubblici locali sono esercitati da Comuni e Province anche in forma associata scegliendo tra le seguenti modalità:»

1.130

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art, 22», nel comma 3, sostituire l'alinnea con il seguente:

«I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esercitati dai Comuni e Province, anche in forma associata, con la modalità di cui alla successiva lettera *a)* quando ve ne siano le condizioni industriali ed economiche e con la modalità di cui alle lettere seguenti in ogni altro caso:»

1.204

ANDREOLLI

1.228 (Identico all'em. 1.204)

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le parole: «sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza».

1.17

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.80 (Identico all'em. 1.17)

DE LUCA Athos

1.96 (Identico all'em. 1.17)

MARCHETTI

1.102 (Identico all'em. 1.17)

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.188 (Identico all'em. 1.17)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole da: «sempre che» fino a: «concorrenza», con le parole: «e nell'ultimo periodo dell'articolo 23, comma 9».

1.48

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, dopo le parole: «svolte in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «e sempre che la relativa prestazione non rientri nell'ambito di applicazione delle normative sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi».

1.119

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole: «comuni e province», con le seguenti: «enti locali».

1.176

ANDREOLLI

1.146 (Identico all'em. 1.176)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «ove necessario anche per la costruzione oltre che per la gestione».

1.103

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

1.159

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «affidamento in seguito a gara».

1.104

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la parola: «controllata», inserire le seguenti: «o partecipata».

1.131

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, alla lettera b), prima della parola : «partecipazione», inserire la parola: «eventuale».

1.49

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la parola: «soggetti» aggiungere la parola: «imprenditoriali» e dopo la parola: «pubblici» sostituire la parola: «e» con le altre: «e/o».

1.50

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo le parole: «soggetti pubblici», sostituire la congiunzione: «e», con l'altra: «o».

1.16

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.189 (Identico all'em. 1.16)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) con azienda pubblica».

Conseguentemente, ove ricorra successivamente, sostituire le parole: «l'istituzione», con le seguenti: «l'azienda pubblica».

1.95

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) con azienda pubblica locale.».

1.15

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.190 (Identico all'em. 1.15)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera c), aggiungere le parole: «o azienda pubblica locale».

1.51

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «eccezionalmente».

1.94

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto vi si riscontrino i presupposti previsti dal comma 6».

1.132

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in società preesistenti per lo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza.».

1.14

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.191 (Identico all'em. 1.14)

ANDREOLLI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4243**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.4

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il titolo della legge 17 maggio 1988, n. 172 è sostituito dal seguente: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul *dossier* »Mitrokhin« e sull'attività dei servizi segreti stranieri in Italia, sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi».

1.3

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di:

a) svolgere approfondite indagini e procedere all'esame dei documenti del *dossier* «Vassilj Mitrokhin», verificando, in particolare quali influssi abbiano esercitato il KGB e gli altri servizi segreti dei Paesi appartenenti all'ex patto di Varsavia in Italia;

b) acquisire, in particolare, gli elementi relativi ai flussi di denaro ed ai finanziamenti in qualsiasi forma provenienti dai Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia verso l'Italia ed accertare i collegamenti economici e finanziari, passati e presenti, di partiti politici italiani, anche in via indiretta, o di esponenti politici con tali Paesi e appurare attraverso quali reti di connivenze, supporti, persone, enti e società, ciò si sia verificato o tuttora si verifichi;

c) accertare se vi siano o vi siano stati finanziamenti finalizzati a modificare comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici o su fenomeni eversivi italiani;

d) specificare le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento di responsabili dei fatti oggetto dell'inchiesta;

e) verificare, inoltre, ove emergano elementi nel corso delle indagini, le eventuali violazioni degli articoli 54 e 98 della Costituzione da chiunque commesse».

1.2 LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, PASTORE, SCHIFANI, ROTELLI, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) acquisire gli elementi relativi ai flussi di denaro provenienti da altri Paesi vero l'Italia ed accertare i collegamenti economici e finanziari di partiti politici italiani, anche in via indiretta, o di esponenti politici con tali Paesi;

b) analizzare le carte contenute nel *dossier Mitrokhin* trasmesse al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi) dal Servizio parallelo britannico e da quelli ad essi collegati, al fine di poter studiare la validità della documentazione, valutare il reale peso dei presunti collegamenti stabilitisi tra il KGB e cittadini italiani ed accertare le eventuali conseguenze prodotte negli avvenimenti interni della politica italiana».

1.6 DI PIETRO

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) accertare preventivamente l'esistenza di analoghi fascicoli sia che essi siano già presenti nel territorio italiano sia che si renda necessario inoltrare apposita richiesta presso gli Stati ai quali riterrà necessario rivolgersi».

1.1 STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) Accertare se i servizi segreti dei paesi appartenuti all'ex patto di Varsavia abbiano eseguito, promosso o partecipato a atti terroristici in Italia o in paesi confinanti con l'Italia».

1.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) Accertare se i servizi segreti dei paesi appartenuti all'ex patto di Varsavia abbiano eseguito, promosso o partecipato a atti terroristici in Italia o in paesi confinanti con l'Italia coinvolgendo interessi di cittadini italiani o dello Stato italiano».

1.5 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.5

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 2. – 1.** Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1988, n. 172, prima della lettera *a*), è inserita la seguente: «0^a) i fatti contenuti nel *dossier* »Mitrokhin« e l'attività dei servizi segreti stranieri in Italia».

2.4

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci», con: «venti».

2.3

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, PASTORE, SCHIFANI,
ROTELLI, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci deputati e dieci senatori» con le altre: «15 deputati e 15 senatori».

2.2

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «10 tra i parlamentari nominati, devono essere anche membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita con legge 17 maggio 1988, n. 172, come modificata dalla legge 28 giugno 1991, n. 215».

2.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.3

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 3. – 1.** La Commissione di cui all'articolo 1 deve ultimare i lavori concernenti l'accertamento dei fatti relativi al *dossier Mitrokhin* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.2

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «il vicepresidente ed un segretario», con le seguenti: «due vicepresidenti e due segretari».

3.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

SEMENZATO

Al comma 4, lettera a), inserire dopo la parola: «cose» le seguenti: «incluse, per le materie di competenza, quelli del Servizio per le informazioni e la sicurezza militari – SISMI – e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica – SISDE –».

4.1

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «perquisizione domiciliare» con le altre: «perquisizione locale».

4.3

DI PIETRO

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) convocare e procedere all'audizione delle persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti, secondo le norme di procedura per i testimoni e le persone sottoposte ad indagine».

4.4

DI PIETRO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

SEMENZATO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.3

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Non può essere opposto alla Commissione né il segreto di Stato, né il segreto di ufficio ed inoltre i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere resi pubblici solo con l'accordo tra il Governo e la Commissione».

6.4

DI PIETRO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di atti o documenti che siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta già istituite, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge».

6.2

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione può richiedere anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del Codice di procedura penale, copia di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'Autorità Giudiziaria o altri Organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relative ad indagini o a inchieste parlamentari».

6.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le persone che la Commissione intende ascoltare in qualità di persone informate sui fatti sono convocate per iscritto e sono ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona informata sui fatti convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o che ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria».

7.3

DI PIETRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la stessa non disponga diversamente».

7.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

SEMENZATO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

SEMENZATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. Quando per la stessa materia su cui si svolge un'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia, ovvero, durante le indagini preliminari, indica motivatamente le ragioni del diniego.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento del corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi a tali richieste».

10.2

DI PIETRO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.2

SEMENZATO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere presentate relazioni di minoranza».

11.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

SEMENZATO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

SEMENZATO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

507^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 5 maggio 1999, n. 155 e dell'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C02^a, 0013^o)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PINTO dà conto delle osservazioni formulate dalla 5^a Commissione permanente sullo schema di decreto in titolo, con le quali è stata richiamata l'attenzione sull'esigenza che il Governo faccia risultare più esplicitamente che le variazioni degli organici previste dal predetto schema sono tutte compensative e che gli interventi di revisione di alcuni circondari, nonché l'istituzione delle sezioni distaccate, saranno effettuate senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore CALVI illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Governo ha esercitato, a seguito della legge 5 maggio 1999 n. 155, la delega con la quale si istituiscono nuovi tribunali e si prevede la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

Il Governo, inoltre, istituisce sezioni distaccate dei nuovi circondari prefigurando modificazioni della composizione delle sezioni distaccate

di tribunale istituite con decreto legislativo n. 51 del 1998 proponendo una riforma in virtù dell'articolo, 1 comma 4 della legge n. 254 del 1997.

La legge n. 155 del 1999, che ha attribuito la delega al Governo, fu preceduta da una analoga delega prevista dalla legge 254 del 1997 che consentiva di istituire nuovi Tribunali all'interno del territorio circondariale di ciascuna delle quattro aree metropolitane allora individuate. Anche a seguito dei pareri che il Parlamento ebbe ad esprimere, e si legga in particolare il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato, il Governo ritenne di non esercitare la delega in questione in quanto del tutto inidonea a raggiungere l'obiettivo di «decongestionare» gli uffici giudiziari delle aree metropolitane.

Infatti l'istituzione di nuovi tribunali era apparsa eccessiva per taluni circondari, ovvero non funzionale alla soluzione del problema per i rimanenti, in quanto doveva essere collegata con la ridefinizione dei confini dei circondari stessi.

Si è pervenuti, quindi, a una nuova delega che prevede misure, per ciascun circondario, consistenti nella istituzione di un nuovo tribunale e, nel contempo, nel decentramento di parti del circondario capoluogo a favore dei circondari limitrofi.

All'articolo 1 lettera c), la legge fissa criteri vincolanti per la scelta delle soluzioni. In particolare si fa riferimento alla popolazione servita e ai relativi caratteri socio-economici, al territorio e alle sue caratteristiche, al sistema dei trasporti e alla qualità dei carichi di lavoro.

L'articolo 1, lettera d), prevede infine che i Tribunali di nuova istituzione non possano superare il numero di due.

La previsione di copertura finanziaria è indicata nella misura di lire 39 mila 750 milioni per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili nonché alle spese di primo impianto dei nuovi uffici da istituire.

Certamente tale previsione iniziale da sola condiziona l'intera riforma.

La Commissione, pur considerando la modestia dell'intervento, e la non sempre ragionevole sistemazione della ridefinizione dei circondari, ritiene tuttavia di poter dare parere positivo in considerazione della previsione che l'intervento sia soltanto un momento iniziale di una più complessiva, radicale e generale riforma che ridefinisca sull'intero territorio i limiti delle circoscrizioni.

La Commissione ritiene, inoltre, di sottoporre al Governo talune osservazioni affinché apportino modifiche allo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 1999 n. 155.

Una prima osservazione di carattere generale attiene all'uso degli strumenti conferiti al Governo dalla legge delega 5 maggio 1999 n. 155. Delle tre formule possibili (istituzione di nuovi tribunali; suddivisione territoriale del Comune capoluogo; ridefinizione dei confini dei circondari limitrofi) la prima si è dovuta misurare, come già osservato, con forti vincoli di bilancio, che hanno limitato a due – e perciò in misura largamente insufficiente – i nuovi tribunali; la seconda non è stata per nulla praticata; e la terza ha causato forti tensioni e scontenti nella maggior parte delle

popolazioni interessate e, per conseguenza, ha prodotto un risultato di alleggerimento molto contenuto delle dimensioni dei grandi tribunali.

Poiché la strada della moltiplicazione dei tribunali è non solo onerosa dal punto di vista finanziario, ma, fatte salve le ineliminabili eccezioni, anche sconsigliabile nella prospettiva di una ragionevole razionalizzazione delle sedi giudiziarie (che tende a eliminare gli uffici di piccole dimensioni, ove ritenute inutili), e poiché la formula del trasferimento di competenza è difficile possa dare risultati molto migliori di quella cui è approdata la presente esperienza, ne discende che in un futuro vicino occorrerà porre mano alla via, neppure tentata nella presente vicenda, e cioè a quella del frazionamento dei grandi tribunali urbani, vuoi nella forma anche fisica della costituzione di «tribunali di circoscrizione», vuoi almeno nella forma virtuale della scomposizione degli uffici attuali in varie unità operative autonome sottodimensionate.

Non si ignorano i problemi conseguenti, ma si ritiene che l'unico modo di ovviare in misura consistente al gigantismo di taluni uffici (appena scalfito dal presente decreto attuativo) passi solamente attraverso questa forma di intervento radicale.

Osservazioni di natura più circoscritta investono esclusivamente la previsione di intervento relativa ai singoli tribunali.

Tribunale di Milano

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Milano, la Commissione – in via preliminare – condivide appieno la riserva espressa nella relazione che accompagna il decreto legislativo, circa l'effettiva possibilità di dare risoluzione alle esigenze espresse dall'area Nord – Ovest del circondario milanese, solo attraverso l'istituzione di un nuovo tribunale in Legnano e sull'inopportunità, d'altra parte, di gravare di ulteriori carichi la sede di Busto Arsizio (cui anche compete l'espletamento del servizio giudiziario ricadente dai rilevanti volumi di traffico di passeggeri e merci, generati dall'aeroporto intercontinentale di Malpensa e in continuo progressivo aumento).

La Commissione ritiene, nel merito, che sia condivisibile la scelta operata con riferimento all'attribuzione dei territori dei comuni di Locate di Triulzi e di San Giuliano Milanese al Tribunale di Lodi.

Ancorché infatti tali località siano – come in molti altri casi – assai prossime alla città (come del resto molte delle altre destinate ad essere assoggettate a diversa attribuzione), le stesse sono tuttavia sulla esatta direttrice delle città di Lodi e del relativo territorio, con possibilità di fruizione di adeguati collegamenti di vario tipo.

È del resto evidente che, ove si badasse al solo dato della distanza tra il territorio e la sede, non potrebbero generarsi – se non casualmente e marginalmente – gli auspicati benefici effetti del decongestionamento.

È peraltro in tale specifica ottica che si esprime pertanto condivisione anche con riferimento alle nuove attribuzioni del tribunale di Pavia, sebbene sia tuttavia da considerare che nessuno dei comuni indicati ricade nella provincia di Pavia (con conseguente accentramento di tutti gli altri

uffici pubblici cui i cittadini sono chiamati a rivolgersi o a rispondere, in Milano o in altre località a questa collegate).

Nessuno dei Comuni ha, quindi, una qualsivoglia connessione con la città di Pavia (se non il fatto di essere genericamente nella direttrice della stessa) e la relativa sede giudiziaria – al contrario di quella di Lodi – dispone di incerta logistica interna ed esterna.

La sede di Pavia è infatti collocata in un edificio non moderno, difficilmente ottimizzabile, oltre che situato in pieno centro storico, con oggettive difficoltà di raggiungimento, di parcheggio, e così via.

Il Governo vorrà dunque, al più, meglio considerare tali ultime osservazioni di carattere meramente pratico.

Per quanto riguarda le scelte operate in relazione al tribunale di Vigevano e al territorio assegnato alla sezione distaccata di Abbiategrasso, la Commissione è viceversa dell'opinione – anche alla luce di quanto sopra detto con riferimento all'area Nord-Ovest del milanese – che si debba allo stato soprassedere dall'operare qualsiasi spostamento, quanto meno sino al momento in cui non sarà definito tale relativo assetto.

Una delle scelte possibili sarà infatti quella di convogliare la sezione distaccata di Abbiategrasso all'istituendo nuovo tribunale.

La Commissione propone pertanto che, definito come al comma 4 dell'articolo 3 del provvedimento in titolo il territorio facente capo alla sezione distaccata di Abbiategrasso, questa continui tuttavia a fare provvisoriamente capo al tribunale di Milano, per essere poi riattribuita – nell'auspicato prossimo futuro – al tribunale del Nord-Ovest.

La Commissione è infine dell'opinione che siano senz'altro da condividere le decisioni contenute nel comma 5 dello stesso articolo, che ridefiniscono l'attribuzione di territorio alla sezione distaccata di Rho.

Tribunale di Torino

Questo tribunale ha alcune caratteristiche geografiche e sociologiche che lo connotano in modo peculiare. Innanzi tutto la «corona» dei tribunali limitrofi (che sono quelli di Ivrea, Asti, Alba e Pinerolo) lascia completamente scoperto il quadrante nord occidentale, dove opera unicamente la piccola sezione staccata di Susa, e dove non sono pensabili altri uffici giudiziari. In secondo luogo, gran parte dell'intero teatro occidentale è costituito da valli profonde, di lunga estensione, ed aventi limitata popolazione in quanto progressivamente montane.

Questo comporta, alla luce dei criteri della delega che richiamano «l'estensione del territorio» e «le caratteristiche dei collegamenti», che in tutta questa fascia sia difficile ed inopportuno operare distacchi di territorio dal capoluogo. Ciò induce ad esprimere parere favorevole alla rinuncia operata dallo schema di decreto ad assegnare al tribunale di Pinerolo (come in primo tempo si ipotizzava) il mandamento della ex pretura di Avigliana, i Comuni della testa della Valle Susa e la Val Sangone. L'esiguo beneficio in termini di sottrazione a Torino del carico di lavoro non avrebbe compensato i sacrifici imposti alle popolazioni.

Similmente merita approvazione la scelta di non assegnare al tribunale di Ivrea la sezione staccata di Chivasso, poiché la stessa non giusti-

fica una sua disaggregazione (che la vedrebbe restare in parte con Torino e in parte passare con Ivrea) data la sua forte coesione; e nemmeno un suo trasferimento in blocco sotto la competenza di Ivrea, posto che i Comuni a sud del Po non fruiscono di collegamenti diretti con questa città.

Tuttavia si fa notare che nel parere reso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in merito al precedente schema di decreto legislativo istitutivo delle sezioni distaccate dei tribunali (marzo 1998) la sede di Cuorné (provincia di Torino – tribunale di Ivrea) era stata indicata, con altre pochissime, come «meritevole di considerazione per l'istituzione di sede distaccata del tribunale di Ivrea». Il Governo propone ora il trasferimento dell'ex mandamento di Rivarolo Canavese – attualmente afferente al tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso – al circondario del tribunale di Ivrea. Si è in sede di discussione da taluno chiesto che sia istituita in Cuorné una sezione distaccata del tribunale di Ivrea con competenza sul territorio dell'ex mandamento di Rivarolo Canavese (esclusi i Comuni che lo schema in esame lascia aggregati al tribunale di Torino) e dell'ex mandamento di Courgné, sempre che il Governo lo ritenga compatibile con l'impianto complessivo della riforma.

Positivo è altresì il proposito di attribuire al tribunale di Asti gli otto Comuni di cui all'articolo 4 dello schema, posto che gli stessi già appartengono a detta provincia; di dilatare la competenza della sezione staccata di Chivasso annettendole due Comuni (San Mauro Torinese e Settimo Torinese) che, sebbene assai vicini a Torino, hanno con Chivasso grande facilità di contatti, brevità di distanza e migliore facilità di accesso agli uffici rispetto alla sede del capoluogo. Favorevole deve essere il giudizio anche in merito all'assegnazione al tribunale di Ivrea di dieci Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento, per ragioni sostanzialmente analoghe.

Qualche dubbio potrebbe porsi in ordine all'attribuzione al tribunale di Alba, ed alla sezione staccata di Bra, del territorio del Carmagnolese, che, soprattutto quanto a Poirino, potrebbe lamentare un certo disagio. Ma l'esigenza di dare un contenuto non irrisorio alla legge delega impone di consentire anche con questo aspetto dello schema di decreto, posto che la distanza rispetto al capoluogo non è poi molto maggiore, i collegamenti vari sono agevoli, e il «servizio giustizia» non è di uso frequente per la normalità dei cittadini, sì che un disagio contenuto può essere più accettabile che in merito ad altri servizi di fruizione quotidiana.

Per quanto attiene, infine, all'attribuzione al tribunale di Pinerolo dei sei Comuni di cui al comma 5 dell'articolo 4, anche questa scelta può essere approvata. Alcuni di esse (Orbassano, Candiolo e Piossasco) si trovano sulle due direttrici naturali che collegano Torino con Pinerolo, e a una distanza di 15 – 20 chilometri da quest'ultima. Gli altri, appena più lontani, hanno comunque agevole accesso al tribunale di nuova assegnazione, certo più facile di una laboriosa penetrazione nel cuore del capoluogo.

Alcuni di questi Comuni hanno espresso forti resistenze al proposito manifestato dallo schema di decreto, osservando che essi «gravitano sul

capoluogo per la generalità dei servizi, e non hanno alcun rapporto né affinità con il territorio del Pinerolese».

L'argomento non pare condivisibile, innanzi tutto, in linea giuridica, poiché la legge di delega non prevede come criterio direttivo – né poteva operare diversamente – la rilevanza del capoluogo come centro gravitazionale degli interessi dei vari Comuni, per l'intuitiva ragione che, volendo disaggregare dal capoluogo una serie di Comuni che ad esso sono prossimi, dà per scontato che siano intense e prevalenti le relazioni tra questi e quello. Ma il «servizio giustizia» ha caratteristiche tali (per l'eccezionalità della sua fruizione, per la mediazione normale di un corpo di professionisti, per le speciali esigenze di qualificazione degli uffici giudiziari, che esaltano la ricerca di dimensioni ottimali) da permettere di attribuire minor peso a questi dati socio – politici di quanto ne avrebbe un'analogha problematica che investisse, ad esempio, una scuola, un ospedale o un ufficio postale.

In secondo luogo, le obiezioni non sono giustificate in linea di fatto, perché risulta che taluno dei detti Comuni già gravita su Pinerolo per quanto concerne le scuole superiori, il collegio elettorale ed altro, mentre, per converso, altri servizi sono ampiamente dispersi tra vari Comuni della cintura (Collegno, Moncalieri, Rivoli): di modo che non sembra che un diverso quadro delle competenze giudiziarie alteri in modo pregiudizievole gli interessi degli stessi.

In terzo e ultimo luogo si deve rilevare che, allo stato delle previsioni di cui allo schema di decreto, il tribunale di Torino ottiene una diminuzione del carico di lavoro solo del 6 per cento: agire in modo ulteriormente riduttivo sulle previsioni del Governo, significherebbe svuotare quasi del tutto l'operatività della delega e le finalità della legge.

Tribunale di Roma

La decongestione dell'area metropolitana romana rappresenta il momento di maggiore complessità dell'intero intervento di riforma se non altro perché ha un bacino d'utenza di circa 3 milioni di persone.

È di tutta evidenza che la soluzione più ragionevole sarebbe stata quella di privilegiare una soluzione che prevedesse l'istituzione di un secondo tribunale nel circondario del tribunale di Roma, ovvero la costituzione del cosiddetto «tribunale del litorale», quale secondo tribunale di Roma. Sul punto si fa riferimento al conforme avviso in tal senso contenuto nel parere del Consiglio superiore della Magistratura.

Sono pervenuti alla Commissione documenti contenenti osservazioni critiche circa l'intendimento di incorporare la XIII Circoscrizione del Comune di Roma (Ostia) e il Comune di Fiumicino dal circondario giudiziario di Roma, per accorparli al circondario giudiziario di Civitavecchia, prevedendo l'istituzione di una sezione distaccata di codesto tribunale all'interno del territorio della XIII Circoscrizione: è stato fatto presente che presso la sezione distaccata, non potrebbero aver luogo né i giudizi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, né i giudizi con riserva di collegialità comprendenti – tra gli altri – la gran parte dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e tutti i procedimenti riguardanti lo stato e la

capacità delle persone: materie tutte che richiedono la presenza delle parti. Le funzioni del giudice dell'udienza preliminare e del giudice delle indagini preliminari potrebbero svolgersi soltanto presso la sede principale (il tribunale di Civitavecchia) e non presso la sezione distaccata. È stato fatto presente che costituirebbe un non indifferente appesantimento del servizio giustizia la mancanza di collegamenti pubblici diretti, l'accresciuta difficoltà di gestione delle cause e degli adempimenti burocratici ad essa connessi. Si è poi aggiunto che la scelta proposta nello schema di decreto legislativo era fondata sul presupposto che Ostia potesse divenire Comune autonomo all'esito del relativo *referendum* consultivo. Come è noto, tale *referendum* non ha raggiunto il *quorum* necessario e pertanto la situazione attuale non si è modificata.

L'istituzione di un tribunale di Tivoli, prefigurata nello schema di decreto legislativo, è fondata sull'osservazione che si potrebbe raggiungere un bacino di utenza oscillante tra i 340 mila e i 495 mila abitanti. Inoltre, il comune di Tivoli ha progettato la ristrutturazione di un intero edificio di 2 mila e 400 metri quadrati coperti ed un parcheggio da destinare ai futuri uffici giudiziari. Va osservato che l'istituzione di questo tribunale, seguendo le indicazioni della stessa relazione ministeriale, determinerebbe un alleggerimento del tutto irrisorio dell'organico dei magistrati di Roma, e ciò comporterebbe un alleggerimento assai modesto dei problemi organizzativi e gestionali degli uffici romani.

Pertanto, si comprende che la scelta del nuovo tribunale a Tivoli può essere stata determinata da ragioni soprattutto finanziarie, considerata l'esistenza di una struttura in via di ampliamento.

Tale osservazione, qualora risponda al vero, consente di riproporre la necessità di un secondo tribunale a Roma, allorché il Ministero potrà godere della capienza finanziaria necessaria. Invece di porre in essere situazioni provvisorie, sarebbe stato forse più opportuno impiegare le intere somme a disposizione per risolvere i problemi di un unico circondario istituendo ad esempio, altri due tribunali nell'area metropolitana di Napoli.

Qualora tuttavia il Governo dovesse mantenere ferma la previsione indicata nello schema, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento che, in applicazione anche della lettera b), dell'articolo 1 della legge delega, comporta le modifiche dei circondari di Tivoli, Rieti, Velletri, Civitavecchia e Roma, così come previste nello schema in esame, all'articolo 1.

In Commissione è emersa l'opinione che occorra tuttavia valutare con maggiore attenzione, modificando lo schema di decreto, la situazione dei Comuni di: Palombara Sabina, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Monteflavio per i quali sono state messe in evidenza le conseguenze negative di un accorpamento al circondario del tribunale di Rieti, considerato che è stata prospettata una totale assenza di collegamento viario con la città di Rieti di tali Comuni (che ricadono nella provincia di Roma) i quali presentano diversità territoriali, economiche e sociali con la provincia di Rieti. La proposta contenuta nello schema di decreto non dà sufficiente rilievo ai problemi connessi con la realtà del ter-

ritorio e del suo sistema viario. E totalmente carente è il sistema di collegamenti con mezzi pubblici tra i Comuni e il tribunale di Rieti o con la sezione distaccata di Poggio Mirteto.

Infine, la Commissione è dell'opinione che la nuova conformazione che verrà ad assumere il tribunale di Velletri, anche con l'aggregazione dei comuni di Pomezia e Ardea, comporterà in futuro che l'ulteriore decongestionamento della sede giudiziaria capitolina potrà avere una migliore e più razionale ottimizzazione delle risorse se si perverrà alla istituzione di una sede di corte d'appello nella città di Latina (ovvero una sezione distaccata di quella di Roma) che sarà epicentrica rispetto all'area servita dal tribunale di Velletri e da quelli ulteriori del Sud del Lazio (Frosinone, Cassino e Latina stessa) così che l'intero contesto distrettuale potrà definitivamente assumere omogeneità attraverso l'articolazione in quattro sedi di tribunale di dimensioni, bacino d'utenza e carichi di lavoro fra loro equilibrati.

Tribunale di Napoli

Tra le soluzioni che lo schema di decreto legislativo suggerisce, quella relativa al tribunale di Napoli appare quella che soffre maggiormente i vincoli finanziari della legge delega.

Ancora una volta va ribadita l'opinione secondo la quale la disponibilità di risorse modeste avrebbe dovuto suggerire di tentare di risolvere in modo pienamente soddisfacente almeno una delle cinque aree per riservare poi in un futuro non troppo lontano l'intervento sulle altre aree.

La Commissione ritiene che l'area metropolitana di Napoli avrebbe dovuto essere scelta quale luogo di intervento immediato.

La relazione del Governo espone con obiettività e chiarezza i problemi che gravano su questa area e pur tuttavia le scelte poi proposte, pur sostenute da argomentazioni ragionevoli sono segnate da un impegno riformatore assai riduttivo.

Il consiglio giudiziario di Napoli, nel suo parere di giugno 1998, aveva motivato le ragioni che inducono a giudicare inidonea l'istituzione di un secondo tribunale metropolitano, sdoppiando l'attuale.

Il consiglio suggeriva di perseguire il decongestionamento istituendo nuovi tribunali nel cui circondario siano aggregate il numero maggiore possibile delle attuali sezioni distaccate (dell'allora pretura circondariale di Napoli).

Si suggeriva anche che le residue sezioni staccate avrebbe potuto essere accorpate nei circondari dei tribunali vicini.

Il consiglio giudiziario di Napoli aveva individuato in Casoria, per la zona Nord, e in Pozzuoli per la zona Ovest, i due nuovi tribunali da istituire.

Tale soluzione appariva e appare ragionevole ed equilibrata.

Non potendo tuttavia eludere i vincoli della legge delega, il Governo ha scelto l'istituzione immediata di un solo nuovo tribunale, riservando l'istituzione di un secondo tribunale ad un separato provvedimento di legge.

La scelta della sede del comune di Giugliano è fondata sulla considerazione che il nuovo tribunale dovendo occupare fra le centotrenta e

le centocinquanta persone, non potevano essere scelte le sedi di Pozzuoli e di Marano in quanto non dotate di strutture idonee, mentre il comune di Giugliano avrebbe una maggiore capacità di autofinanziamento.

L'argomentazione del Governo, pur se meritevole di attenzione, non appare tuttavia seriamente valutabile in quanto non sono stati forniti elementi per valutare su quale base e quali parametri il comune di Giugliano avrebbe maggiore capacità di autofinanziamento.

Va infine considerato che diversi Comuni interessati hanno fatto pervenire alla Commissione documentazione circa la disponibilità di terreni, immobili e finanziamenti sufficienti al fine di garantire, pressoché senza spesa, l'istituzione dei nuovi uffici giudiziari.

Tribunale di Palermo

Le dimensioni del circondario di Palermo sono le meno congestionate in riferimento alla popolazione servita rispetto alle altre aree interessate (circa un milione di abitanti).

La discussione avvenuta in Commissione e i documenti pervenuti ripropongono per Palermo quanto il consiglio giudiziario lo scorso anno ebbe ad esprimere.

In quella sede, si affermò che l'istituzione di cinque sezioni distaccate di tribunale realizzata con il decreto legislativo n. 51 del 1998 potesse essere valutata positivamente al fine di decongestionare il tribunale.

In quella medesima sede, il procuratore generale della Repubblica di Palermo sostenne, rimanendo tuttavia in minoranza, che occorreva invece intervenire aggregando alcune sezioni distaccate (Bagheria e Corleone) al circondario di Termini Imerese.

Le scelte che il Parlamento ha effettuato in sede di legge delega non consentono di tener ferma la decisione assunta nel luglio 1998 del consiglio giudiziario di Palermo, in quanto indicando Palermo tra le cinque aree metropolitane maggiormente congestionate, si è ritenuto che si dovesse intervenire o con l'istituzione di un nuovo tribunale o ridisegnando i limiti delle circoscrizioni, attribuendo sezioni distaccate di Palermo ai tribunali vicini.

Non essendo ragionevole prevedere un secondo tribunale a Palermo, considerata la non eccessiva presenza di abitanti, il Governo al fine di decongestionare il tribunale del capoluogo siciliano, ha ritenuto di dover intervenire ridefinendo i confini del circondario.

Dopo aver motivato con ragionevolezza la scelta di non trasferire il Comune di Bagheria ad altro tribunale, in quanto esso è integrato con Palermo in modo assai radicato, il Governo ha selezionato altre sezioni distaccate aggregandole ai circondari di Termini Imerese e Sciacca.

Particolarmente difficile è stata la discussione in Commissione sull'inserimento nel circondario di Sciacca, sito in provincia di Agrigento, di alcuni Comuni più prossimi alla città di Palermo, i cui amministratori hanno fatto pervenire osservazioni critiche; particolarmente ampia e approfondita è stata la discussione riguardo l'inserimento nel circondario di Sciacca del comune di San Giuseppe Jato (e dei Comuni di San Cipirello, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana).

È stato sostenuto che «il prezioso patrimonio di esperienze e diretta conoscenza che il tribunale di Palermo ha di San Giuseppe Jato e di Corleone rischia di vanificarsi e di rimanere inefficace con il loro trasferimento ai tribunali di Sciacca e di Termini Imerese a causa del livello obiettivamente assai inferiore della conoscenza storica e attuale che essi hanno di quello specifico contesto mafioso».

È stato inoltre osservato – da parte del Consiglio superiore della Magistratura – che la soluzione proposta dal Governo avrebbe «gravi conseguenze sotto il profilo delle misure di prevenzione che finirebbero per essere affidate al questore di Palermo e al procuratore della Repubblica di Sciacca (quanto al potere di proposta) nonché al tribunale di Agrigento (quanto alla competenza decisoria)».

Questa ultima considerazione appare assolutamente irrilevante. Considerando le dimensioni ormai internazionali del crimine organizzato e la necessità di coordinamento non si comprende perché si ponga il problema delle difficoltà ed anzi delle gravi conseguenze che deriverebbero dal fatto che il questore di Palermo debba proporre misure di prevenzione al tribunale di Agrigento anziché a quello di Palermo.

Più seria appare invece l'osservazione che in Senato è emersa, circa il rischio di un affievolimento nel contrasto alla criminalità organizzata, essendo minore il patrimonio di memoria storica e di conoscenza degli specifici contesti mafiosi nel Corleonese e nello Jato da parte dei magistrati dei tribunali di Sciacca e Termini Imerese rispetto a quelli di Palermo.

Si osserva tuttavia che i magistrati non palermitani hanno certamente qualità professionali ed esperienza nella lotta alla criminalità organizzata tali da non far temere che l'impegno nella lotta alla mafia possa essere attenuato. La decongestione dell'area metropolitana di Palermo, così come il Governo riterrà più opportuno attuare, determinerà una migliore razionalizzazione del sistema ordinamentale e potrà consentire un più efficace impegno nell'attività di controllo giurisdizionale.

Circoscrizioni notarili

Da ultimo si ritiene di dover sottoporre all'attenzione del Governo il problema relativo alle circoscrizioni notarili così come emerso sia dai documenti inviati dal Consiglio nazionale del Notariato e sia dalla discussione avvenuta in Commissione.

Al fine di poter rendere più chiaro il problema occorre muovere dalla normativa di riferimento.

Il R.D.L. 28 dicembre 1924 n. 2124 reca due norme di particolare rilievo in quanto di raccordo tra le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie e le modifiche dei distretti notarili:

a) una prevede l'automatismo tra circoscrizione notarile e circoscrizione giudiziaria («qualsiasi modificazione nella circoscrizione territoriale, o nella sede, dei tribunali produce analoghe variazioni nei corrispondenti distretti notarili, con decorrenza dalla medesima data»: si veda articolo 2, primo comma, della normativa citata sopra);

b) un'altra norma stabilisce che, allorquando si istituisce un nuovo tribunale, e si crea un nuovo distretto notarile, questo rimane riunito a quello cui apparteneva il maggior numero delle sue sedi («nel caso di istituzione di un tribunale, il corrispondente nuovo distretto notarile rimane riunito a quello a cui apparteneva il maggior numero delle sue sedi, salvo che si provveda altrimenti giusta le disposizioni indicate nel primo comma»: si veda l'articolo 3, secondo comma, della stessa fonte).

Va ricordato che lo schema di decreto legislativo in titolo avrà efficacia a partire dal centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del provvedimento stesso).

Il provvedimento medesimo, poi, si preoccupa esclusivamente delle circoscrizioni giudiziarie, ma non dell'impatto che le modifiche potranno avere su altri assetti territoriali.

Nè il provvedimento si è preoccupato delle correlate modificazioni territoriali sulla tabella dei distretti notarili.

La creazione di tribunali non pone problemi, perché il nuovo distretto che ne consegue sarà automaticamente riunito al distretto confinante di maggior respiro (rispettivamente Roma e Napoli) e pertanto l'ambito territoriale per i notai interessati potrà continuare come prima.

Va peraltro precisato che molti circondari giudiziari (e quindi i connessi distretti) sono stati ridisegnati con l'inclusione o l'esclusione di determinati Comuni, con le intuibili conseguenze sul luogo di stipula dell'atto.

E sorge qui l'unico problema che pone il nuovo assetto territoriale: intervenire per evitare che il nuovo assetto territoriale del tribunale determini un impatto negativo nell'assetto territoriale dei distretti notarili. Si pensi al notaio di una piccola sede che si trova in un ampio distretto, è difficile sapere quanta parte delle scelte operate dal notaio per accedere a quella sede sia stata dettata dal collegamento intuibile che detta sede poteva avere con l'essere situata in un ampio distretto, oppure dal collegamento con centri urbani finitimi.

L'esame di questi equilibri di ponderazione del peso economico delle varie sedi potrà avvenire soltanto in sede di revisione tabellare.

Si pone allora il problema di come intervenire.

Il modo radicale d'intervento potrebbe essere quello di svincolare la tabella notarile dall'assetto territoriale dei tribunali, specie adesso che la sistemazione circoscrizionale degli uffici giudiziari è in fase di continua evoluzione.

In linea di principio, una dissociazione tra circoscrizione giudiziaria e circoscrizione notarile non dovrebbe suonare dirompente, considerato che già adesso esiste questa dissociazione in tutti i casi di distretti riuniti, ove si verifica che la circoscrizione territoriale che delimita la competenza del notaio (il distretto riunito, appunto) è ben più ampia di quella che delimita la competenza giudiziaria dei singoli Tribunali.

Sembra, cioè, maturato il momento di ritenere non più automatico e insopprimibile il rapporto tra circoscrizione giudiziaria e circoscrizione

notarile, considerato che la logica che presiede all'istituzione e alla frantumazione di un distretto ubbidisce a proprie regole autonome, del tutto diverse da quelle che presidiano l'assetto territoriale della magistratura.

Allorquando si procede, infatti, all'individuazione di un comune come sede notarile, il ministero della Giustizia effettua una serie di valutazioni che non sono circoscritte alla sede, ma che coinvolgono tutto il territorio nel quale la sede è inserita, nel senso, insomma, che il servizio notarile va riguardato non Comune per Comune, ma tenendo conto dell'intero territorio distrettuale nel quale la sede trovasi inserita.

Analogamente, quando un notaio si trasferisce ad altra sede, egli valuta non soltanto la potenzialità economica e le esigenze organizzative della nuova sede, bensì quelle dell'intero distretto, considerato che il notaio, anche per atti compiuti strettamente in sede, è costretto a una serie di collegamenti che vanno ben oltre il territorio della sede: si pensi al catasto, all'ufficio del registro, alla conservatoria dei registri immobiliari, al registro delle imprese, ai contatti con l'autorità di pubblica sicurezza, per citare gli aspetti più rilevanti.

Di qui l'opportunità di valutare in modo autonomo, con la specificazione del caso, tutte le esigenze che sottostanno alla predisposizione della tabella delle sedi.

Si suggerisce, pertanto, al fine di evitare che, nei successivi provvedimenti legislativi di riordino delle circoscrizioni giudiziarie, si incorra nell'errore di non tenere in alcun conto le esigenze alla base della tabella notarile, di provvedere con apposita norma che prescriva la non applicabilità ai distretti notarili dell'attuale normativa in quanto già disciplinati dalla tabella vigente adottata con decreto ministeriale 30 luglio 1997e dalle previsioni tabellari successive.

Si dovrà, altresì, prevedere l'abrogazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89; dell'articolo 3, secondo comma, del Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e degli articoli 1, 2 e 3 del R. D. L. 28 dicembre 1924, n. 2124.

In conclusione, la Commissione giustizia del Senato esprime parere favorevole allo schema di decreto legislativo n. 565, sottoponendo all'attenzione del Governo le osservazioni critiche sopra esposte, raccomandando la loro giusta valutazione e la possibile ricezione nell'attuazione della riforma prospettata.

La Commissione prende atto delle osservazioni espresse dalla 5^a Commissione nelle quali si sottolinea che il Governo dovrebbe far risultare più esplicitamente che le variazioni degli organici sono tutte compensative e che gli interventi di revisione di alcuni circondari nonché l'istituzione di sezioni distaccate saranno effettuate senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, la Commissione ritiene di dover sottolineare, essendo stata oggetto di ampie e approfondite discussioni, la considerazione, soggetta a lettura ed interpretazione non sempre convergente, che l'esigenza di rifondare l'ordinamento giudiziario su criteri di maggiore razionalità ed efficienza non possa eludere l'impegno di pervenire, al fine di rendere com-

piuta la riforma iniziata con l'istituzione del giudice unico, alla ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie, con il conseguente adeguamento delle sezioni distaccate, e alla istituzione di nuovi tribunali all'interno delle circoscrizioni che per la gravosità del carico di lavoro o la eccessiva complessità degli uffici giudiziari non consentono un razionale uso delle risorse disponibili».

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Calvi a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, nei termini e con le osservazioni risultanti dalla proposta da lui stesso testé illustrata.

La seduta termina alle ore 9,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

251^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 14,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario TOIA risponde all'interrogazione 3-03255 del senatore Migone, relativa alle elezioni politiche e amministrative svoltesi il 7 novembre scorso in Guatemala.

Con riferimento al primo quesito dell'interrogante, fa presente che non è ancora pervenuto il rapporto degli osservatori internazionali, ma l'opinione generale è che le operazioni di voto siano state sostanzialmente corrette, salvo casi particolari e tenuto conto anche delle peculiari condizioni di quello Stato. Nella maggior parte del paese non si sono verificati incidenti di rilievo e anche la partecipazione al voto è stata abbastanza soddisfacente.

Nel caso specifico del comune di Quetzaltenango, le elezioni sono state annullate, senza spiegazioni plausibili, dalle autorità amministrative e ora dovrà pronunziarsi in via definitiva il tribunale elettorale supremo. Si tratta di un caso che solleva grandi perplessità, anche perché in tale città la minoranza maya è fortemente rappresentata e vi sono state interessanti esperienze che ne hanno favorito la partecipazione alla vita democratica.

In considerazione del fatto che il prossimo 26 dicembre si svolgerà il secondo turno delle elezioni, il Governo ritiene che un passo diplomatico diretto, in questo momento, potrebbe provocare delicati problemi. Peraltro ciò non esclude che possa essere investita del caso la missione delle Na-

zioni Unite in Guatemala, al fine di tutelare le minoranze da eventuali prevaricazioni.

Dopo aver auspicato che anche al secondo turno possa esservi una partecipazione di alcuni parlamentari italiani al monitoraggio internazionale, fa presente che la mozione approvata alcuni mesi fa dal Senato impegna il Governo a esercitare pressioni, affinché sia insediata una commissione per il chiarimento delle responsabilità dei delitti commessi durante il passato regime. A tal riguardo, informa che recentemente il Governo del Guatemala ha compiuto alcuni passi verso l'istituzione di tale organismo.

Il presidente MIGONE si dichiara soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione, con cui ha inteso sollecitare l'attenzione del Governo italiano verso questa delicata fase del processo di pacificazione del Guatemala. Peraltro tale pacificazione può avvenire solo nella verità, come aveva ben compreso monsignor Girardi, barbaramente assassinato, che concepiva lo sforzo per chiarire le responsabilità storiche come la premessa per il superamento della conflittualità.

In tale contesto, risulta inaccettabile la decisione di annullare le elezioni amministrative a Quetzaltenango, poiché penalizza proprio una comunità in cui si erano fatti significativi passi avanti verso il consolidamento della democrazia e la tutela delle minoranze.

Il sottosegretario TOIA risponde all'interrogazione 3-03111 dei senatori Demasi e Cozzolino, concernente l'attività dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. Premesso che le visite ispettive rappresentano uno degli strumenti ordinari attraverso cui l'amministrazione esercita una vigilanza sul funzionamento degli uffici, fa presente che in alcuni casi si rendono necessarie ispezioni mirate all'accertamento di presunte irregolarità di cui l'Ispettorato ha avuto notizie. Peraltro tale attività si svolge nella massima trasparenza, poiché il titolare dell'ufficio sottoposto ad ispezione è sempre informato delle risultanze – che sono ovviamente comunicate anche al vertice politico e amministrativo del Ministero – e sono poi possibili ulteriori accertamenti, eventualmente anche con la nomina di un funzionario istruttore.

L'Ispettorato generale ha ovviamente un suo archivio, in cui sono conservati documenti inerenti alla sua attività istituzionale, ma ciò non può autorizzare nessuno ad affermare che vi sia una schedatura del personale del Ministero degli affari esteri, né tanto meno che l'Ispettorato abbia creato per ogni dipendente un fascicolo personale parallelo, comunque denominato. Per quanto riguarda infine gli scrutini dei dipendenti ai fini degli avanzamenti di carriera, le procedure in vigore, del tutto conformi alle norme in materia, assicurano la collegialità e la non interferenza politica, in quanto il personale è scrutinato da commissioni composte da funzionari ed è previsto un vaglio finale del consiglio di amministrazione.

Il senatore DEMASI si dichiara insoddisfatto per la genericità delle risposte ai suoi quesiti, che si basavano invece su informazioni dettagliate

e sulla conoscenza di fatti specifici. In particolare, ribadisce che presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero vi è un fascicolo parallelo per qualsiasi dipendente per il quale vi sia stata una segnalazione, persino anonima. Se di tale fascicolo si tiene conto anche ai fini degli avanzamenti di carriera, è evidente che il Ministero va ben al di là della discrezionalità amministrativa.

Le affermazioni rassicuranti del Sottosegretario possono essere quindi accettate solo come un augurio per il futuro, anche perché è interesse del Ministero fugare ogni dubbio sulla sua correttezza nella gestione del personale. Segnala infine che in alcuni casi sono stati sottoposti a ispezioni e poi perseguiti funzionari che hanno avuto incidenti con il personale subalterno, e non già gli autori di tali spiacevoli episodi.

Il presidente MIGONE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

193^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(4243) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(4260) *COSSIGA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin».*

(4270) *MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli».*

(4281) *PARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin».*

(4287) *SEMENZATO e Athos DE LUCA. – Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia.*

(4289) *DI PIETRO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche.*

(4299) *STIFFONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin».*

(4350) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto con esiti separati: parere favorevole)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge il senatore LORETO, incentrando in particolare la sua attenzione sul disegno di legge n. 4243, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo

79, comma 1 del Regolamento. Chiarisce che la Commissione in sede consultiva dovrà incentrare la sua attenzione solo sugli aspetti di sua competenza, ossia su quelli relativi ai profili militari. Rilevato, quindi, che il disegno di legge n. 4260 tratta prevalentemente materia di competenza di questa Commissione, propone per ciascuno dei disegni di legge l'emissione di un parere non ostativo alla Commissione di merito per quanto di competenza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DOLAZZA premette che la lista Mitrokhin è da intendersi come un mero elenco di nomi e soggiunge che sarebbe opportuno esprimere un parere favorevole, ma invita a specificare nel testo dell'articolo l'obbligo dei servizi segreti di operare con fedeltà verso la istituenda Commissione e di evitare qualsivoglia forma di ritardo o comunque di ostruzionismo nei suoi riguardi.

Il senatore MANCA sottolinea che il *dossier* in titolo è scaturito da fonti militari e che è stato reso pubblico per merito delle pressioni del Parlamento e in particolare della opposizione. Preannuncia quindi un parere nettamente favorevole ai disegni di legge all'esame.

Il senatore GIORGIANNI, apprezzata la relazione del senatore Loreto, invita a tenere in particolare attenzione l'aspetto (di cui soprattutto al disegno di legge n. 4270) dell'accertamento della verità in ordine ai finanziamenti illeciti. L'istituenda Commissione dovrà verificare se i meccanismi legislativi sono adeguati all'accertamento del fenomeno del finanziamento illegale della politica: infatti, certi fenomeni patologici non sono stati pienamente chiariti dalle indagini. Pur riconoscendo che la magistratura ha svolto un lavoro meritevole ed apprezzato, afferma che non si conosce con esattezza l'ampiezza del grave fenomeno. Appare doveroso che il Parlamento si occupi di ciò per acclarare se le risorse economiche ed umane a disposizione della Giustizia siano state adeguate e quindi se si siano compiuti accertamenti giudiziari parziali. A conclusione dell'inchiesta il Parlamento, al di fuori di ogni ipocrisia, dovrà verificare se vi è la possibilità e la volontà di trovare una soluzione politico-giudiziaria che eviti di consegnare alla storia certa cronaca giudiziaria recente e che risolva sostanzialmente il modo del trattamento differenziato tra i responsabili del fenomeno del finanziamento illegale. In verità, a prescindere da possibili deviazioni o disfunzioni e quindi da possibili responsabilità individuali, non può sfuggire che, certo non per colpa della magistratura, ma per ragioni varie, solo alcuni responsabili sono stati perseguiti.

Il senatore PALOMBO reputa doveroso sottolineare il dato politico che, entro i confini dell'istituenda inchiesta, andranno inseriti molti aspetti militari. Così facendo, sarà possibile giungere a risultati concreti e con ogni probabilità si giungerà ad altre importanti verità. Si dichiara, quindi,

e per evidenti motivi, favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta.

Il senatore PORCARI, dopo aver aderito ai giudizi favorevoli sull'istituzione della Commissione d'inchiesta, invita a tener conto che essa permetterà al Paese di aumentare il livello di conoscenza della verità. Del *dossier* va verificata la veridicità e gli eventuali comportamenti antinazionali di cittadini italiani, come pure l'ampiezza delle eventuali iniziative poste in essere in danno dell'Italia. Conclude esprimendosi a favore della Commissione che dovrà operare in ambiti non ristretti. Si dichiara altresì d'accordo con l'intervento del senatore Giorgianni.

Il senatore PELLICINI aderisce all'impostazione favorevole ad un'ampia delimitazione dell'ambito dell'inchiesta. Reputa in particolare interessante approfondire il profilo relativo alle connessioni avute con l'estero, in anni passati, dal Partito Comunista Italiano; solo così sarà possibile creare il presupposto per una vera pacificazione nazionale.

Il senatore MARINI rileva con soddisfazione l'ampiezza del consenso in favore dell'inchiesta sul *dossier* e registra con piacere le parole spese in favore della sua estensione anche al fenomeno del finanziamento illecito della politica, per di più senza limitazioni temporali. Condivide quanto dichiarato dal senatore Giorgianni in ordine ai benefici effetti dell'azione della magistratura e, al contempo, in ordine alle dannose ripercussioni che la corruzione economica ha avuto sul tessuto nazionale.

Il senatore NIEDDU, premessa la evidente unanimità dei consensi circa l'istituzione della Commissione d'inchiesta, reputa utile che la Commissione difesa concentri la sua attenzione sui profili di sua competenza, e invita a riflettere se sia il caso di mettere a disposizione della futura inchiesta strutture dei servizi segreti, delle quali persino l'autorità giudiziaria ordinaria non si avvale. Segnala che tale scelta si espone anche al sospetto di incostituzionalità.

Il senatore JACCHIA, con riferimento al disegno di legge n. 4260, esprime parere nettamente favorevole, sia nel merito che per le parti relative alle competenze della Commissione.

Il senatore TABLADINI condivide la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta e apprezza la sensibilità politica mostrata in questo frangente da quelle forze politiche che, in apparenza, sembrano essere colpite dalla divulgazione del *dossier*.

Replica il relatore LORETO ribadendo che la Commissione difesa in sede consultiva non è tenuta a deliberare sull'istituzione della Commissione d'inchiesta, bensì a suggerire alla Commissione affari costituzionali in quale misura prendere in considerazione profili d'ordine militare. Pro-

pone, quindi, per ciascun disegno di legge l'emissione di un parere favorevole alla istituzione della Commissione e all'utilizzazione di tutti gli organi e servizi statali del settore Difesa per l'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità.

Nei termini suddetti, la proposta è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R SM Aeronautica n.15/99 relativo all'acquisizione ed all'integrazione sui velivoli d'attacco dell'A.M. dei sistemi di guida per armamento di precisione (n. 583)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)
(R139 b00, C04^a, 0067°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Previa verifica del numero legale, la proposta di esprimere parere favorevole del relatore MANCA è posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

231^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA***(4336) Misure in materia fiscale****(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47****(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato****(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente COVIELLO fa presente che sono stati trasmessi alla Commissione dal Presidente del Senato quattro disegni di legge definiti dal Governo come «collegati» alla manovra finanziaria per l'anno 2000. Ricorda che le recenti modifiche regolamentari prevedono che, in caso di provvedimenti collegati presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della Commissione bilancio, accerti se essi rechino disposizioni omogenee e riguardino i settori indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e richiamati nella risoluzione approvativa.

In relazione al disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (A.S. 4338), rileva che le norme appaiono omogenee e, trattandosi di materia specificamente richiamata nella risoluzione approvativa del Docu-

mento di programmazione economico-finanziaria, conformi alle indicazioni prescritte in relazione al contenuto dei disegni di legge collegati.

Per ciò che concerne il disegno di legge in materia di apertura e regolazione dei mercati (A.S. 4339), le disposizioni relative a diversi settori (assicurativo, agricolo, edilizio, imprese, telecomunicazioni, trasporti) sono finalizzate ad un obiettivo univoco, consistente nella liberalizzazione e nel potenziamento di talune attività. Per quanto di competenza, il provvedimento sembra quindi direttamente richiamare gli interventi di apertura e regolazione dei mercati contenuti nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria; segnala, peraltro, che in relazione al Capo III (articoli da 5 a 12) concernente l'istituzione e la disciplina del fascicolo dei fabbricati, occorrerebbe acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine agli effetti di tali disposizioni sull'operare del mercato immobiliare.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge recante misure in materia fiscale (A.S.4336), osservando che esso appare omogeneo nel suo contenuto e inquadrabile nella definizione riportata nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria relativa alla razionalizzazione, semplificazione e neutralità del prelievo tributario, nonché al rafforzamento di misure per il contrasto dell'evasione. Sembrano invece non rispondenti a tali finalità l'articolo 13 (Forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari), nonché gli articoli 18 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline), 19 (Norma interpretativa in materia di facoltà di riscatto, di alloggi, di edilizia residenziale pubblica), 20 (Concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto) e 21 (Realizzazione di immobili del Ministero delle finanze) che potrebbero trovare migliore collocazione nel disegno di legge n. 4338; analogamente, segnala l'articolo 24 (Razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali) che potrebbe trovare collocazione nel disegno di legge n. 4339.

Il disegno di legge relativo alla repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincolo (A.S. 4337), benché omogeneo per materia, non appare compreso nei contenuti elencati nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria. Rileva, peraltro, che alcune disposizioni, recate in particolare dall'articolo 3, prevedono l'acquisizione al patrimonio dello Stato degli immobili per i quali non siano realizzate la demolizione ed il ripristino dei luoghi; qualora tale evenienza – peraltro eventuale in quanto rappresenta uno dei possibili esiti del procedimento complesso disciplinato nei diversi articoli del Capo I – si consideri funzionale all'obiettivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le predette disposizioni potrebbero essere meglio collocate nel disegno di legge n. 4338. Occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se tali norme possano, inoltre, rientrare nell'ambito di interventi per la razionalizzazione del prelievo tributario e per il rafforzamento di misure per il contrasto dell'evasione delle imposte collegate ai beni immobili.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo essersi riservato di trasmettere valutazioni ulteriori sui disegni di legge in esame e concordato con le osservazioni del Presidente in ordine al disegno di legge n. 4338, ritiene che le disposizioni contenute nel Capo III del disegno di legge n. 4339, relativo al fascicolo dei fabbricati, pur finalizzate a incrementare la trasparenza del mercato immobiliare, possano essere anche opportunamente ricondotte – trattandosi di individuare strumenti di deterrenza contro l'abusivismo in corso d'opera – al provvedimento mirante al contrasto dell'abusivismo edilizio. Concorda, inoltre, con le osservazioni del Presidente in ordine al disegno di legge recante misure in materia fiscale, evidenziando peraltro come alcuni articoli segnalati possano essere ricondotti ad una logica di omogeneità rispetto all'intero provvedimento; si sofferma, a titolo di esempio, sull'articolo 19 che inserisce nell'asse successorio il diritto di riscatto di immobili pubblici. In relazione al disegno di legge n. 4337 relativo all'abusivismo edilizio, infine, dopo aver riconosciuto che le disposizioni per il contrasto all'abusivismo non sono direttamente richiamate dalla risoluzione, concorda con le osservazioni del presidente Coviello che profilano la possibilità di inserire tali interventi nell'ambito dei provvedimenti sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare o sul contrasto dell'evasione fiscale; ritiene peraltro che, tenuto conto del particolare rilievo, debba essere privilegiata la compattezza del testo.

Il senatore FERRANTE sottolinea la necessità di acquisire dal Governo ulteriori indicazioni in ordine alle materie trattate nell'ambito dei disegni di legge collegati, anche al fine di risolvere i problemi di coordinamento tra gli impegni assunti nei vari settori e le competenze del Parlamento sulle singole materie.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver preliminarmente evidenziato che non è tuttora disponibile lo stampato di tre dei disegni di legge in esame, dichiara di condividere i rilievi critici del presidente Coviello, pur non concordando con le argomentazioni finalizzate a inserire tali disposizioni nell'ambito di quanto prescritto dalla risoluzione; fa presente, altresì, che alcuni articoli possono essere difficilmente considerati coerenti con le indicazioni della risoluzione e che è necessario acquisire dal Tesoro elementi informativi ulteriori. Evidenzia, poi, che si interviene nuovamente sulla normativa relativa alle dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato, pur avendo affrontato tale questione di recente nell'ambito della finanziaria per il 2000: si dimostra, in tal modo, l'inadeguatezza e l'incapacità di procedere ad una effettiva dismissione degli immobili statali. Analogamente, in relazione alle misure fiscali, nell'auspicare che non si pervenga ad un eccessivo allargamento del disegno di legge nel corso dell'esame, lamenta l'inutile appesantimento della normativa tributaria che aumenta l'onere per i cittadini e rende incerta l'applicazione.

Il senatore MORO, lamenta anch'egli la mancata disponibilità degli stampati dei disegni di legge in esame, si sofferma sul Capo III del dise-

gno di legge n. 4339, evidenziando l'inopportunità di decidere innovazioni normative solo sulla base di avvenimenti straordinari.

Il sottosegretario MATTIOLI, nel replicare al senatore Moro, fa presente che i numerosi eventi tragici che negli ultimi anni hanno coinvolto immobili hanno comportato la predisposizione delle disposizioni del Capo III del disegno di legge n. 4339 sin dal febbraio del corrente esercizio e la loro valutazione da parte degli ordini tecnici e delle associazioni di condomini e di amministratori di condomini. Si sofferma, infine, sulla stretta connessione tra tali disposizioni e quelle relative all'abusivismo edilizio contenute nel disegno di legge n. 4337.

Il presidente COVIELLO propone, quindi, di rinviare l'espressione del parere sui disegni di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

304^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60» (n. 572)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Esame: parere favorevole).

(R139 b00, C06^a, 0036^o)

Riferisce alla Commissione il senatore GAMBINI, il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo si compone di due soli articoli, il secondo dei quali apporta mere correzioni formali.

L'articolo 1, invece, rinvia al 31 dicembre 2000 l'entrata in vigore della disposizione relativa alla nuova determinazione dell'imponibile degli introiti derivanti dall'utilizzo degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Per questo tipo di apparecchi, esclusi quelli meccanici, il decreto legislativo n. 60 del 1999, attuativo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1988, n. 288 (legge delega relativa all'imposta sugli spettacoli) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2000, che l'imposta sia assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi. Tali schede, contenenti il codice identificativo dell' esercente, sono distribuite dal Ministero delle finanze. Precedentemente, l'imponibile era determinato forfetariamente dal Ministro delle finanze, secondo aliquote calcolate su introiti medi.

Per gli apparecchi meccanici continuano invece ad applicarsi le misure forfetariamente determinate con il decreto del Ministero delle finanze.

Lo schema di decreto in esame – continua il relatore – rinvia semplicemente l'applicazione della nuova modalità di determinazione dell'imponibile a dopo il 31 dicembre 2000, considerate le difficoltà tecniche di predisposizione delle schede magnetiche.

Si apre il dibattito.

Il senatore ALBERTINI si esprime favorevolmente sul provvedimento.

Il sottosegretario VIGEVANI dichiara di condividere la relazione del senatore Gambini ed invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il presidente GUERZONI, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole senza osservazioni, che viene quindi approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STANISCIA chiede al Presidente di svolgere in Commissione una audizione del dottor Basile, presidente dell'Ente tabacchi italiani, in merito al piano di riassetto di tale ente.

Il presidente GUERZONI si riserva di valutare tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

368^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri: Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI: Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri: Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri: Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri: Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI: Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri: Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue la discussione generale. Il senatore MARRI, premesso di condividere senz'altro la necessità di una riforma dell'ordinamento scolastico a quasi un secolo dalla riforma Gentile, osserva tuttavia che a giudizio di Alleanza Nazionale ciò non comporta necessariamente il totale stravolgimento dell'assetto attuale: riordino non equivale infatti ad azzeramento dell'esistente, tanto più che diversi segmenti del sistema formativo vigente risultano estremamente validi.

L'evoluzione del sistema economico nel senso della mondializzazione, prosegue il senatore Marri, rende senz'altro di maggiore evidenza l'inadeguatezza del sistema scolastico attuale; è tuttavia inaccettabile che il tassello più importante della riforma scolastica si fondi su principi ideologici che fanno capo all'elaborazione socio-culturale della Sinistra e che il Gruppo Alleanza Nazionale non può evidentemente condividere.

Nel rendere nota la presentazione di un apposito disegno di legge sottoscritto da tutte le forze del Polo, egli propone poi che la Commissione istituisca un Comitato ristretto per l'esame delle diverse proposte di legge presentate, nell'auspicio che la maggioranza ed il Governo non abbiano intenzione di «blindare» il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e consentano all'opposizione di fornire il proprio contributo.

Analogamente, si augura che la Commissione dia corso alle richieste di audizioni pervenute, onde poter ascoltare la voce dei diretti interessati alla riforma. Nessun motivo di particolare urgenza può infatti a suo giudizio essere addotto, stante la lunga attesa che la riforma ha comunque dovuto subire in tutti questi anni.

Quanto ai contenuti del disegno di legge sottoscritto dal Polo, egli anticipa che esso mantiene inalterata la durata complessiva del ciclo di studi a tredici anni, nella consapevolezza che il danno culturale conseguente ad una sua compressione a dodici non possa essere recuperato negli anni successivi soprattutto per coloro che optano per l'avviamento al lavoro. La proposta del Polo valorizza poi la scuola elementare quale necessario raccordo fra scuola materna e scuola secondaria, ripristinandovi il docente unico, sia pure affiancato da docenti specialisti per alcune materie, quali la musica, l'educazione fisica o la lingua straniera. Il disegno di legge prevede poi, con riferimento alla scuola superiore, un biennio diversificato con particolare riguardo alla scuola superiore del lavoro, nonché un triennio per la prosecuzione degli studi nell'area umanistica-scientifica-linguistica, ovvero in quella umanistica-tecnica-professionale.

Conclude ribadendo l'auspicio che all'opposizione sia garantita la possibilità di contribuire ad una riforma di così grande rilievo.

Il senatore ASCIUTTI ricorda anzitutto brevemente le principali innovazioni legislative in materia di ordinamenti scolastici: la riforma della scuola materna nel 1991, che innovò il precedente ordinamento risalente al 1969; la riforma della scuola elementare nel 1990 e la conseguente introduzione del «modulo», che modificava il precedente ordinamento risalente al 1928; l'istituzione della scuola media unica nel 1962 ad opera del primo governo di centro-sinistra, con la corrispondente soppressione del-

l'avviamento al lavoro. Rileva invece che l'ordinamento della scuola secondaria superiore risale tuttora a regi decreti degli anni Venti-Trenta, mentre la formazione professionale, disciplinata nel 1978 dalla legge n. 845, è stata riordinata nel 1997 con la legge n. 196, i cui regolamenti attuativi non sono stati tuttavia ancora emanati.

Egli si sofferma poi sul documento di lavoro del Ministero della pubblica istruzione propedeutico all'elaborazione della riforma, contestando anzitutto l'affermazione in esso contenuta che lo sviluppo delle nuove tecnologie e l'affermazione di una sempre più massiccia informatizzazione abbiano determinato una precoce obsolescenza di tutti i saperi. Conviene invece che l'innalzamento della qualità dei saperi richieda una riduzione della loro quantità e che obiettivo prioritario del sistema formativo debba essere essenzialmente quello di «insegnare ad apprendere», ai fini della formazione di cittadini effettivamente liberi e coscienti.

Il predetto documento ministeriale, prosegue il senatore Asciutti, contiene peraltro palesi contraddizioni: anzitutto, esso afferma che l'articolazione del ciclo scolastico in tre livelli è quasi del tutto scomparsa nell'Unione Europea, ma poi risulta corredato da una tabella da cui si evince che ben tredici paesi europei scandiscono ancora il proprio percorso formativo in tre fasi e che solo quattro paesi hanno adottato un sistema suddiviso in due cicli. Inoltre precostituisce soluzioni definite alla questione del futuro degli insegnanti attualmente in servizio nella scuola elementare ed in quella media, che invece dovrebbero essere demandate al confronto politico-parlamentare.

Nell'invitare dunque la maggioranza a porre particolare attenzione a non modificare le naturali leggi di crescita dell'individuo, articolando il percorso formativo su due soli livelli inevitabilmente molto diversi fra loro, egli auspica altresì che la Sinistra abbia il coraggio di assicurare alla formazione professionale pari dignità rispetto all'istruzione superiore, superando antichi pregiudizi.

Il senatore Asciutti lamenta poi la scomparsa, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 12 dell'originaria proposta del Governo, con il quale si intendeva sottrarre il monopolio dell'istruzione post-secondaria alle università. Invita quindi a fare chiarezza in ordine allo scenario finale relativo all'obbligo scolastico. Ricorda infatti che la legge n. 9 di quest'anno, con cui in via transitoria si innalzava l'obbligo di un anno, prefigurava un sistema a regime in cui l'obbligo fosse elevato complessivamente a dieci anni: poiché la riforma dei cicli in discussione non fa ritenere realistica un'ulteriore estensione dell'obbligo verso l'alto, pena un'interruzione dell'ultimo triennio, non resta che ipotizzare un'estensione dell'obbligo verso il basso, all'ultimo anno della scuola materna. In questo caso, sarebbe stato tuttavia preferibile avere il coraggio di stabilirlo fin d'ora.

Dopo essersi brevemente soffermato su alcune recenti circolari ministeriali, relative in particolare allo svolgimento delle gite scolastiche (che assicurerebbero i relativi fondi solo se destinate a determinati percorsi, ideologicamente segnati), nonché sull'adozione di libri di testo altrettanto

ideologicamente impostati, egli rileva poi che la riduzione del ciclo formativo complessivo da tredici a dodici anni si pone in correlazione con il corrispondente innalzamento da quattro a cinque anni del ciclo universitario completo. Non va tuttavia dimenticato, sottolinea, che l'università non rappresenta l'unica forma di prosecuzione del percorso formativo, per alcuni dei cui segmenti tale riduzione può al contrario apparire problematica. Critica altresì la scelta di ripetere, al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4216, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, già disposto dall'articolo 68 della legge n. 144 di quest'anno, la cui mancata attuazione dipende invece dalla perdurante assenza del relativo regolamento di attuazione.

Ringrazia conclusivamente il relatore per la disponibilità manifestata a recepire i suggerimenti dell'opposizione, escludendo ogni tentazione di «blindatura» del testo approvato dalla Camera dei deputati. A tale fine si augura che il disegno di legge di riforma da lui stesso predisposto e sottoscritto dagli altri rappresentanti dell'opposizione in Commissione sia quanto prima assegnato alla Commissione e congiunto con i provvedimenti in esame.

Il senatore BEVILACQUA, ringraziando a sua volta il relatore per la dichiarata disponibilità ad un confronto sul merito del testo, annuncia che il Gruppo Alleanza Nazionale ritiene necessario effettuare un ciclo di audizioni prima di passare all'esame degli articoli. Non ritiene poi scandalosi né l'ipotesi che la riforma in esame sia ideologicamente orientata, né il fatto che il Ministro si sia avvalso di esperti appartenenti ad una precisa area culturale, come in realtà era suo diritto; il problema, piuttosto, è che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è così scarso di contenuti da rendere molto difficile l'espressione di qualsiasi giudizio o critica. Tolta infatti la diminuzione di un anno nella durata complessiva del ciclo di studi – diminuzione alla quale la sua parte politica è fortemente contraria, ma cui egli non annette eccessiva importanza – ben poco altro dice il testo, a parte una evidente contraddizione con la recentissima legge 20 gennaio 1999, n. 9, la quale ha prolungato in via transitoria di un solo anno la durata dell'obbligo scolastico, in vista però di un prolungamento di due anni. Ora il testo in esame dichiara invece che il prolungamento di un solo anno (a nove complessivi) ha carattere definitivo e strutturale.

Della ventilata fusione fra scuola elementare e scuola media in un unico ciclo della durata di sette anni (destinato quindi ad accorpare una scuola che notoriamente funziona bene ad un'altra che notoriamente versa in grave crisi) nulla si dice circa le modalità di integrazione, l'impiego dei docenti, il coordinamento.

L'oratore critica poi la mancata previsione, nell'ultimo biennio dell'istruzione obbligatoria, della facoltà di compiere attività di formazione professionale, certamente utili per chi sia orientato non a proseguire gli studi, una volta adempiuto l'obbligo, ma a inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. Più in generale il testo non sembra contenere alcun elemento capace di affrontare le radici strutturali del degrado da cui è colpita la scuola

italiana, degrado che – lo hanno evidenziato recenti indagini – si manifesta in forma specialmente accentuata nel Mezzogiorno. Al riguardo egli respinge le giustificazioni addotte dal Ministro Berlinguer, secondo il quale i problemi della scuola nel Mezzogiorno sarebbero effetto, e non causa, dei problemi generali della società meridionale. Al contrario, egli è convinto che l'arretratezza del Mezzogiorno e la difficoltà di avviare un processo virtuoso di sviluppo derivino dalla inadeguata o distorta presenza dello Stato in quella parte del Paese.

In conclusione, richiamate tutte le forze politiche ad un più alto profilo di attenzione sui problemi della scuola – che non si dimostra con il proliferare delle legghine – conclude sottolineando come la riforma dei cicli scolastici debba avere un'attuazione attenta e progressiva e richieda forme di verifica a lungo termine, distese nell'arco di molti anni.

Il senatore BISCARDI dichiara che la riforma in esame – uno degli elementi qualificanti dell'intera legislatura e del dibattito politico e culturale degli ultimi anni – ha suscitato critiche di segno opposto, a suo avviso entrambe errate: per alcuni infatti essa è troppo scarna, mancando dell'indicazione di contenuti, mentre per altri è perfino ridondante. Al riguardo egli richiama la storica riforma Gentile – invero caratterizzata da un preciso orientamento ideologico e da un forte asse culturale – segnalando come essa recasse solo norme essenziali e nessun enunciato di principio o filosofico. L'anima di quella riforma, in realtà, si rinviene nell'articolazione degli ordini e gradi di scuole, nella indicazione delle materie, nel peso attribuito alla filosofia intesa come storia della filosofia, nell'impostazione storicistica dello studio della letteratura. È quindi evidente che il processo di riforma dell'ordinamento scolastico deve muovere da una essenziale legge quadro. Quanto poi all'assenza di un asse culturale caratterizzante il testo in esame, lamentata anche da alcune voci della maggioranza, egli osserva che tale elemento è intrinseco ad una scuola che rifletta l'egemonia di un orientamento culturale o ideologico, così come avveniva nella scuola gentiliana e avviene oggi nelle scuole non statali ad ispirazione religiosa; ma la scuola della democrazia non può fondarsi su alcun asse culturale dominante, se non sulla critica, sul dialogo, sul pluralismo culturale. Da ciò nasce il suo giudizio non positivo sulla indicazione delle finalità proprie dei vari cicli di scuola contenuta nel testo in esame (tentazione cui peraltro non si sottrae neppure il testo del Polo), fra i quali manca invece la sottolineatura del primato del dialogo.

Se il testo in esame rappresenta lo scheletro della riforma, il contenuto sarà nei programmi curriculari ed è su questi ultimi – non certo sul primo – che si potrà verificare il carattere democratico o meno della riforma, messo in dubbio dall'opposizione. Al senatore Bevilacqua replica poi che il testo in esame non è indifferente, poiché – al contrario – reca talune importanti affermazioni a carattere innovativo. Fra queste gli piace sottolineare l'attestazione circa il carattere di vera e propria scuola del primo ciclo (quello dell'infanzia) con il conseguente impegno della Repubblica ad assicurare a tutti i bambini la possibilità di frequentarlo. Ri-

chiama quindi il valore della scuola elementare, da tutti ormai riconosciuta come nucleo fondamentale del sistema scolastico italiano e il ruolo prezioso svolto nella storia d'Italia dai maestri elementari, categoria poco considerata e peggio retribuita. Quanto poi alla scuola media, la legge che la istituì era di altissimo profilo, ma ebbe applicazione non felice, anche per lo scollamento prodottosi sul versante del raccordo con la scuola elementare. Solo da ultimo, con la progressiva diffusione dei cosiddetti istituti comprensivi, da lui sostenuta, tale scollamento va almeno parzialmente colmandosi.

Invita quindi il Governo a fornire una chiara risposta circa la struttura della futura scuola di base, che a suo avviso dovrebbe fondarsi sul modulo 5 + 2, pena il rischio di riprodurre la vecchia scuola media. Va poi fatta chiarezza anche sulla durata dell'obbligo scolastico, che a suo avviso andrebbe elevato a dieci anni, mantenendo invece al diciottesimo anno l'obbligo formativo; egli ritiene comunque che il triennio della scuola secondaria debba rivestire un carattere soprattutto culturale, rinviando a fasi successive la preparazione professionale. Il biennio, invece, dovrebbe avere una forte caratterizzazione autonoma, prevedendo il 50 per cento di materie comuni, il 35 per cento circa di materie propedeutiche e il 15 per cento circa di materie opzionali.

In conclusione, l'imbarazzo dell'opposizione manifesta a suo avviso la difficoltà di opporsi pregiudizialmente ad una riforma importante, il cui esame d'altra parte non può risolversi in una incondizionata accettazione ma deve condurre agli opportuni affinamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

333^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Adda (n. 132)**

(Parere al Ministro dei lavori pubblici: favorevole)

(L014 078, C08^a, 0029^o)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Gianbattista Del Pero, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Dopo che il senatore CASTELLI ha annunciato che non parteciperà alla votazione (giudicando inutile il parere di una Commissione parlamentare su una nomina con rilevanza meramente locale) e che il senatore TERRACINI ha dichiarato il suo voto di astensione, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori BALDINI, CARPINELLI, Athos DE LUCA (in sostituzione del senatore Sarto), Lorenzo DIANA, ERROI, MICELE (in sostituzione del senatore Besso Cordero), PAPPALARDO (in sostituzione del senatore Falomi), PETRUCCIOLI, RESCAGLIO, ROGNONI, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio la proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti favorevoli e una astensione.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

302^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore BEDIN ricorda che è dal 1992 che non è più vigente una legge pluriennale di spesa per le attività agro-forestali, anche se non sono mancati finanziamenti «in attesa» ed «in previsione» di un nuovo «quadro normativo sostanziale di riferimento» (l'ultima legge di programmazione di spesa è la n. 752 del 1986, legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura, prorogata dalla legge n. 201 del 1991, emanata con l'intento di coprire l'intervallo fino all'entrata in vigore della successiva legge pluriennale di spesa agro-forestale e comunque non oltre il 1992). Osserva quindi che a distanza di otto anni si affronta sul piano normativo tale importante questione. Il disegno di legge, trasmesso dalla Camera, è stato presentato dal Governo oltre un anno fa – sostitutivo di una precedente iniziativa legislativa governativa – ed è stato profondamente modificato rispetto al testo originario, sia nelle dimensioni di spesa, che negli attori degli interventi: le innovazioni introdotte, per la maggior parte, non sono di iniziativa parlamentare, bensì del Governo, che ha proposto i cambiamenti alla luce dei cambiamenti nel quadro di riferimento.

Il relatore Bedin richiama quindi le priorità fondamentali enunciate nella relazione di accompagnamento al disegno di legge originario del Governo (riequilibrio territoriale dello sviluppo, rilancio dell'occupazione, sostenibilità dello sviluppo), ricordando che la finalità dell'iniziativa è

di assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nel settore, con la partecipazione di tutti gli operatori: rileva al riguardo che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati tiene conto delle modifiche intervenute nella imputazione delle competenze per gli interventi di politica agricola, alla luce in particolare di quanto previsto dallo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto scorso) in materia di trasferimento di risorse, non solo finanziarie, alle regioni in applicazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, con la conseguenza che il testo tiene conto del «taglio», ammontante a circa 550 miliardi effettuato in applicazione del decreto n. 112 del 1998: peraltro più che di taglio alle risorse finanziarie, occorre fare riferimento ad un trasferimento finanziario dallo Stato alle regioni, in linea con la nuova struttura e le nuove funzioni del Ministero.

Se il cambiamento di scenario – prosegue il relatore – richiede non solo valutazioni contabili, ma anche indirizzi politici, è opportuno che la relazione al disegno di legge del Governo sia integrata con alcune note, relative all'articolo 3 (che diano conto dei contenuti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del resto non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), di modo che resti nell'*iter* della legge il senso della profonda trasformazione cui sono sottoposti gli interventi legislativi pluriennali di spesa. Dopo aver richiamato le dichiarazioni sia dei rappresentanti regionali, che del sottosegretario Bassanini circa l'importanza dell'accordo del 5 agosto («destinato ad incidere profondamente per affrontare nel modo migliore le sfide poste dal sistema agricolo nell'imminente applicazione di Agenda 2000») il relatore ribadisce l'importanza di acquisire una valutazione ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali: tale valutazione dovrebbe essere corredata anche da una analisi dell'attuazione data all'articolo 3, comma 8, della legge n. 549 del 1995, collegato alla finanziaria per il 1996, che, predisponendo un meccanismo di federalismo fiscale con la costituzione di fondi propri regionali, pari a 1130 miliardi (costituiti dal gettito sui prodotti petroliferi e dalla integrazione perequativa), costituisce un importante tassello del processo in corso, utile da valutare anche ai fini dell'attuazione che sarà data all'articolo 2 del disegno di legge per la parte riguardante il documento programmatico agro-alimentare.

Gli obiettivi del provvedimento in esame, secondo le indicazioni del Governo e sulla base del testo approvato dalla Camera, consistono nell'assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; nell'accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano; e, infine, nel promuovere lo sviluppo sostenibile e il riequilibrio del territorio. L'intento dichiarato risulta anche quello di individuare più agevoli procedure di spesa, disponendo di uno strumento normativo flessibile, collegato al documento di programmazione economico-finanziaria, quindi alla politica economica complessiva del paese (art. 1). Tale impostazione, in linea generale, appare condivisibile, anche per uscire da una

logica assistenziale, che portava a considerare il settore come un comparto a sé, nell'ambito dell'economia nazionale, e conseguentemente gli riservava un sostegno inadeguato e residuale, sia sotto il profilo quantitativo, che sotto l'aspetto degli strumenti di intervento, posto che è opportuno che la politica agricola non venga considerata come politica «per gli agricoltori», ma una politica per il paese.

Nel sottolineare l'intento innovativo mirante ad unificare, nel nuovo documento programmatico, i nuovi flussi finanziari destinati al settore, il relatore Bedin indica in modo analitico le previsioni del comma 7 dell'articolo 2, osservando che le dotazioni di spesa – che peraltro non paiono molto rilevanti avuto riguardo all'ampiezza degli obiettivi e alla molteplicità dei soggetti istituzionali – sono solo quelle specificamente recate dal disegno di legge medesimo, poiché le altre fonti di finanziamento sono previste dai singoli provvedimenti di riferimento.

Dopo aver precisato che il testo all'esame, all'articolo 2, comma 3, prevede uno stanziamento per il periodo 1999-2002, con una procedura di spesa collegata al documento di programmazione economico-finanziaria, sottolinea che un'ulteriore dotazione è prevista dall'articolo 3 (per assicurare alle regioni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite a seguito del completamento del processo di decentramento), mentre l'articolo 4 prevede uno stanziamento per attività di competenza esclusiva del Ministero. Precisa quindi che per il periodo 1999-2002, distinguendo fra le varie ripartizioni, i fondi recati dall'articolo 2 ammontano complessivamente a 800,6 (rispettivamente 499,3 mld per il 1999; 99,1 per il 2000; 101,1 mld per ciascuno degli anni 2001 e 2002); gli stanziamenti recati dall'articolo 3 ammontano a 540,7 mld per il 2000 e 2001 (successivamente si provvederà in legge finanziaria) ed infine gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 ammontano a 250 mld. per ciascuno degli anni 1999-2002, da ripartire con decreto del Ministro fra le diverse finalità previste dalla norma (Sian, ricerca e sperimentazione, associazioni e unioni nazionali dei produttori, tutela della qualità e repressione frodi, miglioramento genetico vegetale e animale svolto da associazioni nazionali, politiche forestali), mentre una quota specifica può essere riservata con particolare riferimento ai programmi realizzati dalle università e da altri enti pubblici di ricerca.

Il provvedimento appare, a suo avviso, senz'altro condivisibile nelle finalità, ma proprio per le profonde modifiche, cui l'evoluzione del quadro di riferimento ha indotto il Governo, necessita di chiarimenti o in sede emendativa o in sede di indirizzo attraverso ordini del giorno. In particolare il relatore ritiene singolare che il provvedimento, mentre si propone di unificare in un unico testo programmatico i flussi finanziari destinati al settore, preveda poi tre diverse procedure di spesa, in relazione alla proiezione temporale degli stanziamenti: per il 1999 lo stanziamento viene ripartito direttamente fra i regimi di aiuto previsti dal decreto n. 173 del 1998 (250 miliardi) e le iniziative già previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 423 del 1998 (cui vanno 249,3 miliardi per i programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e province

autonome; rate di mutui contratti in applicazione della legge n. 984 del 1987; attività realizzate dal Ministero). Per i fondi stanziati a decorrere dal 2000, il Ministero deve predisporre le linee di indirizzo e coordinamento degli interventi (e le indicazioni per la omogenea redazione dei programmi regionali) di intesa con la Conferenza Stato-regioni, alla luce di un quadro di riferimento assai complesso (vincoli internazionali e della PAC, indicazioni del DPEF, piattaforma programmatica di politica agricola nazionale), ai fini della emanazione di uno specifico documento programmatico agro-alimentare, da articolare in programmi delle regioni e province autonome, programmi di formazione professionale regionali e delle province autonome, programmi interregionali, attività di competenza del MIPAF, ai sensi del decreto legislativo n. 173 citato, programmi di intervento predisposti dalla società Sviluppo Italia, (con un generale potere sostitutivo in caso di inattività regionale).

Sul piano generale il relatore ritiene poi che vada posta una questione di fondo, inerente alla partecipazione del Parlamento nella determinazione delle scelte, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 2: se appare ragionevole la scelta di destinare immediatamente le risorse necessarie all'attività del Ministero (come prevista nell'articolo 4) si tratta di capire se sia comunque possibile al Parlamento un intervento di indirizzo o di verifica, anche nell'ambito del più generale ruolo programmatico del Parlamento relativamente alle valutazioni sui riparti di spesa; sarebbe altresì opportuno comprendere le ragioni della enucleazione, all'interno della previsione dell'articolo 4, solo di alcune delle competenze previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 173 (fermo restando che è in attesa di soluzione il problema delle produzioni fuori delle organizzazioni comuni di mercato). Quanto poi alla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento che ha sostituito il riferimento ai programmi della Ribs, all'interno della elencazione di cui al comma 7, dell'articolo 2, con il riferimento ai programmi della società Sviluppo Italia, ribadisce l'opportunità di conoscere il peso che il settore agricolo ha nelle attività della nuova società.

Conclusivamente, nel richiamare anche il tenore del parere di nulla osta, con osservazioni, reso dalla 5^a Commissione sul testo in esame, il relatore ricorda che in forza della legge n. 208 del 1999, è ora possibile operare il rifinanziamento per più anni all'interno della Tabella D della legge finanziaria, mentre nella Tabella D della legge finanziaria *in itinere* si prevede solo il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo in agricoltura, costituito dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999, per farvi affluire le risorse destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, e dagli articoli 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 173: ritiene quindi opportuno che sia chiarito il collegamento fra tale previsione e quanto previsto dalla legge finanziaria *in itinere*.

Conclusivamente, ribadisce che si tratta di una «relazione aperta» al contributo che il Governo riterrà di dare, proprio in considerazione del rilievo del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ripristina una

procedura pluriennale del tutto innovativa, con l'apporto determinante delle regioni (al fine anche di conoscere la corrispondenza fra procedure di spesa e stanziamenti regionali e quelli per le azioni di competenza del MIPAF).

Il senatore RECCIA chiede la parola per rappresentare un problema pregiudiziale rispetto all'avvio della discussione generale, ritenendo opportuno chiedere al Governo di ritirare il provvedimento, che ha subito così profondi rimaneggiamenti e modifiche, per presentarne uno nuovo, adeguato al nuovo quadro normativo e finanziario vigente, sul quale reimpostare la discussione e il confronto fra legislativo ed Esecutivo. Ritiene poi che la stessa circostanza che vede la discussione del provvedimento in sede deliberante costituisca più che altro una «offesa» al mondo agricolo, tenuto conto che le somme stanziare sono veramente esigue, a fronte delle esigenze del settore. Ritiene che chi ha la responsabilità politica di un settore debba fare un vero «esame di coscienza», fornendo risposte puntuali su una questione, quella della approvazione di una vera legge pluriennale, che costituisce il nucleo centrale delle politiche a favore del settore primario. E, d'altronde, lo stesso tenore della relazione svolta dal relatore si configura, a suo avviso, come un giudizio assai critico nei confronti dell'operato del Governo: più che iniziative da parte delle forze di opposizione (che potranno essere assunte una volta chiarita la posizione del Governo), è lo stesso Governo che deve assumere iniziative e prendere atto della insussistenza degli interventi legislativi in discussione.

Il presidente SCIVOLETTO chiede se l'intervento del senatore Recchia configuri o preannunci la presentazione di una vera e propria questione pregiudiziale, cioè che la discussione non debba avere luogo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

Il senatore CUSIMANO interviene per precisare che alla luce delle affermazioni svolte dal relatore e comunque di un esame oggettivo del testo (che appare a suo avviso largamente superato) emerge con chiarezza che il provvedimento non reca interventi nuovi, trattandosi in gran parte di fondi di competenza delle regioni oppure di fondi, come quelli previsti dall'articolo 4, già di competenza del Ministero. Ribadisce pertanto l'invito al Governo a ritirare il provvedimento per presentarne uno nuovo, preannunciando sin d'ora che, ove il Governo non accolga tale invito, potranno essere prese in considerazione e poste in atto altre iniziative previste dal Regolamento.

Si svolge quindi un ulteriore breve dibattito di carattere incidentale sull'ordine dei lavori.

Il relatore BEDIN interviene per una precisazione sottolineando che oggettivamente il provvedimento in discussione è stato – come da lui stesso più volte ribadito nel corso della relazione illustrativa – profonda-

mente aggiornato e modificato alla luce dei mutamenti intervenuti nel quadro giuridico e finanziario di riferimento (e quindi non per un mutamento di opinione ma per tenere conto anche di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-regioni lo scorso 5 agosto in materia di trasferimento di risorse, anche finanziarie, e di competenze al livello regionale di governo); peraltro conviene sull'esigenza che il Governo fornisca una valutazione esaustiva del testo in discussione. Ribadisce conclusivamente che occorre comunque dare piena e tempestiva attuazione al federalismo in agricoltura, comunque integrando e precisando il testo o attraverso emendamenti o attraverso la presentazione di ordini del giorno, nella consapevolezza che tardarne la approvazione sarebbe comunque in contrasto con la volontà politica emersa nell'accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il senatore PREDÀ osserva che il provvedimento, datato sicuramente per effetto delle modifiche intervenute nel quadro di riferimento, è stato comunque profondamente innovato e rielaborato nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, richiamando comunque l'attenzione su un dato di grande importanza e cioè da un lato sull'entità delle risorse stanziare (pari a circa 750 miliardi per il solo 1999) e dall'altro sull'importanza di recuperare, a livello legislativo e finanziario, un orizzonte finanziario pluriennale per gli interventi nel settore agricolo. Se quindi ritiene più che opportuno che il Governo fornisca i chiarimenti e le precisazioni richiesti dal relatore, ritiene che è altresì opportuno valorizzare il ruolo pienamente propositivo delle sedi parlamentari (per esempio a fronte di una formulazione, dell'articolo 4, che appare troppo vaga e generica). Nel ritenere che sussista la disponibilità per introdurre eventuali correzioni e precisazioni secondo le linee di intervento prefigurate dal relatore (o proposte emendative o ordini del giorno), giudica altresì che sia importante evitare di «perdere» stanziamenti che rischiano di rimanere virtuali, valorizzando il ruolo della programmazione triennale, l'apporto delle regioni, e la nuova strumentazione programmata prevista.

Il senatore BUCCI rileva preliminarmente che il provvedimento presenta contraddizioni fra le finalità di ordine generale che intende perseguire e il quadro delle risorse finanziarie, assolutamente inadeguato agli obiettivi: se pertanto si può convenire con l'importanza, in linea teorica, di una procedura di programmazione, la questione va valutata in concreto e alla luce del quadro finanziario. Manifesta quindi contrarietà a proseguire il dibattito fino a che il Governo non abbia fornito adeguate risposte.

Il senatore ANTOLINI si associa alle considerazioni del senatore Bucci.

Il sottosegretario FUSILLO, nel far rilevare che il Governo ha fornito un contributo positivo alla discussione che si è sviluppata presso l'altro ramo del Parlamento, assicura sin d'ora la disponibilità a fornire i chiari-

menti e le precisazioni richieste, sin dalla prima seduta che potrà essere convocata nella prossima settimana.

Assicura altresì disponibilità a riferire, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, nella medesima seduta, in merito all'attuazione data alla OCM pomodoro e alle vicende connesse.

Il presidente SCIVOLETTO, alla luce del dibattito incidentale svoltosi, chiede se si può convenire di rinviare il seguito della discussione in attesa dei chiarimenti preannunciati dal Governo, precisando che, una volta forniti tali chiarimenti, i senatori intervenuti potranno decidere se formalizzare o meno le ipotesi procedurali preannunciate.

Il senatore BUCCI conviene sulla proposta del Presidente, riservandosi di formalizzare una eventuale questione sospensiva solo dopo aver ascoltato i chiarimenti che il rappresentante del Governo potrà fornire.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4204 e 4210, congiunzione con il disegno di legge n. 4241 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4241, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 4204 e 4210 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Riferisce alla Commissione il senatore MURINEDDU sul provvedimento n. 4241, di iniziativa del senatore Pianetta, che pure prevede interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata. Nel precisare che nella relazione illustrativa vengono analizzate con molta puntualità le ragioni di tale fitopatìa, il relatore osserva che il provvedimento prevede interventi sia sugli agenti patogeni, sia di estirpazione degli impianti colpiti: in particolare ritiene importante che il provvedimento prenda in considerazione anche interventi relativamente ai vivai sia perché parte integrante del settore viticolo, sia perché punto di origine del materiale vivaistico utilizzato per gli impianti. Quanto poi alla misura degli in-

terventi viene prevista una erogazione per piante e per ettaro: a tale riguardo ribadisce quanto già detto in relazione al disegno di legge n. 4204, di iniziativa del senatore Bettamio, ritenendo che sia difficile prevedere una misura dell'intervento con tali modalità, posto che in Italia manca ancora l'inventario e lo schedario dei vigneti. Conclusivamente, nel ribadire che i reimpianti debbono, a suo avviso, intervenire nelle stesse aree dei vini DOC, ritiene che vada affrontato il problema della dimensione finanziaria degli interventi, alla luce anche dell'accoglimento da parte del Governo di un specifico ordine del giorno volto ad individuare adeguate risorse finanziarie per tali provvedimenti. Conclusivamente, propone la congiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4204 (d'iniziativa del senatore Bettamio) e 4210 (d'iniziativa del senatore Saracco ed altri) in materia di interventi a favore delle produzioni vitivinicole danneggiate da organismi nocivi con l'esame del disegno di legge n. 4241 (d'iniziativa del senatore Pianetta) in materia di interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata.

La Commissione conviene di congiungere il seguito dell'esame congiunto degli A.S. 4204 e 4210 con l'esame dell'A.S. 4241.

Il senatore PIANETTA ringrazia il relatore per l'esautiva relazione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame, avvertendo che l'A.S. 4329, di iniziativa del senatore Bedin, potrà essere iscritto all'ordine del giorno non appena assegnato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E CONVOCAZIONE DELLO STESSO PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi al termine della seduta della Commissione prevista per le ore 15, non avrà più luogo. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà domani al termine della seduta della Commissione già convocata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

280^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il ministro per il commercio estero Fassino.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il ministro FASSINO risponde all'interrogazione 3-03174 presentata dal senatore Sella di Monteluca precisando che le questioni in essa sollevate sono relative in parte alla competenza del suo Ministero ed in parte a quella del Ministero dell'industria. Anche sulla base degli elementi forniti dallo stesso Ministero dell'industria, sottolinea che il settore facente capo al sistema moda, tessile, abbigliamento e calzature ha acquisito un ruolo strategico nell'ambito della produzione italiana. Ricorda, infatti, che tale settore contribuisce alla bilancia commerciale per circa 27 mila miliardi annui e che il 30 per cento della produzione dell'Unione europea ed il 30 per cento del valore della produzione mondiale risulta riferibile all'Italia. Si tratta, inoltre, di un settore in continua innovazione, dato che solo l'elevata qualità del prodotto consente il mantenimento della competitività delle aziende italiane. L'innovazione si estende, del resto, anche al meccano-tessile, in cui l'Italia è *leader* mondiale.

Dopo aver sottolineato che la produzione nel campo della moda e dell'abbigliamento è anche una componente essenziale dell'immagine dell'Italia nel mondo, il Ministro Fassino osserva che è indispensabile attuare forme di sostegno del settore. È evidente, infatti, che l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo (che possono produrre a costi molto ridotti) prende avvio spesso proprio nel settore tessile. Presso il Ministero del commercio con l'estero è stato pertanto istituito un tavolo di concertazione finalizzato ad individuare gli strumenti più idonei per tale sostegno.

Si tratta, in particolare, di attuare una più estesa riconoscibilità della produzione italiana nel campo della moda, dell'abbigliamento e delle calzature: attualmente, infatti, vi è una piena riconoscibilità di alcuni marchi specifici, ma non è ancora sufficiente il collegamento della produzione alla industria italiana, ciò che determina una penalizzazione per le imprese minori. Occorre, poi, rafforzare l'attività di promozione sui mercati esteri attraverso l'impegno diretto e il coordinamento dell'ICE. Il tavolo di concertazione dovrà inoltre intervenire per affrontare le carenze del sistema distributivo al fine di facilitare la ulteriore diffusione dei prodotti italiani ed integrare, anche dal punto di vista finanziario, i programmi di formazione.

Per ciò che si riferisce al mercato interno, ricorda che l'articolo 18 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria concernente la materia della ricerca e dell'innovazione tecnologica prevede uno stanziamento di 90 miliardi per contributi in conto capitale destinati al settore produttivo tessile, abbigliamento e calzature. D'altra parte, l'attività ordinaria dell'ICE e quella prevista dal tavolo di concertazione determinano finanziamenti per programmi di promozione pari a circa 40 miliardi nel prossimo triennio. Segnala, infine, che nel disegno di legge collegato concernente la regolazione dei mercati viene estesa la possibilità di utilizzare finanziamenti pubblici anche per le reti di *franchising*, con possibili effetti positivi soprattutto nel settore dell'abbigliamento.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ringrazia il Ministro per il suo intervento, ricordando di aver considerato opportuno che la risposta alla sua interrogazione, concernente i problemi del settore della moda e dell'abbigliamento, fosse affidata prioritariamente al Ministero del commercio con l'estero, sia per la sensibilità dimostrata dal Ministro Fassino, sia per il rilievo che il settore assume per l'*export*. Esprime, quindi, la propria soddisfazione per l'impegno con cui lo stesso Ministero del commercio con l'estero sta svolgendo le attività di propria competenza, anche se risulta evidente l'insufficienza degli stanziamenti a disposizione. Sarebbe anche opportuno prevedere un idoneo coordinamento tra le funzioni svolte dall'Osservatorio permanente per il sistema moda e quelle affidate al tavolo di concertazione cui si è richiamato il Ministro nel suo intervento. Particolare attenzione andrebbe poi rivolta alle attività di formazione.

Esprime altresì profonda insoddisfazione per il vistoso ridimensionamento dello stanziamento inserito nel disegno di legge collegato alla finanziaria. Ricorda, infatti, che nello scorso mese di settembre fu preannunciato un livello di contribuzioni pari a 350 miliardi di lire, che sono stati poi ridotti ai 90 miliardi di cui all'articolo 18 già citato dal Ministro. Ritiene opportuno un ulteriore approfondimento di tale aspetto, che riguarda principalmente le competenze del Ministero dell'industria.

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA***Elezione di un Segretario**

Il presidente CAPONI comunica che, in seguito al passaggio del senatore Pappalardo ad altra Commissione, è necessario procedere alla integrazione dell'Ufficio di Presidenza attraverso la elezione di un Segretario.

Indice, pertanto, la votazione a cui partecipano i senatori CAPONI, CAZZARO, DE LUCA Athos, DEMASI, D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI (in sostituzione del senatore Lago), LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PALUMBO, PONTONE, SELLA di MONTELUCE, VEDOVATO (in sostituzione della senatrice Squarcialupi), TRAVAGLIA e ZILIO.

Risulta eletto il senatore CAZZARO.

IN SEDE REFERENTE

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Rinvio dell'esame)

Il presidente CAPONI propone di rinviare lo svolgimento della relazione sul disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

395^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che i gruppi politici, aderendo all'invito da lui rivolto nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza, hanno designato i senatori Duva e Mulas a partecipare ai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero, che si terrà a Roma, il 2 e il 3 dicembre.

Comunica altresì che è disponibile il sunto dei lavori svolti dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Duva, concludendo l'illustrazione preliminare dei contenuti del disegno di legge n. 4068, nella seduta del 28 settembre, avanzò la proposta di procedere all'audizione informale, presso l'Ufficio di Presidenza, dei soggetti a vario titolo interessati dal provvedimento medesimo.

Il relatore DUVA sottolinea l'importanza di individuare interlocutori che siano rappresentativi delle parti sociali e delle professionalità maggiormente interessate dal provvedimento.

Il PRESIDENTE fa presente che già sono state avanzate richieste di audizione da parte della Confindustria, dell'Associazione bancaria italiana e della Federazione italiana del terziario avanzato. Tali richieste sono a suo parere senz'altro da accogliere. Propone di includere tra i soggetti da ascoltare anche le confederazioni sindacali più rappresentative e la Consulta italiana interassociativa della prevenzione, che riunisce varie associazioni operanti nel settore della sicurezza. Una volta definiti i soggetti da ascoltare, la Presidenza potrà predisporre uno schema di calendario delle audizioni che, comunque, dovrebbero iniziare una volta che sia stato esaurito il programma di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro, attualmente in corso e ormai prossima alla conclusione.

Conviene con la proposta del Presidente il relatore DUVA.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4159) Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BATTAFARANO introduce l'esame del provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che il testo presentato da parlamentari della minoranza alla Camera dei deputati – proposta di legge n. 4504 – in origine composto di quattro articoli, più tre allegati all'articolo 2, giunse all'Aula di Montecitorio con il parere contrario del relatore di maggioranza, deputato Michele Ricci; ricorda altresì che venne approvato solo l'articolo 1, probabilmente per assenze e sviste all'interno della maggioranza, mentre furono respinti i rimanenti tre articoli. Pertanto, il testo che giunge all'esame del Senato si presenta quanto meno incompleto.

L'unico articolo all'esame vorrebbe introdurre, per le associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva, dei lavoratori e dei datori di lavoro, e per le loro articolazioni organizzative, un obbligo di redazione e pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio.

La normativa vigente non prevede per i sindacati alcun obbligo generalizzato di redazione del rendiconto annuale di esercizio, ma solo obblighi in relazione alle attività di natura commerciale eventualmente svolte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Inoltre, possono riguardare alcuni aspetti dell'attività dei sindacati le disposizioni del decreto legislativo n. 460 del 1997 riguardanti gli oneri contabili

per la fruizione dei particolari benefici fiscali in favore degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gli articoli della citata proposta di legge n. 4504, respinti nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, disciplinavano le modalità di redazione del rendiconto annuale e le sanzioni applicabili in caso di violazione di dette disposizioni. La necessità dell'intervento con legge discenderebbe dunque, secondo i proponenti, dal fatto che si verrebbe ad imporre un nuovo obbligo a carico delle organizzazioni sindacali, non previsto dalla legislazione vigente, con le relative – e consistenti – sanzioni amministrative.

La disciplina proposta, tuttavia, appare in contrasto con il dettato dell'articolo 39 della Costituzione che, dopo aver affermato il principio della libertà dell'organizzazione sindacale, consente tuttavia una deroga allo stesso limitatamente alla possibile introduzione di obblighi di registrazione dei sindacati. Condizione per la registrazione dei sindacati, a sua volta richiesta per l'attribuzione di personalità giuridica e per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro con efficacia *erga omnes*, è soltanto quella che gli statuti degli stessi sanciscano un ordinamento interno a base democratica. La proposta di legge in esame, quindi, sancendo l'obbligo di redazione del rendiconto annuale e quello della sua pubblicazione, introduce forme penetranti di controllo sull'attività dei sindacati, contrastanti, come tali, con il principio della libertà dell'organizzazione sindacale e non rientranti nella deroga di cui al citato articolo 39 della Costituzione.

Gli obiettivi dell'intervento normativo, non individuati direttamente dalla norma, ma desumibili dalla relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 4504, sono quelli di assicurare una piena trasparenza alle attività dei sindacati e delle loro associazioni.

Nel complesso, tuttavia, la proposta di legge comporta oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi per le organizzazioni interessate.

Non sembra vi sia nulla da rilevare in merito al significato della disposizione all'esame, che deve essere valutata anche alla luce della proposta di legge originariamente presentata alla Camera: essa riprende, nella sostanza, i contenuti dei corrispondenti obblighi sanciti a carico dei responsabili dei partiti politici dalla legge n. 2 del 1997.

È peraltro evidente – prosegue il relatore – che la proposta di legge contrasta con il dettato dell'articolo 39 della Costituzione, che consente solo deroghe limitate e tassative al principio della libertà di organizzazione sindacale, nelle quali non possono sicuramente farsi rientrare le forme penetranti di controllo sull'attività dei sindacati contemplate dalla proposta stessa.

Inoltre, l'intenzione di assimilare la disciplina giuridica dei sindacati a quella già applicabile ai partiti politici non tiene conto della circostanza che questi ultimi godono di finanziamenti pubblici, a differenza dei primi, e che tale aspetto giustifica i controlli più penetranti cui essi sono assoggettati.

Non si comprende, poi, quali siano i reali obiettivi del provvedimento poiché la trasparenza già viene assicurata consentendo agli iscritti al sin-

dacato di accedere ai bilanci, mentre gli statuti e regolamenti interni dello stesso assicurano che sia seguito un metodo democratico nella loro formazione. Dal punto di vista fiscale, poi, i sindacati sono assoggettati alla normativa generale, senza alcuna forma di esenzione o privilegio.

In conclusione, il relatore osserva che il disegno di legge in titolo non appare né utile né costruttivo, e ne auspica pertanto la reiezione.

Il senatore MULAS esprime forti perplessità sulla scelta della Presidenza di affidare ad un componente della maggioranza il compito di relatore su un disegno di legge proposto, alla Camera, dalle forze politiche dell'opposizione: con tale scelta, che ritiene scarsamente corretta, si è inteso, a suo avviso, predeterminare l'esito della discussione, senza tenere nella dovuta considerazione la rilevanza e le implicazioni del provvedimento all'esame.

Già in passato un senatore membro della Commissione, all'epoca facente parte dell'opposizione ed oggi della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, pose in evidenza come la scelta dei relatori ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione è stata ed è tuttora tale da emarginare i parlamentari dell'opposizione. Invita pertanto la Presidenza della Commissione a riconsiderare la scelta del relatore effettuata in occasione dell'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge all'esame.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del senatore Mulas, pur ritenendo incongruo e non accettabile il richiamo ad una presunta scorrettezza della Presidenza, che, nella nomina del relatore del disegno di legge n. 4159, come per tutti gli altri provvedimenti, si è avvalsa della prerogativa riconosciutagli all'articolo 41, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale il Presidente è tenuto a riferire su tutti i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione, a meno che egli non deleghi un senatore a svolgere tale funzione. Inoltre, fa presente che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 43, la Commissione nomina il relatore per l'Assemblea al termine dell'esame in sede referente, con un procedimento che accerta in tale fase la formazione della maggioranza sui singoli provvedimenti. Nulla pertanto è stato predeterminato, e d'altra parte il senatore Mulas potrà sostenere la validità della iniziativa legislativa in titolo nel corso della discussione generale. Osserva infine che la saltuaria partecipazione dei parlamentari dell'opposizione ai lavori della Commissione rende quanto meno problematico l'affidamento del compito di relatore sui singoli provvedimenti, poiché l'adempimento di tale funzione richiede una presenza più assidua, per assicurare il buon andamento dei lavori.

Dopo che il senatore MULAS, con riferimento a tale ultima osservazione, ha obiettato che la scarsa assiduità dei parlamentari dell'opposizione potrebbe essere considerata anche la conseguenza dei reiterati atteggiamenti di chiusura da parte della maggioranza, il PRESIDENTE, preso atto di tale rilievo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(4275) *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri.

(115) *MANIERI ed altri: Norme in materia di congedi parentali*

(192) *SALVATO e CARCARINO: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari*

(345) *DANIELE GALDI ed altri: Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città*

(1000) *CAMO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate*

(1179) *Michele DE LUCA ed altri: Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al senatore Peruzzotti, che ha chiesto di intervenire nella discussione generale, ricorda che nel corso della sessione di bilancio l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, riconoscendo la necessità di accelerare l'*iter* parlamentare di approvazione del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati, in relazione alle notevoli aspettative che esso ha suscitato nella società, all'unanimità deliberò di chiedere alla Presidenza del Senato di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la richiesta di deroga al divieto di esaminare disegni di legge recanti maggiori spese o riduzione di entrate prima del voto conclusivo dell'Aula sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento. La mancata concessione della predetta deroga da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non ha fatto peraltro venire meno le ragioni dell'urgenza, e pertanto è auspicabile che, essendosi conclusa la sessione di bilancio, l'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo possa procedere con la necessaria celerità. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI manifesta innanzitutto apprezzamento per l'impianto normativo della prima parte del disegno di legge n. 4275, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sottolineando la valenza positiva che potrà avere lo strumento dei congedi parentali e familiari specialmente in rapporto alla realtà sociale e produttiva dell'Italia del Nord, ove si registra un tasso di occupazione femminile particolarmente elevato. Tale risultato va ascritto anche al merito della sua parte politica, la quale

ha contribuito in modo incisivo al miglioramento del testo. Qualche perplessità può sussistere peraltro sul tema dei congedi per la formazione, nonché in materia di tempi nelle città di cui al Capo VII, anche se, con l'accoglimento di alcuni emendamenti predisposti dai deputati della sua parte, le soluzioni normative elaborate sono sensibilmente migliorate.

Permangono invece consistenti dubbi sulle scelte prevalse in ordine al ruolo delle associazioni, non essendo giustificata la previsione per la quale i sindaci sarebbero tenuti ad effettuare consultazioni anche con associazioni di fatto promosse *ad hoc* in vista della definizione del piano territoriale degli orari di cui all'articolo 24 del disegno di legge n. 4275. Ancor meno condivisibile è la scelta di ricomprendere nel «tavolo di concertazione» di cui al successivo articolo 25 il prefetto, ciò che riflette un perdurante atteggiamento centralistico.

Per le ragioni esposte, il Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord non potrà andare al di là di un voto di astensione, a meno che il provvedimento venga modificato sotto i profili da ultimo da lui richiamati.

Il PRESIDENTE propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti in martedì 30 novembre alle ore 18, restando ferma la facoltà dei senatori che intendono ancora parlare in discussione generale di effettuare i loro interventi nelle prossime sedute.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (n. 568)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

(R139 b00, C11^a, 0027°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 novembre 1999.

Il senatore MULAS dichiara preliminarmente di concordare sull'opportunità di un coinvolgimento delle parti sociali ai fini della definizione di una normativa come quella in esame.

Manifesta poi perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 3 per la quale, per la validità delle sedute del comitato amministratore del Fondo di solidarietà, è necessaria la presenza di un *quorum* di sette componenti, senza che sia specificata la rispettiva derivazione. Al riguardo,

appare opportuno individuare un meccanismo che, ferma restando la necessità di evitare che si determinino paralisi operative in rapporto ad eventuali sistematiche defezioni dei rappresentanti facenti capo all'una o all'altra componente, sia garantita una maggiore rappresentatività del collegio.

Rileva poi come sia opportuno, con riferimento all'articolo 5, un chiarimento da parte del Governo circa le modalità di finanziamento dei programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

Sempre con riguardo all'articolo 5, occorre valutare attentamente la possibilità che la previsione di meccanismi di «scivolo pensionistico» possa determinare aspettative di un analogo trattamento nell'ambito di altri settori.

Più in generale, andrebbe verificato se sussista la possibilità di improprie sovrapposizioni fra diversi interventi normativi, in presenza di un'iniziativa del Governo volta a riformare in via generale il sistema degli ammortizzatori sociali.

Il senatore Roberto NAPOLI, dopo aver dichiarato di concordare sull'opportunità di predisporre appropriate forme di sostegno del reddito per i lavoratori del settore creditizio coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, rileva come si stiano purtroppo rivelando eccessivamente ottimistiche le previsioni formulate a suo tempo dal Governo, ad opera dell'allora sottosegretario Pizzinato, in occasione dell'esame delle misure a favore del personale dell'Alitalia, secondo le quali non vi sarebbero stati in prosieguo di tempo nuovi interventi di prepensionamento. Sottolinea poi l'opportunità di far sì che il costo delle misure previste dal testo in esame non si traduca in un aumento degli oneri a carico dell'utenza, ricordando come i cittadini e le aziende del Mezzogiorno già sperimentino un consistente differenziale a loro svantaggio negli interessi bancari rispetto alla media nazionale.

Appare inoltre opportuno precisare adeguatamente il regime delle incompatibilità nei confronti dei dipendenti che saranno ammessi a beneficiare degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all'articolo 5.

Intervenendo in sede di replica, il relatore GRUOSSO dà atto al senatore Mulas della fondatezza dei rilievi da lui formulati in ordine all'articolo 3, facendo presente di aver già considerato tale questione nel predisporre lo schema di parere. Per quanto riguarda invece l'articolo 5, non sembrano giustificate le preoccupazioni manifestate dallo stesso senatore Mulas, dal momento che non vi è in realtà la possibilità di un'estensione degli interventi posti a carico del Fondo di solidarietà, sia ordinari che straordinari, ad altri comparti occupazionali.

Dichiara poi di concordare con il senatore Roberto Napoli circa l'esigenza di evitare che le misure in esame determinino un aggravio del costo del denaro, riservandosi di modificare lo schema di parere da lui già predisposto in senso corrispondente.

Dà quindi lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento sul fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito cooperativo,

premessi che l'emanazione del regolamento interviene temporaneamente ben oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. la disposizione che figura al comma 2 dell'articolo 2 dovrebbe essere spostata all'articolo 1, come comma aggiuntivo dello stesso;

2. l'articolo 3 dovrebbe indicare esplicitamente le regole che presiedono alla designazione degli esperti di cui al comma 1 dello stesso articolo;

3. all'articolo 10 occorre correggere la progressione numerica dei commi;

4. all'articolo 15, correggendo un altro errore materiale, si dovrebbe fare riferimento al decreto ministeriale n. 477 e non n. 447;

raccomanda altresì al Governo:

di predisporre uno schema di regolamento analogo a quello in titolo per il settore della riscossione (*ex* esattorie), anch'esso interessato dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996».

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di parere predisposto dal relatore, conferendogli altresì il mandato di apportarvi la modifica da questi preannunciata nel corso del suo intervento.

Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (n. 569)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

(R139 b00, C11^a, 0028°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta dell'11 novembre 1999.

Dopo interventi dei senatori MULAS e Roberto NAPOLI, che richiamano brevemente le considerazioni già svolte in sede di esame del precedente provvedimento, il relatore MANZI dà lettura del seguente schema di parere, riservandosi di integrarlo, ove la Commissione gliene dia il mandato, con un richiamo all'esigenza di evitare che l'applicazione delle misure determini un aumento del costo del denaro:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento sul fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito,

premesso che l'emanazione del regolamento in esame avviene ben oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. la disposizione che figura al comma 2 dell'articolo 2 dovrebbe essere spostata all'articolo 1, come comma aggiuntivo dello stesso;
2. l'articolo 3 dovrebbe indicare esplicitamente le regole che presidono alla designazione degli esperti di cui al comma 1 dello stesso articolo;
3. all'articolo 15, correggendo un altro errore materiale, si dovrebbe fare riferimento al decreto ministeriale n. 477 e non n. 447;

raccomanda altresì al Governo:

di predisporre uno schema di regolamento analogo a quello in titolo per il settore della riscossione (*ex* esattorie), anch'esso interessato dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

di valutare, in relazione alla deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori istituiti all'articolo 6, se e in che misura vi siano riduzioni del gettito fiscale per il bilancio dello Stato, indicando, in tal caso, i mezzi per farvi fronte».

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di parere predisposto dal relatore, conferendogli altresì il mandato di apportarvi la modifica da questi preannunciata nel corso del suo intervento.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il senatore DUVA sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-03148, concernente il ricorso alla Cassa integrazione da parte della società «Edizioni repubblicane».

Il PRESIDENTE assicura il senatore Duva che si farà interprete della sua richiesta presso il Governo.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

282^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2322) BEVILACQUA. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri;

Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell’embrione umano

(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano

(2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano

(2433) ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni

(Esame e congiunzione dei disegni di legge nn. 68, 742, 2210, 2433, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 217, 546, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2322, 2350, 2963, 3276, 3381, 3891, 4048 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 217, 546, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2322, 2350, 2963, 3276, 3381, 3891, 4048, congiunzione con i disegni di legge nn. 68, 742, 2210, 2433 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 217, 546, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2322 2350, 2963, 3276, 3381, 3891 e 4048, sospeso nella seduta del 23 novembre 1999.

La senatrice Carla CASTELLANI preannuncia alla Commissione, su incarico del senatore Bevilacqua, che quest’ultimo ha deciso di ritirare il disegno di legge n. 2322, da lui presentato, al fine di accelerare l’*iter* di definizione dei provvedimenti in titolo.

Il presidente CARELLA prende atto della comunicazione della senatrice Castellani, facendo però presente che la decisione del senatore Bevilacqua dovrà essere formalizzata presso la Presidenza del Senato.

Il Presidente propone quindi alla Commissione la congiunzione con i disegni di legge in titolo dei disegni di legge nn. 68, 742, 2210 e 2433, tutti concernenti la tutela dell’embrione, che, precedentemente assegnati congiuntamente alla 2^a e alla 12^a Commissione, sono stati poi riassegnati a quest’ultima poiché la materia è trattata nel disegno di legge n. 4048, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva la congiunzione.

Il presidente CARELLA ricorda quindi che deve essere svolta la discussione generale.

Il senatore MANARA chiede la parola per rappresentare la propria difficoltà ad intervenire in discussione generale allo stato attuale dell’approfondimento delle tematiche, di carattere tecnico, giuridico ed etico, sottese ai disegni di legge in titolo.

Egli ritiene infatti che, senza un’adeguata acquisizione di elementi conoscitivi, il dibattito in Commissione rischia di essere caratterizzato dalla stessa superficialità che, a suo parere, può essere riscontrata nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati.

Il senatore DI ORIO, condividendo le osservazioni testè formulate dal senatore Manara, sottolinea il carattere spesso improvvisato del dibattito che si è svolto su un tema, quello della procreazione medicalmente assistita, che richiede invece puntuali approfondimenti, tenuto conto delle sue numerose e complesse articolazioni. A giudizio dei Democratici di Sinistra, pertanto, lo svolgimento di alcune audizioni rappresenta un'effettiva necessità al fine della elaborazione di un testo adeguato, dal momento che non può essere dato per scontato che tutti i parlamentari abbiano una conoscenza sufficientemente approfondita in materia, salvo casi particolari quale, ad esempio, quello del senatore Tomassini che vanta una specifica competenza professionale.

Il senatore Di Orio suggerisce in conclusione di svolgere le audizioni se non prima almeno dopo la discussione generale, prevedendo comunque la possibilità di una ulteriore serie di interventi da effettuare alla luce delle nuove acquisizioni che per tal via potrebbero emergere.

Premesso che in linea generale è prassi della Commissione svolgere audizioni in ordine ai disegni di legge concernenti temi di rilievo, il senatore MONTELEONE fa presente come, a suo parere, nel caso specifico, tenuto conto del contesto politico che caratterizza l'esame dei provvedimenti in titolo, lo svolgimento di audizioni non recherebbe alcun sostanziale contributo di chiarimento conoscitivo, ma determinerebbe soltanto un inutile ritardo, oltretutto inconciliabile con l'esigenza di rispettare il termine opportunamente fissato dalla Conferenza dei Capigruppo.

La senatrice BERNASCONI rileva che, essendo prassi consolidata della Commissione quella di svolgere audizioni di approfondimento nel corso dell'esame di provvedimenti di particolare rilievo, appare singolare che proprio nel caso della procreazione assistita, che pure riguarda un fenomeno sociale relativamente poco noto e comporta conoscenze tecniche specialistiche, si sostenga l'inutilità di ascoltare operatori ed associazioni del settore. Al riguardo va osservato come la richiesta di essere auditi sia stata formulata anche da associazioni di ispirazione religiosa, quale in particolare il *Forum* delle associazioni dei familiari. Non è nemmeno fondata l'affermazione secondo la quale la richiesta di audizioni nasconderebbe in realtà un intento dilatorio; al contrario è ravvisabile un'indebita forzatura delle regole di procedura parlamentare nella posizione di quanti si oppongono alla giusta richiesta di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di svolgere un dibattito in Commissione in tempi non soffocati.

Il senatore CAMERINI, associandosi alle osservazioni del senatore Manara, sottolinea come la procreazione medicalmente assistita sia materia di indubbia complessità tecnica, che necessita pertanto di un adeguato approfondimento di conoscenza, anche in relazione alle normative straniere, e coinvolga tematiche di natura etica, le quali devono poter essere discusse con sufficiente ampiezza. In quest'ottica appare certamente un errore quello di impedire le condizioni per lo svolgimento di un dibattito

che, per citare il cardinale Martini, dovrebbe essere informato ad un ascolto reciproco pacato e costruttivo.

Il senatore BRUNI afferma che gli argomenti addotti da quanti richiedono lo svolgimento di audizioni non sono tali da dissipare il sospetto che il vero intento da loro perseguito sia quello di portare il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati alle calende greche. In realtà la giusta esigenza di approfondire le tematiche ad esso connesse può essere direttamente soddisfatta attraverso lo studio, da parte dei singoli senatori, dell'ingente documentazione già disponibile.

Se non può essere messa in dubbio l'esigenza di varare un disegno di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, colmando così l'attuale carenza normativa, d'altra parte – sottolinea il senatore MIGNONE – la funzione istruttoria della Commissione non può essere sostanzialmente annullata dalla decisione della Conferenza dei Capigruppo che, fissando un termine temporale eccessivamente stringente, compromette di fatto la possibilità di condurre i necessari approfondimenti. Sembra pertanto opportuno invitare la Conferenza dei Capigruppo a stabilire un termine più ampio, in modo da consentire alla Commissione di svolgere un'adeguata serie di audizioni ed un ampio dibattito, assolvendo così al suo compito istituzionale nei confronti dell'Assemblea.

Il senatore PAPINI ricorda come, in occasione dell'esame del disegno di legge di delega concernente la riforma del Servizio sanitario nazionale egli, in qualità di relatore, propose alla Commissione, la quale accettò, di non svolgere alcuna audizione: tale scelta fu giustificata dal carattere squisitamente politico delle questioni connesse, fondamentalmente, alla opzione tra diversi modelli di sanità. La materia ora in questione, invece, prescinde da modelli e scelte di carattere precipuamente politico, avendo piuttosto attinenza a questioni di ordine etico e giuridico, e pertanto l'esigenza di svolgere audizioni e di condurre gli opportuni approfondimenti conoscitivi è effettiva e non nasconde alcun intento dilatorio.

Il senatore LAVAGNINI osserva come il clima politico in cui si sta svolgendo l'odierno dibattito non è mutato da quello che ha fatto sì che, essendo stato trasmesso sin dallo scorso mese di maggio il testo approvato dalla Camera dei deputati, soltanto ora, e su sollecitazione della Conferenza dei Capigruppo, si è in procinto di aprire la discussione generale. È evidente che le audizioni rappresentano un falso problema e che riproporne pregiudizialmente la richiesta è dimostrazione di una contrapposizione che, ove perdurasse, renderebbe la Commissione sede inadeguata anche per lo svolgimento di un lavoro istruttorio. Va in proposito ricordato come, in un clima politico ben diverso, nella passata legislatura la Commissione giunse alla elaborazione di un testo unificato il cui *iter* fu interrotto soltanto dalla anticipata conclusione della legislatura. È pertanto auspicabile, ed egli in tal senso si appella al Presidente, avviare finalmente

un franco ed aperto dibattito che, sfuggendo a logiche di sterile contrapposizione, consenta di affrontare le vere questioni, rispetto alle quali potranno successivamente essere effettuati gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari.

Il senatore IULIANO evidenzia che, in considerazione della natura dei temi evocati dai disegni di legge concernenti la procreazione medicalmente assistita, non è plausibile il determinarsi di divisioni esclusivamente politiche ed è comunque auspicabile evitare contrapposizioni oltranziste. In effetti un punto fondamentale della questione è rappresentato dalla circostanza che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento riguarda non più soltanto le tecniche di fecondazione assistita, ma contiene anche una normativa relativa alla tutela dell'embrione. Tenuto conto di questo elemento, e rilevando l'opportunità di abbandonare quegli accenti polemici che hanno nel recente passato caratterizzato il dibattito, non può negarsi l'esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, esigenza che peraltro non è incompatibile con l'altra, pure legittima, di imprimere una accelerazione all'*iter* legislativo. La Commissione infatti potrebbe, nelle prossime settimane, dedicare ai disegni di legge in titolo una serie di sedute straordinarie, al fine di licenziare per l'Assemblea un testo che rechi un contributo di miglioramento rispetto a quello trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore TOMASSINI sottolinea come il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti un importante punto di equilibrio, probabilmente il più avanzato possibile nell'attuale contesto e quindi non suscettibile di profonde modificazioni. Quanto alle manifestate esigenze di ulteriori acquisizioni conoscitive, sembra corretto ritenere che gli approfondimenti a suo tempo svolti dalla Commissione e quelli compiuti dall'altro ramo del Parlamento siano stati sufficienti, circostanza in qualche misura confermata dal fatto che a lui non sono pervenute richieste di audizioni da parte di operatori o di associazioni. La posizione del senatore Lavagnini appare pertanto perfettamente condivisibile: la Commissione inizi subito la discussione generale, terminata la quale, nel rispetto dei tempi assegnati dalla Conferenza dei Capigruppo, potranno eventualmente svolgersi le audizioni che si rendessero necessarie.

Auspicando il ripristino di un sereno e costruttivo clima di collaborazione all'interno della Commissione, anche la senatrice Carla CASTELLANI dichiara di condividere le richieste formulate dal senatore Lavagnini e concorda altresì con il senatore Iuliano in ordine alla possibilità di svolgere alcune sedute straordinarie per l'esame dei disegni di legge in titolo.

Dopo che il senatore DE ANNA ha fatto presente l'esigenza di accelerare i tempi per l'approvazione di un disegno di legge molto atteso dai cittadini, il presidente CARELLA, rispondendo al senatore Lavagnini, fa presente come tutte le decisioni in merito all'*iter* dei disegni di legge in

titolo siano state concordemente assunte in sede di Ufficio di Presidenza – per la precisione in una seduta dello scorso luglio alla quale il senatore Lavagnini non prese parte – e sono state poi puntualmente rispettate.

Il senatore MONTELEONE puntualizza, in relazione alla riunione dell'Ufficio di Presidenza testè ricordata dal Presidente, che la decisione di calendarizzare i provvedimenti relativi alla procreazione medicalmente assistita dopo la pausa estiva fu assunta accogliendo la richiesta di tutti i Gruppi di svolgere un'adeguata riflessione in materia.

Il presidente CARELLA dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPUS ricorda come l'approvazione del disegno di legge n. 4048 da parte della Camera dei deputati abbia dato luogo a polemiche piuttosto vive, tanto che alcuni esponenti dei Democratici di Sinistra giunsero ad affermare che un simile provvedimento non sarebbe mai diventato legge. In realtà il vero punto cruciale del provvedimento è dato dalla disposizione, di cui al comma 3 dell'articolo 4, che vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo: con tutta evidenza si tratta di un problema di carattere esclusivamente etico, alla soluzione del quale non sembra che lo svolgimento di alcuna audizione possa recare un effettivo contributo. Condividere tale scelta di fondo non significa peraltro rifiutare di introdurre nel testo approvato dalla Camera dei deputati le modifiche migliorative che si ritenessero opportune; in particolare, per quanto lo riguarda, il senatore Campus cita come non esente da dubbi e perplessità la disposizione recata dall'articolo 5 che consente alle coppie conviventi ma non coniugate la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione assistita. Critiche a singoli punti del testo, tuttavia, non possono giustificare la posizione, prima citata, di assoluta contrarietà al varo di un disegno di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, ove solo si abbiano presenti le gravissime carenze normative che attualmente caratterizzano il settore e che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati colma con disposizioni complessivamente apprezzabili. Sarebbe pertanto incomprensibile che, sia pure animati dalla ricerca del meglio, si compromettesse il varo di una legge tanto necessaria ed attesa, quando recentemente una maggioranza trasversale ha approvato senza modifiche, in seconda lettura al Senato, la legge di riforma dei trapianti nonostante contenesse una serie di errori tecnici che l'hanno resa di fatto inapplicabile, come ammesso davanti alla Commissione dallo stesso ministro Bindi.

In relazione all'ultima affermazione del senatore Campus, il senatore DI ORIO interviene per puntualizzare che, a suo giudizio, il ministro Bindi non ha affatto ammesso l'inapplicabilità della riforma sui trapianti, ma si è limitata a segnalare alcune difficoltà che il Governo è attivamente impegnato a superare.

Il presidente CARELLA, rispondendo ad una richiesta del senatore Campus, informa di avere ricevuto numerose richieste, da parte di operatori e di associazioni, di essere ascoltati in audizione in ordine alle tematiche connesse alla procreazione medicalmente assistita: sarà sua cura comunicare alla Commissione l'elenco delle richieste ricevute.

Rinvia quindi il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

370^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione nella quale prende innanzitutto la parola il senatore POLIDORO il quale esprime viva preoccupazione per l'impostazione prettamente industrialista ed economicista che è prevalsa in sede comunitaria nella stesura della direttiva 98/44; è significativo al riguardo che in Italia gli orientamenti caratterizzati da una spiccata attenzione per le tematiche della tutela della salute umana e dell'equilibrio ambientale siano stati sostenuti in modo trasversale, e cioè al di fuori da qualsiasi schieramento, il che è indice di un atteggiamento alquanto diverso da quello prevalso in sede europea. Da questo punto di vista potrebbe essere utile ricordare, a mò di esempio, quanto accaduto con riferimento al problema della denominazione di origine dell'olio d'oliva, allorché a livello comunitario emersero grosse difficoltà nel comprendere la richiesta avanzata dall'Italia di porre in evidenza l'origine territoriale del prodotto.

Purtroppo, l'impostazione che si è affermata a livello comunitario ha fatto passare in secondo piano aspetti delicatissimi come quello dei rischi che possono presentarsi, in ipotesi, anche per la salute umana per effetto delle sperimentazioni di nuove forme di colture, comprese quelle biologiche, specie laddove per questa via si tende ad ottenere produzioni sempre più resistenti all'attacco di agenti esterni e parassiti, senza bisogno di ricorrere a protezioni chimiche. Di ciò poco si parla, pur trattandosi di que-

stioni ancora tutte da approfondire. Sarebbe grave, in tale contesto, se l'approccio alla globalizzazione che oggi appare vincente portasse con sé una sempre minore attenzione verso i problemi richiamati; pertanto, a fronte di coloro che sostengono con convinzione la direttiva in titolo e, di conseguenza, il suo pronto recepimento, il ruolo della Commissione ambiente deve essere quello di chi vigila perché ciò avvenga con la massima attenzione ad una continua analisi di tutti i possibili effetti della diffusione delle biotecnologie.

Il senatore RIZZI esprime innanzitutto apprezzamento per la relazione del senatore Conte, il quale ha opportunamente evidenziato come il provvedimento in titolo pecchi per una certa mancanza di chiarezza e per una impostazione non del tutto condivisibile. E così il disegno di legge è stato assegnato in sede referente alla Commissione industria, rispecchiandone l'impostazione industrialista ed economicista; al riguardo, sarebbe utile verificare quali siano state le posizioni espresse dalle forze politiche dei diversi paesi in sede di Parlamento europeo, acquisendone i verbali delle sedute.

Il senatore LO CURZIO invita a non temere gli sviluppi tecnologici, laddove le relative iniziative siano soggette a rigoroso controllo; le esperienze siciliane in materia agricola inducono l'oratore a descrivere le colture idroponiche diffuse nell'isola per lo sviluppo agrumicolo: l'utilizzazione dell'acqua dolce, in condizioni di buona temperatura, ha ad esempio valorizzato la vocazione per il mercato alimentare nell'area di Pachino. Rispetto a tali beverage colturali, non v'è chi non veda come s'ingigantisca il rischio derivante dallo sversamento dei fermenti chimici esistenti in agricoltura: è perciò necessario rivolgere attenzione alla somministrazione di concimi (vi sono tipologie che entro tre mesi riescono a far crescere una pianta) ed agli effetti che essi possono avere sulla salute dei consumatori di prodotti agricoli.

Il senatore BORTOLOTTO ricorda la controversa procedura che ha dato luogo alla direttiva 98/44/CE nonché le successive vicende in sede contenziosa e quelle parlamentari strettamente connesse. In questa legislatura, la XIII Commissione della Camera dei deputati ha concluso un'indagine conoscitiva sulle nuove biotecnologie, approvando un documento conclusivo che evidenziava i rischi per l'ambiente e per la salute dei consumatori, esprimendo ampie preoccupazioni sulla brevettabilità degli organismi viventi; inoltre la XII Commissione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione impegnativa nei confronti del Governo, per ridiscutere la materia in sede europea.

Nonostante tali orientamenti abbiano raggiunto la massima espressione nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato il 10 marzo 1998, il 6 luglio del medesimo anno in sede comunitaria veniva emanata la citata direttiva: il Governo italiano ha adempiuto agli impegni parlamentari esprimendo voto di astensione, unitamente al Belgio, mentre

nella medesima sede i Paesi Bassi espressero voto negativo. Successivamente, l'Italia ha presentato ricorso contro la legittimità della direttiva alla Corte di giustizia europea; nell'intervento del governo italiano nella causa C-377/98, a sostegno del ricorso dei Paesi Bassi per l'annullamento della direttiva, la presidenza del Consiglio dei ministri ha anzi affermato la necessità di una ponderazione completa di beni primari come la tutela della vita, della salute, della natura e dell'ambiente. La direttiva consente invece di brevettare materie biologiche e, dunque, non assimilabili a materie morte, bensì vive e talora capaci anche di riproduzione; in tal modo si crea un nuovo diritto di proprietà industriale su sostanze che sino ad oggi non erano comprese nel campo dei beni brevettabili, con il risultato di legittimare possibili alterazioni degli stessi equilibri biologici naturali e con sviluppi potenzialmente negativi, non sempre prevedibili nel nesso tra le cause e gli effetti.

A fronte di tali circostanziate contestazioni – sotto il profilo della mancanza di un'appropriata analisi e motivazione della direttiva 98/44/CE per quanto riguarda la tutela della biodiversità – la presentazione del disegno di legge n. 4280 appare singolarmente elusiva delle problematiche sollevate non solo in sede parlamentare, ma da parte dello stesso Governo in sede comunitaria: se ne auspica pertanto il ritiro. La brevettabilità dei prodotti biotecnologici, del resto, non soddisfa neppure esigenze industriali, in quanto aprirà il mercato europeo alle multinazionali straniere penalizzando le aziende esistenti; la modifica genetica appare sempre più un mero pretesto per impadronirsi della produzione alimentare mondiale, privatizzando, mediante i brevetti, il patrimonio genetico che fino ad oggi è stato libero: il brevetto di semplici sequenze geniche non ancora collegate ad obiettivi di sfruttamento commerciale è nei fatti una «prenotazione» di genotipi per il cui utilizzo si dovranno poi pagare pesanti concessioni. Così si ignora il diffuso moto di rigetto del movimento dei consumatori nei confronti del cibo transgenico: oltre ai disinvestimenti già in atto nel settore, esso si esprime nel rifiuto (operato da parte delle maggiori catene di distribuzione alimentare) di includere sostanze manipolate geneticamente nei propri prodotti di marchio (con un impatto rilevante nei settori economici della produzione alimentare che si vale di biotecnologie).

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva, come proposto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo, ignora la competenza prioritaria dei Ministri della sanità, dell'ambiente e delle politiche agricole; l'invocato rispetto delle convenzioni internazionali è meramente apodittico, visto che la diffusione di organismi manipolati geneticamente porta ad una forte riduzione della biodiversità tutelata dalla convenzione di Rio del 1992. Non vi è nessun riferimento, inoltre, in merito all'applicazione del principio di precauzione (anch'esso proclamato a Rio de Janeiro), che implica la valutazione adeguata di tutti i rischi sulla salute e sull'ambiente e la possibilità di esercitare un controllo su di essi. Occorrerebbe invece il riconoscimento della specificità delle innovazioni biotecnologiche applicate sia alla materia vegetale che animale, lasciando uno spazio di discrezionalità ai diversi Stati nel grado e nelle modalità di tutela; un materiale

biologico preesistente allo stato naturale non può per definizione avere i requisiti di un'invenzione, essendo semmai brevettabile il procedimento per riprodurlo, se innovativo. Apparentemente la direttiva esclude dai brevetti il corpo umano, ma la negazione di questo principio è nell'affermazione (ugualmente contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera d)) secondo cui un elemento isolato del corpo umano – o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico – può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura è identica a quella di un elemento naturale.

Lamentata l'ambiguità dell'articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4 (non essendo possibile decidere *ex ante* se un determinato procedimento procurerà o meno sofferenza animale), l'oratore ravvisa nel successivo n. 5 della medesima disposizione una norma contraria allo stesso recepimento della direttiva, se applicata con rigore; l'esperienza dimostra infatti che vi sono danni per l'ambiente non prevedibili o quantificabili, così come vi possono essere danni per la salute umana. L'esclusione delle varietà vegetali o delle razze animali dalla brevettazione è poi facilmente eludibile, così come il requisito della possibilità di esprimere il proprio consenso da parte della persona cui è stato prelevato materiale biologico di origine umana (in luogo di un'autorizzazione vincolante); infine, indicare il luogo geografico d'origine del materiale vegetale o animale non è sufficiente a garantire il rispetto delle tradizioni culturali e del patrimonio dei popoli interessati.

Il senatore SPECCHIA ricorda le vicende politico-istituzionali che rappresentano la vera singolarità dell'*iter* in corso: un Governo che si astiene in sede di adozione della direttiva comunitaria (interpretando correttamente i molteplici indirizzi parlamentari ricevuti) e che addirittura ricorre nelle competenti sedi giurisdizionali internazionali per ottenerne l'annullamento, presenta – ancor prima di conoscere l'esito del ricorso – un disegno di legge di recepimento della medesima direttiva. Ancor più singolare è il fatto che uno dei ministri direttamente interessati nell'ambito di operatività del disegno di legge, quello titolare del Dicastero dell'ambiente, non vi abbia apposto la propria firma in sede di concerto: vi è evidentemente un problema politico, che si esplica nella contrarietà del ministro Ronchi ad un'iniziativa del Governo cui fa parte.

Lo strumento che l'ordinamento appresta per questo tipo di problematica non può che essere la massima sede pubblica dell'organo parlamentare, cioè l'Assemblea: la mozione 1-00465, firmata da un ampio spettro politico di senatori, va al più presto calendarizzata in quella sede per ottenere dal Governo una definitiva ed univoca presa di posizione sulla questione, affrontando anche la proposta di una moratoria di almeno 10 anni alla commercializzazione o introduzione nell'ambiente (anche per fini sperimentali) di organismi geneticamente modificati. Prima di sciogliere la grave contraddizione interna alla maggioranza ed al Governo, non è né utile né opportuno che l'*iter* del disegno di legge n. 4280 prosegua.

Su invito del Presidente, che ricorda come sia necessario colmare il difetto conoscitivo che su questa materia in estrema evoluzione la politica necessariamente soffre, il relatore CONTE si impegna a proporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi una serie di audizioni informali con soggetti competenti in materia di biotecnologie e loro ricadute sull'ambiente.

Il presidente GIOVANELLI, preso atto dell'orientamento dei Gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta della Commissione convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo; l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è invece convocato per le ore 14,30 di domani, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI comunica che nella seduta di ieri la Commissione bilancio ha rinviato l'espressione del parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti, su richiesta del sottosegretario al Tesoro, D'Amico, il quale ha fatto presente che la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione di merito era tuttora all'esame della Ragioneria generale dello Stato. È auspicabile che il parere possa essere dato entro la prossima settimana, in modo da consentire di superare l'attuale fase di stallo che purtroppo caratterizza, per fattori assolutamente esterni, l'attività della Commissione in materia di adozioni. Fa presente altresì di avere avuto notizia, attraverso i numerosi contatti dei giorni scorsi con il sottosegretario Scoca volti a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo, dell'impossibilità da parte di quest'ultima di essere presente ai lavori della Commissione, durante la sessione di bilancio che avrà inizio la settimana prossima presso la Camera dei deputati. Riterrebbe allora opportuno che il Ministro di grazia e giustizia, informato della questione, potesse predisporre una sostituzione, limitatamente a tale periodo, in modo che la Commissione fosse in grado di proseguire i propri lavori.

Informa, quindi, che è pervenuto un ulteriore disegno di legge, di iniziativa dei senatori Stiffoni, Provera ed altri in materia di adozioni. Peraltro, tenuto conto che la Commissione ha oramai ultimato la discussione generale ed è passata all'esame degli emendamenti al testo unificato predisposto dal senatore Callegaro, non è possibile, ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del Regolamento, decretarne la congiunzione con gli altri disegni di legge già all'ordine del giorno. Tuttavia, i presentatori potranno utilmente dare il loro apporto ai lavori della Commissione, in sede di illustrazione e votazione degli emendamenti.

Interviene la senatrice SCOPELLITI, la quale rileva innanzitutto che, anziché di semplice stallo dei lavori dovuto ad elementi esterni, si possa piuttosto parlare di mancanza di riconoscibilità della Commissione e della sua attività. Lamenta sostanzialmente una perdita di visibilità e autorevolezza della Commissione stessa, proprio su un disegno di legge di cui è avvertita da ogni parte l'urgenza. Per quanto riguarda l'indisponibilità del sottosegretario Scoca ad essere presente nelle prossime sedute della Commissione, ritiene che questo non debba essere un problema della Commissione, bensì del Governo stesso che deve assicurare comunque la presenza di un proprio rappresentante. Invita quindi la Commissione a non derogare al rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento.

Interviene brevemente la senatrice BRUNO GANERI che prende atto di una certa sofferenza della Commissione a trovare una propria visibilità. Ciò che occorre è in ogni caso accelerare l'*iter* dei disegni di legge in materia di adozioni, rispetto ai quali c'è grande attesa nella società civile.

Il senatore PIANETTA, dopo aver sottolineato l'assoluta urgenza di definire entro termini certi l'*iter* dei provvedimenti all'esame che rappresentano l'attività più qualificante di cui la Commissione stessa è investita, e la cui approvazione mette in gioco la stessa dignità dell'organismo, ritiene, per quanto riguarda l'impossibilità del sottosegretario Scoca di essere presente, durante la sessione di bilancio, ai lavori della Commissione, che la questione dovrà essere risolta dal Governo stesso, mentre la Commissione non deve farsene carico, in quanto non spetta ad essa individuare una soluzione.

Condivide tali osservazioni il senatore CAMPUS che ritiene che il Governo dia prova in tal modo di una assai scarsa considerazione del lavoro della Commissione, soprattutto nei confronti di un provvedimento come quello sulle adozioni, il cui *iter* non può essere protratto oltre misura.

Il senatore FASSONE ritiene che il comportamento del Governo non meriti probabilmente tutte le censure che gli sono state comminate. Proprio l'impegno e la competenza di cui il sottosegretario Scoca ha dato prova non la rendono facilmente sostituibile. Si potrebbe peraltro chiedere all'onorevole Scoca, pur senza trascurare i propri impegni durante la sessione di bilancio alla Camera dei deputati, di essere comunque presente alla riunione settimanale della Commissione.

Il relatore CALLEGARO ritiene inopportuna una eccessiva drammatizzazione della situazione in quanto proprio gli interventi dei colleghi dimostrano la passione con cui i lavori della Commissione sono seguiti. Sarebbe forse opportuno fare una riflessione sull'effettivo ambito di competenza della Commissione, tenuto conto che talune materie da essa trattate possono risultare invasive di sfere di competenza di Commissioni diverse. Per quanto riguarda i provvedimenti in materia di adozione ritiene anch'egli che sia in gioco la credibilità della Commissione stessa, ma avverte comunque un crescente consenso sulle soluzioni proposte e ritiene che una proposta equilibrata stia per raggiungerci. Concorda con l'inopportunità, da altri sottolineata, di introdurre all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4196, d'iniziativa dei senatori Stiffoni, Provera ed altri, tenuto conto dello stato già avanzato dei lavori della Commissione. I presentatori potranno ampiamente intervenire alle sedute di esame e votazione degli emendamenti, non facendo mancare il loro prezioso apporto.

Il senatore LO CURZIO ritiene anch'egli che tale partecipazione possa essere proficua, mentre per quanto riguarda la presenza del sottose-

gretario Scoca, invita a trovare una soluzione costruttiva che consenta alla Commissione di lavorare di più e meglio.

Segue un breve intervento del senatore Athos DE LUCA che ritiene utile risolvere nel miglior modo possibile la questione per non delegittimare l'attività che la Commissione ha fin qui svolto. Il senatore RESCAGLIO reputa che attraverso un contatto personale con il sottosegretario Scoca potrebbe essere sicuramente trovata la migliore soluzione, tenuto conto che nel paese c'è molta attesa, ma anche il desiderio che la legge n. 184 non venga stravolta nel suo impianto generale.

Interviene infine la presidente MAZZUCA POGGIOLINI che precisa che proprio il senso di responsabilità e l'impegno col quale il sottosegretario Scoca ha seguito i lavori della Commissione l'hanno indotta a porre la questione della sua presenza durante la sessione di bilancio. Concorda tuttavia con quanti sono intervenuti sottolineando che la soluzione del problema deve essere posta a carico del Governo e non della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che è stato inviato a tutti i Commissari una proposta di testo unificato elaborata dalla relatrice Daniele Galdi. Peraltro, su richiesta della stessa relatrice e facendosi portavoce di un'esigenza avvertita da tutti i Gruppi ed espressa nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi del 12 novembre scorso, ha inviato tale testo al ministro Berlinguer, in modo da conoscere la sua autorevole opinione in merito alla compatibilità delle disposizioni in esso contenute con il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Seguono brevi interventi della senatrice SCOPELLITI (che ritiene che la stessa vicenda dell'*iter* del disegno di legge sullo psicologo scola-

stico dimostri una mancanza di riconoscibilità dell'attività e del lavoro della Commissione), della senatrice BRUNO GANERI (che reputa che il provvedimento tendente ad istituire lo psicologo scolastico non intacchi in alcun modo il principio dell'autonomia scolastica e avanza la proposta di un incontro congiunto con la Commissione pubblica istruzione su questo tema), del senatore CAMPUS (che osserva che la materia dell'istituzione dello psicologo scolastico non poteva non interessare le competenze della Commissione pubblica istruzione e che forse si potrebbe ipotizzare un esame congiunto del provvedimento), del senatore LO CURZIO (che ritiene anch'egli auspicabile che la 7^a Commissione possa dare il suo apporto in materia di psicologo scolastico), del senatore Athos DE LUCA (che sottolinea la necessità di pervenire prima a un testo condiviso da tutta la Commissione e poi sentire in proposito il parere della Commissione pubblica istruzione) e infine del senatore RESCAGLIO (che riterrebbe utile non trascurare l'apporto che la 7^a Commissione potrebbe dare sull'argomento).

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritiene utile sottolineare che i provvedimenti in materia di istituzione dello psicologo scolastico sono attualmente all'esame della sola Commissione speciale in materia d'infanzia e che sarebbe utile proseguirne l'*iter* in modo da pervenire a una proposta di testo unificato condivisa da tutta la Commissione, rispetto alla quale la Commissione pubblica istruzione potrebbe dare il proprio concreto contributo attraverso l'espressione di un parere.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2570-bis) *Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570

(3282) *LUBRANO DI RICCO ed altri. - Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata*

(3960) *Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite: esame congiunto e rinvio)

Il relatore BORTOLOTTO riferisce congiuntamente sui tre provvedimenti in titolo, i quali attengono al tema della revisione e del riordino del sistema sanzionatorio penale e amministrativo in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. In particolare il disegno di legge n. 2570-bis, risultante dallo stralcio di un articolo di un testo concernente il conferimento di una delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, prevede, fra i principi direttivi della delega, la trasformazione in violazioni amministrative dei reati per violazioni di obblighi meramente formali, che non ledono il bene tutelato. Vengono altresì previste sanzioni amministrative e ripristinatorie, reali e pecuniarie, anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità, nonché l'estinzione dei reati edilizi e urbanistici in tutti i casi di osservanza delle sanzioni ripristinatorie. Altre disposizioni riguardano l'eliminazione delle duplicazioni di sanzioni penali ed amministrative, la trasformazione in violazioni amministrative di taluni reati e l'introduzione di sanzioni accessorie idonee a

prevenire le violazioni in materia di lottizzazioni, scarichi, eliminazione di oli e mancata notifica di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Soffermandosi sul disegno di legge n. 3282 il relatore constata come esso derivi dalle conclusioni, ampiamente condivise, di un'indagine sul ciclo dei rifiuti da cui si evince che le organizzazioni criminali hanno ormai individuato da tempo nel campo ambientale – e, in particolare, nel traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella gestione delle attività di recupero ambientale – un settore di interesse analogo a quello del traffico di droga ma con rischi molto più bassi, giacché la normativa in materia ambientale non prevede fattispecie di delitto. Il provvedimento è volto pertanto ad adeguare il codice penale e il codice di procedura penale, nella prospettiva di costituire un'alternativa alla tendenza alla depenalizzazione dei reati in materia ambientale, tenendo conto che la mera previsione di sanzioni pecuniarie è perfettamente compatibile con gli interessi economici delle organizzazioni criminali. Viene pertanto introdotto un nuovo Titolo VI-*bis* nel codice penale, relativo ai delitti contro l'ambiente, fra i quali figurano l'alterazione dello stato dell'ambiente, i traffici contro l'ambiente e l'associazione per delinquere contro l'ambiente. È altresì previsto l'aumento di un terzo della pena per il reato di associazione mafiosa in presenza di determinate connessioni con reati contro l'ambiente. Il codice di procedura penale viene inoltre modificato onde prevedere il sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali e il sequestro per reati contro l'ambiente.

Il relatore Bortolotto evidenzia quindi come anche il disegno di legge n. 3960, di iniziativa governativa, sia volto a modificare il codice penale introducendo un gruppo di norme di tutela ambientale, sulla base di analoghe soluzioni esperite nei codici penali tedesco e spagnolo. Come nel caso del citato disegno di legge n. 3282, viene mutata la struttura della fattispecie delittuosa da reato di pericolo astratto, spesso richiamato nelle fattispecie contravvenzionali, a quello di pericolo concreto, fino all'introduzione di forme di reato di danno. Le fattispecie base vengono individuate nei delitti di «inquinamento ambientale» e di «distruzione del patrimonio naturale», cui si aggiungono ulteriori e distinte ipotesi delittuose, riguardanti il traffico illecito di rifiuti e la frode in materia ambientale. Vengono inoltre previste circostanze aggravanti per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali, una forma di «pentimento operoso», con possibilità di riduzione della pena fino a due terzi, il caso di «delitto colposo» e specifiche pene accessorie.

Procedendo all'illustrazione dei profili comunitari, l'oratore rileva come, nel campo della legislazione ambientale, la responsabilità del sistema sanzionatorio, ove esplicitamente prevista, sia comunque affidata agli Stati membri seguendo una formula secondo la quale dette sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, con obbligo di notifica alla Commissione europea. In linea generale, l'orientamento comunitario in materia ambientale è andato sempre più conformandosi al principio,

enunciato con chiarezza nella direttiva 75/442/CEE, relativa allo smaltimento dei rifiuti, più volte ribadito, secondo cui «chi inquina paga» e alla conseguente necessità di puntare, ancor più che sulle misure repressive *a posteriori*, su quelle dissuasive, legate a uno scambio puntuale di informazioni su rischi e tecnologie «pulite». Al riguardo il relatore evidenzia come, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, la rispondenza delle disposizioni dei disegni di legge in esame al dettato comunitario debba essere valutata, in via prioritaria, con riferimento alla loro presunta efficacia ed al rispettivo valore deterrente.

Il relatore Bortolotto segnala peraltro come dalle prese di posizione delle istituzioni europee si evinca una crescente preoccupazione per l'infiltrazione della criminalità organizzata in settori economici fortemente connessi alla tematica ambientale. In tal senso il disegno di legge di iniziativa governativa è stato formulato tenendo conto del progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale, divenuto la Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1998. Tale atto pone una distinzione tra infrazioni commesse intenzionalmente, da considerarsi quali reati penalmente perseguibili, e infrazioni per negligenza, che possono essere, almeno in parte, oggetto di depenalizzazione. Le sanzioni previste dovranno essere proporzionali alla gravità del reato e devono permettere la comminazione di pene detentive e di sanzioni pecuniarie; esse possono altresì includere l'eliminazione del danno arrecato all'ambiente. Viene inoltre contemplata la possibilità di confiscare strumenti, prodotti e altri beni.

La preoccupazione per l'infiltrazione della criminalità organizzata nel *business* ambientale ha portato anche il Consiglio giustizia e affari interni dell'Unione europea ad avviare una serie di iniziative concernenti i delitti contro l'ambiente, contemplati dal Piano d'azione del Consiglio e della Commissione, approvato dal Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998, concernente la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il paragrafo 46 di tale piano, relativo al ravvicinamento delle norme di diritto penale degli Stati membri, include in particolare i reati ai danni dell'ambiente fra i settori per i quali è urgente e necessario fissare norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni.

L'oratore sottolinea altresì come al suddetto piano d'azione sia recentemente seguita la predisposizione di una proposta di azione comune per lottare contro le forme gravi di criminalità ambientale. Detta proposta si articola definendo le forme più gravi di criminalità ambientale e le circostanze aggravanti. Lo stesso documento prospetta che gli Stati membri si impegnino perché le forme gravi di criminalità ambientale siano perseguibili penalmente in un modo che sia efficace, proporzionato al reato, costituisca un deterrente e possa dar luogo a estradizione e perché siano adottate disposizioni che rendano possibile il sequestro dei beni, l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio, l'interdizione dei responsabili e l'adozione di norme di compensazione e per il ripristino ambientale. Si propone inoltre che gli Stati membri adottino misure a garanzia del coordinamento delle azioni nazionali, tra cui l'accele-

razione del trattamento delle rogatorie, lo scambio di informazioni, il trasferimento di procedimenti penali secondo le modalità di cui alla Convenzione europea del 1972 e la conformità delle sanzioni ai principi fissati dalla Convenzione europea del 1970, sulla validità internazionale dei giudizi repressivi.

L'oratore evidenzia infine come l'inclusione della criminalità ambientale fra i settori prioritari oggetto degli sforzi tesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni sia stata solennemente sancita in occasione del Consiglio europeo straordinario di Tampere dello scorso 15 e 16 ottobre.

Il senatore MANZI, rilevando la pericolosità dei rifiuti industriali, sottolinea l'esigenza che lo Stato si faccia carico delle conseguenze dello sviluppo, non limitandosi ad intervenire solamente in termini di misure sanzionatorie. Al riguardo l'oratore osserva come, nell'attività svolta in qualità di amministratore locale, abbia avuto modo di verificare i problemi che attengono, ad esempio, alla dislocazione delle discariche, in relazione alle quali sarebbe necessario assicurare l'autosufficienza delle regioni. L'esigenza di smaltire i rifiuti in discariche molto lontane dal punto di origine comporta infatti enormi oneri per le imprese che rispettino gli obblighi di legge e per gli Enti locali.

Il senatore MUNGARI, dopo aver rilevato l'accuratezza della relazione esposta dal senatore Bortolotto, esprime le proprie preoccupazioni in merito al rischio che talune disposizioni dei provvedimenti in titolo comportino una violazione del principio che la responsabilità penale è personale, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che permea il codice penale. Coerente con tale impostazione appare peraltro il principio «chi inquina paga», riconosciuto dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla direttiva 75/442/CEE, che non appare rispettato da quelle disposizioni nazionali che sembrano comportare un'indistinzione fra responsabilità dell'impresa - fra le quali rientrano i rischi propri dell'attività di impresa, ivi compresi gli oneri conseguenti al ripristino dei beni ambientali danneggiati - e le responsabilità penali individuali.

Il senatore LO CURZIO, richiamando il dibattito che si è svolto in Commissione ambiente a proposito delle emissioni inquinanti dei carburanti, evidenzia il rischio che l'approccio del Parlamento nei confronti dei temi ambientali sia eccessivamente formalistico. Dopo aver rilevato i danni derivanti alle risorse ittiche da forme di inquinamento marittimo quali gli scarichi chimici e industriali l'oratore sottolinea l'esigenza di pervenire all'adozione di misure - ivi incluse sanzioni detentive - in grado di incidere effettivamente sul problema e di interdire i suddetti comportamenti criminali. A tale riguardo l'oratore prospetta l'opportunità di ascoltare i rappresentanti del Governo al fine di verificare quali iniziative specifiche possano essere adottate.

Il senatore MAGNALBÒ, rilevando come il compito della Giunta sia quello di verificare la conformità dei disegni di legge in titolo con la normativa europea, dichiara peraltro di condividere il richiamo di altri oratori

all'esigenza di individuare interventi più efficaci per la salvaguardia del territorio e la protezione dell'ambiente.

Il senatore MANZELLA sottolinea l'esigenza di approfondire il senso di una politica ecologica nel Mediterraneo, nel quadro del processo di Barcellona. Al riguardo si potrebbero ipotizzare delle forme di cooperazione con i *partner* dei paesi terzi mediterranei anche al fine di individuare dei siti appropriati, in cambio di adeguate contropartite, per lo stoccaggio dei rifiuti industriali.

Il senatore MANZI sottolinea l'esigenza di verificare le conseguenze ecologiche delle attività produttive, che generalmente danno luogo all'accumulo di una quantità di rifiuti superiore a quella che viene smaltita seguendo le regolari procedure. Il problema dovrebbe essere affrontato individuando quelle soluzioni tecnologiche che consentano lo stoccaggio, lo smaltimento o il riciclaggio dei rifiuti evitando di pervenire al coinvolgimento di paesi terzi. Non è infatti percorribile la proposta di invitare i paesi in via di sviluppo ad accogliere i rifiuti dei paesi industrializzati.

Il presidente BEDIN propone di rinviare il seguito dell'esame tenendo conto dell'interesse che suscita l'argomento oggetto dei provvedimenti in titolo e dell'esigenza di verificare la possibilità di armonizzare tali provvedimenti con le indicazioni – benché ancora non vincolanti – che emergono da parte dell'Unione europea.

Il relatore BORTOLOTTI condivide la proposta del Presidente, tenendo conto che le Commissioni competenti per il merito hanno costituito un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

La Giunta conviene quindi sulla proposta di rinviare il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BEDIN informa la Giunta che il Ministro per le politiche comunitarie, Letta, ha promosso un incontro informale con i componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni competenti per gli affari europei, esteri e costituzionali dei due rami del Parlamento per esporre talune iniziative concernenti un adeguamento degli strumenti di raccordo fra l'Italia e il procedimento normativo comunitario. A tale riunione, che si è svolta nella serata di ieri e cui ha preso parte anche il vice presidente della Giunta, senatore Bettamio, il Ministro Letta ha illustrato una serie di proposte elaborate da un Comitato scientifico composto da esperti del mondo accademico e delle Amministrazioni comunitarie, statale e parlamentare. Tali proposte attengono a misure di natura regolamentare – attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri nel quadro dei provvedimenti di attuazione della recente riforma del Governo e della Presidenza del Consiglio – legislativa e costituzionale.

Soffermandosi sulle misure di natura costituzionale l'oratore rileva la configurazione di tre ipotesi alternative concernenti l'inserimento nella Costituzione di un articolo concernente la partecipazione dell'Italia all'U-

nione europea. In occasione della citata riunione il Presidente della prima Commissione, senatore Villone, si è espresso in favore delle ipotesi che contemplano, al riguardo, la formulazione più concisa. Altre modifiche costituzionali dovrebbero riguardare gli articoli 72 e 76 della Costituzione, al fine di consentire una più spedita approvazione in Commissione di leggi delega concernenti l'attuazione di direttive comunitarie.

Per quanto attiene alle misure di carattere legislativo, essenzialmente concernenti una riforma della legge n. 86 del 1989, cosiddetta Legge La Pergola, il Presidente comunica di aver proposto un coordinamento delle disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario. Altre innovazioni configurate dal Ministro riguardano la partecipazione di regioni ed enti locali all'elaborazione della legge comunitaria.

Ribadendo il carattere informale della consultazione che il ministro Letta si accinge a svolgere – prima di presentare uno o più testi al Consiglio dei Ministri che saranno successivamente sottoposti al formale esame delle Camere – il presidente Bedin preannuncia che il dibattito su tali linee preliminari di riforma, esposte nella documentazione che sarà trasmessa ai componenti della Giunta, potrà essere ulteriormente approfondito nel corso di nuovi incontri su cui il Ministro ha prospettato la personale disponibilità.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Ricorda poi che nella seduta dello scorso 10 novembre, nella quale si è svolta l'audizione del giudice Priore, la Commissione ha deciso di non accogliere la richiesta di passare in seduta segreta avanzata dall'audito. Pertanto, rende noto che anche il dibattito che ha preceduto tale decisione resta interamente pubblico.

SU UNA CORRISPONDENZA INTERCORSA CON IL COLONNELLO ALESSANDRO DE LORENZO

Il senatore MANTICA chiede chiarimenti su una corrispondenza intercorsa tra il colonnello Alessandro De Lorenzo ed il Presidente, in merito alla documentazione recentemente acquisita dalla Commissione sul cosiddetto Piano Solo e la lista degli enucleandi.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Mantica che la suddetta corrispondenza verrà portata a conoscenza dell'Ufficio di Presidenza già convocato per giovedì 25 novembre, alle ore 13.

AUDIZIONE DEL SENATORE FERDINANDO IMPOSIMATO SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO

(Viene introdotto il senatore Ferdinando Imposimato).
(A010 000, B55^a, 0001^o)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del senatore Ferdinando Imposimato nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione, dà la parola al senatore Ferdinando Imposimato il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori VENTUCCI, MANCA, MANTICA, DE LUCA Athos, MIGNONE, e PARDINI, nonché dai deputati FRAGALÀ, BIELLI, MAROTTA.

Il PRESIDENTE, espresse delle considerazioni finali, ringrazia il senatore Imposimato e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 0,20 del 25 novembre 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice

Esame delle schede riepilogative del fabbisogno, per abitazioni ed opere pubbliche, presentate dai sindaci dei comuni terremotati, in margine all'audizione del 20 e 21 ottobre 1999

(R048 000, B81ª, 0001ª)

La seduta inizia alle ore 15.

In apertura di seduta il Presidente LAURICELLA ricorda come nella scorsa legislatura, su precisa richiesta della Commissione bicamerale per il Belice (audizione del 31 gennaio 1996), la Ragioneria Generale dello Stato abbia effettuato «una ricognizione organica delle risorse complessivamente assicurate dallo Stato per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1968 nel Belice». Detta ricognizione è stata effettuata con metodo comparativo e si è assunto a riferimento il terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nel 1976.

Risulta dalla ricognizione che, ai prezzi del settembre 1995, al Belice sono state assegnate risorse per 11 mila miliardi 265 milioni e 58 mila lire e al Friuli 26 mila miliardi 611 milioni 370 mila lire.

Successivamente, anche sulla scia delle conclusioni cui era pervenuta la Commissione bicamerale nella indagine conoscitiva svolta nella precedente legislatura, l'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla finanziaria 1997) ha autorizzato la spesa di 300 miliardi per il Belice, cui si sono aggiunti 25 miliardi all'anno per la copertura

di mutui del Tesoro (ventennali), previsti dall'articolo 1 comma 1 della legge 135 del 1997, che ha convertito il cosiddetto decreto salvacantieri.

L'articolo 54, comma 13, della legge n. 449 del 1997 (finanziaria 1998) ha abrogato le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro, che sono stati rimpiazzati da mutui contraibili direttamente dai comuni, giusto quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, della legge n. 448 del 1998 (finanziaria 1999), che ha recepito un emendamento in questo senso presentato dal relatore Cherchi.

Nel frattempo il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 319 in data 25 febbraio 1998 provvedeva a ripartire tra i comuni la somma di lire 520 miliardi, risultante dall'addizione dei 300 miliardi stanziati dalla legge 662/96 e dei mutui previsti dalla legge 135/97, stimati in un primo momento in 225 miliardi. Questi ultimi risultano interamente attribuiti al capitolo 8817 del Tesoro (abitazioni private), mentre i 300 miliardi sono destinati per 227,718 allo stesso capitolo, per 58,700 al capitolo 9051 LL.PP. (urbanizzazione primaria) e per 8,582 miliardi al capitolo 8647 LL.PP. (restauro dei monumenti etc.); 5 miliardi rimangono a disposizione del Ministero per lo smantellamento delle baracche.

In data di oggi, del complessivo stanziamento per 520 miliardi, i comuni hanno percepito solo la somma di 38,5 miliardi, che rappresenta la metà di quanto previsto dalla delibera CIPE del 16 marzo 1998 quale modulazione afferente l'esercizio 1998. Sono peraltro in via di perfezionamento le procedure per i mutui che nel frattempo sono stati portati con decreto del Ministro del Tesoro 9 agosto 1999 - adottato in armonia con quanto previsto dal menzionato articolo 56 della legge n. 448/98 e sollecitato da apposito ordine del giorno presentato alla Camera il 19 novembre 1998 dal vice presidente della Commissione Lucchese - da 225 miliardi a 273 miliardi.

Ora i comuni hanno depositato presso la segreteria della Commissione, in margine all'audizione del 20 e 21 ottobre 1999, schede riepilogative dell'ulteriore fabbisogno per completare la ricostruzione che - senza considerare lo stanziamento ultimo di 573 miliardi, in larghissima parte non ancora erogato - ammonta, secondo la valutazione degli amministratori locali, a 2.844.679.948.561 di lire, di cui 1.787.458.827.286 destinati alle abitazioni private e 909.966.401.275 per opere pubbliche.

Considerando invece lo stanziamento di 573 miliardi - 500.718.000.000 per abitazioni private e 72.282.000.000 per opere pubbliche - il fabbisogno si riduce a 2.271.679.948.561. Quest'ultima cifra risulta così disaggregata: 1.541.250.267.286 per la ricostruzione per le abitazioni private e 730.429.681.295 per opere pubbliche.

Il Presidente LAURICELLA ritiene che, prima di chiudere l'indagine conoscitiva, sia necessario avere un confronto con il Ministero dei Lavori Pubblici, al fine di conoscere quali siano i meccanismi che hanno bloccato la erogazione delle somme che via via il Parlamento ha approvato per venire incontro alle necessità delle popolazioni del Belice.

Propone inoltre di avere una nuova audizione con il sottosegretario D'Amico, che è responsabile del Ministero del Tesoro per il settore delle aree depresse e terremotate. Un ulteriore incontro sarà opportuno avere anche con la Ragioneria dello Stato, la quale eventualmente potrà limitarsi ad inviare una documentazione scritta.

Il senatore BARRILE si dichiara perfettamente d'accordo con la proposta del Presidente ed auspica soltanto che il ciclo terminale delle audizioni si svolga rapidamente, possibilmente prima della fine dell'anno.

Il deputato GIACALONE condivide anche lui pienamente il percorso indicato dal Presidente LAURICELLA.

Il deputato LUMIA ritiene che la Commissione debba approvare il piano di lavoro del Presidente e conferirgli pieno mandato per il perfezionamento degli opportuni contatti.

Il deputato AMATO, segretario della Commissione, condivide anche lui le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

(R050 001, B68ª, 0006º)

La Commissione riprende l'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, avviato nella seduta di ieri.

Interviene il senatore Pastore, relatore sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, che, sottolineato come l'aumento dei costi di gestione registrato dalla Cassa debba attribuirsi alla ristrutturazione della sede e al completamento degli organici, si rimette alla relazione scritta da allegare al Resoconto sommario dell'odierna seduta. (*All. 1*).

Successivamente il senatore Dondeynaz, relatore sulla Cassa nazionale del notariato, consegna la relazione scritta perché sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario. (*All. 2*).

Prende quindi la parola il deputato Stelluti che, nel riferire sull'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), osserva in particolare come il patrimonio immobiliare dell'Ente, la cui gestione è peraltro positiva, sia in espansione: si tratta di un dato sul quale sembra lecito esprimere qualche dubbio, essendo contrario alla generale tendenza in atto. Rilevato quindi che risulta pervenuto alla Commissione solo nella giornata di ieri il bilancio tecnico dell'Ente, propone che le osservazioni su tale documento – che deve essere compiutamente valutato – trovino collocazione nella relazione generale conclusiva.

Riferendo poi sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro, il deputato Stelluti rileva una tendenza positiva della si-

tuazione dell'Ente, anche se elementi di valutazione a medio termine destano qualche preoccupazione.

Il deputato Stelluti consegna infine le relazioni scritte sui due Enti perché siano pubblicate in allegato al Resoconto sommario (*All. 3 e All. 4*).

Interviene poi il deputato Gasperoni che, nell'illustrare lo stato della Cassa dei ragionieri e periti commerciali, ne evidenzia i positivi dati, specie sotto il profilo del recupero di efficienza e di produttività: si tratta di un Ente che complessivamente gode di buona salute, come si evince dalle conclusioni finali della relazione scritta, predisposta perché sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario. (*All. 5*).

Il Presidente Michele De Luca, ringraziati i relatori intervenuti, rinvia il seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale a una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO N. 1

Relazione del senatore PASTORE

SU

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

Come emerge dalla tavola 1, la Cassa forense provvede alla copertura delle prestazioni IVS e di altri trattamenti connessi al collocamento a riposo, che assumono la forma di liquidazione di capitali, in seguito a ricongiunzioni ad altri Enti (legge 45/90), e di indennità di liquidazione, in seguito al rimborso di contributi nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione (legge 21/86). La Cassa eroga inoltre altre prestazioni di natura assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90) e altri benefici per interventi assistenziali (legge 141/92).

Sezione I**Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali**

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, la Cassa ha adottato uno schema contabile di tipo privatistico basato sulla rilevazione dei flussi di cassa, in coerenza con la trasformazione in persona giuridica privata.

Nel periodo 1994-98 il saldo complessivo fra le entrate e le uscite evidenzia una tendenza al miglioramento, passando da un valore negativo nel periodo 1994-96 ad uno positivo nel 1997 e 1998. In relazione a quest'ultimo anno, il saldo positivo fra riscossioni e pagamenti risulta pari a 104 miliardi, a fronte dei 25 miliardi dell'anno precedente. Il miglioramento è ascrivibile al favorevole andamento del saldo di parte corrente, che riesce a più che compensare il peggioramento del saldo negativo in conto capitale.

Passando a considerare la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali (tavola 3), emerge per il complesso dei trattamenti erogati ¹ un andamento favorevole, con un saldo di segno positivo e crescente: esso risulta pari a 134 miliardi nel 1994, per salire a 153 e a 196 miliardi nel 1995 e 1996; nel 1997 il saldo registra una lieve flessione (190 miliardi), mentre nel 1998 si colloca a 255 miliardi. Il coefficiente

¹ La voce «prestazioni previdenziali» comprende i trattamenti IVS, nonchè le prestazioni erogate in forma di capitali (in seguito a ricongiunzioni ad altri Enti) e le indennità di liquidazione (in seguito a rimborso di contributi). Le altre prestazioni a carattere assistenziale, riconducibili sostanzialmente alle indennità di maternità, non sono state indicate dall'Ente in quanto rappresentano una posta residuale.

di copertura delle entrate rispetto alle uscite si colloca pertanto su valori superiori all'unità, evidenziando nel periodo esaminato una tendenza alla crescita (da 1,42 nel 1994 a 1,53 nel 1998).

Dall'esame della tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS (sono pertanto escluse dall'analisi le prestazioni erogate in forma di capitale e le indennità di liquidazione), emerge che il saldo fra le entrate contributive e la spesa per pensioni risulta positivo su tutto il periodo esaminato (1994-98): dopo la flessione registrata nel 1997 (187 miliardi in luogo di 222 miliardi nel 1996), nel 1998 esso torna a crescere attestandosi a 254 miliardi. L'aliquota di equilibrio previdenziale (pari nel 1997 a 7,6%) risulta pertanto inferiore all'aliquota contributiva legale (pari al 10% sul primo scaglione di reddito) e a quella effettiva (pari a circa l'11% nel 1997). Il rapporto demografico numero assicurati/numero pensionati risulta crescente (passando da 3,35 nel 1994 a 4,2 nel 1998): la differenza fra il flusso netto dei nuovi assicurati e il flusso netto delle nuove pensioni risulta di segno positivo e crescente.

Il saldo complessivo risulta determinato dall'effetto combinato dei singoli andamenti del gettito contributivo e dell'onere per prestazioni, che a loro volta risultano influenzati dall'evoluzione dei fattori demografici e normativo-istituzionali.

Dal lato delle entrate, i versamenti contributivi si evolvono sulla base di un tasso di crescita medio annuo pari a circa il 13% nel periodo 1994-98 (tavola 4, sezione A). L'aumento è connesso esclusivamente alla favorevole evoluzione del monte dei redditi ai fini imponibili, in quanto l'entità dell'aliquota di contribuzione legale rimane invariata. A sua volta l'incremento della base imponibile è dovuto alla forte crescita del numero degli assicurati che si evolve, nella media del periodo considerato (1994-98), sulla base di un flusso netto annuo di nuovi assicurati pari a circa 5.700 unità.

Sul fronte delle uscite, la spesa per pensioni registra, nella media del periodo esaminato, una crescita annua dell'ordine del 12,6%, leggermente inferiore a quella evidenziata dalle entrate contributive (tavola 4, sezione B). Questa evoluzione va messa in relazione all'aumento registrato sia dal numero dei trattamenti sia dall'importo medio della pensione.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento alla redditività del patrimonio immobiliare, determinata a partire dalla consistenza dei valori immobiliari locati a terzi e dai proventi su essi realizzati, la Cassa forense evidenzia per il periodo considerato (1994-98) un graduale e progressivo miglioramento (tavola 7).

Il rendimento lordo, calcolato sul patrimonio al valore di bilancio, passa dal 3,9% nel 1996 al 4,2% e 4,5% rispettivamente nel 1997 e 1998: il *trend* di crescita dei proventi risulta più dinamico rispetto a quello registrato dal patrimonio, la cui consistenza, dopo essere aumentata nel

1996, risulta pressoché invariata nel periodo successivo. Anche i rendimenti netti registrano un miglioramento, passando dall'1,6% nel 1996 al 2,4% e al 2,6% nel 1997 e 1998.

Il confronto dei livelli di redditività con gli altri Enti considerati non risultano molto significativi, non essendo disponibile per l'Ente in questione la valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato.

I costi direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare rappresentano una quota dei proventi complessivi in progressiva diminuzione, passando dal 72% nel 1994 al 43% nel 1997 e 1998.

L'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie (e della relativa composizione ²) e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti, risulta illustrata nella tavola 8.

La consistenza delle attività finanziarie aumenta in seguito all'acquisizione di titoli obbligazionari; il rendimento subisce una diminuzione, passando in termini lordi dall'11,5% nella media del periodo 1994-96 al 6,6% nel 1997 e al 5% nel 1998. Il rendimento calcolato sul risultato lordo di gestione finanziaria (che si ottiene sottraendo ai proventi complessivi – al lordo e al netto delle imposte – gli oneri di gestione) registra valori pressoché simili per lo scarso peso delle spese di gestione.

Tuttavia, con riferimento ai valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli obbligazionari e dalle azioni e partecipazioni, il rendimento lordo risulta più elevato, collocandosi nel 1997 e 1998 su valori dell'ordine del 12%.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Con riferimento alle risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, emerge una situazione in progressivo miglioramento: il risultato economico di esercizio passa da 317 miliardi nel 1994 a 379 e 418 miliardi rispettivamente nel 1997 e 1998; il patrimonio netto (costituito dalla somma algebrica della riserva obbligatoria, della «riserva da destinare» e dall'avanzo economico) passa da 2.430 miliardi nel 1994 a 3.500 e 3.950 miliardi nel 1997 e 1998. Il miglioramento della situazione patrimoniale è dovuto ad un aumento progressivo delle attività, a fronte delle quali le passività non registrano variazioni rilevanti.

Le riserve obbligatorie, alimentate dalla «riserva da destinare» (pari a 849 miliardi nel 1997), passano da 1.500 miliardi nel 1994 a 2.430 miliardi nel 1998, coprendo in ciascun anno del periodo esaminato esattamente 5 annualità dell'importo delle pensioni in pagamento nel relativo anno e, nel 1998, 8 annualità delle pensioni relative al 1994.

² Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli (titoli di Stato, obbligazioni delle banche e obbligazioni fondiari), da azioni e partecipazioni (azioni INA) e da crediti a breve e a medio-termine.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Con riferimento alla sezione relativa all'efficienza operativa e produttiva dell'Ente (tavole 10-14), la Cassa forense non ha ancora completato, al momento della stesura della presente relazione, i dati aggiornati al 1998. Gli unici dati disponibili attengono alla gestione del personale, con i quali è stato possibile calcolare l'indice di produttività.

Quest'ultimo, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, registra a partire dal 1996 una flessione (passando da 85,2 a 77 e 74 rispettivamente nel 1997 e 1998), dovuta al consistente aumento delle unità del personale in attività di servizio. Tale indicatore assume valori relativamente contenuti se confrontati con i valori registrati dagli Enti di più grandi dimensioni.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente, non sono stati ancora trasmessi i dati aggiornati al 1997 e 1998 (tavola 10): in relazione al periodo precedente, come già messo in evidenza, si segnala il considerevole incremento dei costi di gestione nel 1996, dove le voci di spesa più dinamiche sono rappresentate dall'acquisto di beni di consumo e servizi e dal personale in servizio. L'applicazione del nuovo contratto, in seguito alla privatizzazione della Cassa, e le numerose assunzioni, determinano infatti un aumento del personale in servizio, che passa da 157 unità nel 1995 a 203 nel 1996.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, la Cassa forense si configura ancora come una gestione relativamente «giovane», con una base assicurativa che risulta alimentata da un consistente flusso annuo di nuovi assicurati. Sulla base dei dati al 31/12/1996, la popolazione assicurata presenta una distribuzione che si concentra in fasce di età anagrafica e anzianità contributiva relativamente basse: sul totale degli iscritti, infatti, il 74% presenta un'età inferiore a 50 anni e il 77% un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni. Ciò si riflette sul rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, che assume valori elevati e in progressiva crescita fino a giungere a 4 nel 1998. Il coefficiente di copertura delle entrate contributive rispetto alla spesa per pensioni si mantiene pressoché stabile su un valore dell'ordine dell'1,5.

Sulla base dei risultati derivanti dal bilancio tecnico-attuariale all'1/1/1997³, contenente le proiezioni, da un lato, degli oneri previdenziali e delle spese di amministrazione e, dall'altro, delle entrate contributive e dei redditi realizzati sul patrimonio su un arco temporale di 15 anni,

³ Le principali ipotesi macroeconomiche e demografiche alla base delle proiezioni possono essere così riassunte: tasso di inflazione pari al 2%, tasso reale di remunerazione per interessi del patrimonio pari a circa il 2%, crescita reale del reddito professionale desunta dall'andamento dei redditi del decennio precedente la previsione, base assicurativa alimentata sulla base di un flusso netto annuo di nuovi iscritti che risulta crescente nei primi 5 anni della simulazione, per mantenersi costante nel periodo successivo.

emerge un saldo positivo su tutto il periodo di previsione, che evidenzia però un andamento generalmente decrescente (passando da 400 miliardi nel 1997 a 350 miliardi nel 2011): le entrate contributive presentano un *trend* di crescita piuttosto sostenuto (in seguito alle nuove iscrizioni e all'elevamento del «tetto» ai fini del calcolo del contributo soggettivo del 10%), ma la spesa cresce a ritmi maggiori.

Con riguardo allo stato patrimoniale, l'evoluzione delle grandezze è tale da rispettare il vincolo di riserva, in coerenza con le disposizioni legislative contenute nella legge 449/97 e nel decreto legislativo 509/94: il patrimonio netto dovrebbe passare da 3.500 miliardi nel 1997 a 7.150 miliardi nel 2006; nello stesso periodo la spesa per pensioni dovrebbe aumentare da 430 a 920 miliardi, con un coefficiente di copertura da parte del patrimonio pari a 8,2 nel primo anno della simulazione e a 7,8 dopo 10 anni (2006).

Pur in presenza di un andamento di breve-medio periodo sostanzialmente positivo, vengono condivise le linee di riforma contenute nei due progetti di legge Calvi e Maceratini, che prevedono interventi correttivi per la Cassa forense.

Le misure prendono in esame l'allungamento del periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile (attualmente pari ai 10 migliori anni di vita lavorativa) e una disciplina più rigida in relazione al percepimento della pensione di anzianità, che in base all'attuale normativa può essere conseguita al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva.

Questi interventi vengono valutati positivamente ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario di lungo periodo della gestione. Le misure sulle pensioni di anzianità contrastano il fenomeno dell'accesso alla pensione in età relativamente giovane, continuando a svolgere l'attività lavorativa; la misura volta a rivedere il calcolo della pensione attenua gli effetti negativi indotti dalla lievitazione dei redditi professionali in prossimità del collocamento a riposo.

ALLEGATO N. 2

Relazione del senatore DONDEYNAZ

SU

Cassa nazionale del notariato

La Cassa nazionale del notariato eroga prestazioni IVS (pensioni di vecchiaia e anzianità e pensioni ai superstiti) e altri trattamenti connessi al collocamento a riposo, quali le indennità di liquidazione e gli assegni di integrazione. Inoltre, fra i compiti istituzionali della Cassa rientra anche la copertura di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90) e altri benefici riconducibili ai sussidi ordinari e straordinari (assegni per assistenza infermieristica, sussidi di impianto studio, ecc.) e ai sussidi scolastici (scuola secondaria, maturità, premi laurea, corsi universitari, scuole notariato).

Sezione I**Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali**

Sulla base del nuovo schema contabile, adottato in seguito al processo di privatizzazione della Cassa e basato sulla rilevazione dei flussi di cassa, emerge un saldo positivo fra le entrate e le uscite. Nel periodo 1995-97 il saldo evidenzia una tendenza al miglioramento (fino a collocarsi nel 1997 a 25 miliardi); nel 1998 invece esso subisce una flessione, portandosi a 8 miliardi. Il peggioramento è dovuto allo sfavorevole andamento del saldo in conto capitale (che passa da 9 miliardi nel 1997 a -60 miliardi nel 1998), in quanto il saldo positivo di parte corrente registra un considerevole aumento. Quest'ultimo passa infatti da un valore negativo nel 1996 (-18 miliardi) ad un valore positivo pari a 16 miliardi nel 1997 e a 68 miliardi nel 1998: ciò è in parte dovuto alla ripresa economica, che, unitamente all'elevamento dell'aliquota contributiva legale (di 5 punti percentuali), produce un aumento delle entrate contributive.

In relazione alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali (tavola 3), il saldo negativo evidenziato per il complesso delle prestazioni erogate ¹ registra nel 1998 un lieve peggioramento, collocandosi a 33 miliardi, a fronte dei 23 miliardi nel 1997: il coefficiente di co-

¹ La voce «prestazioni previdenziali» include, oltre alle pensioni di vecchiaia ed anzianità e quelle ai superstiti, le indennità di liquidazione e gli assegni di integrazione; la voce «altre prestazioni» comprende le indennità di maternità, i sussidi ordinari e straordinari e i sussidi scolastici.

pertura delle entrate rispetto alle uscite si mantiene pressoché invariato, collocandosi nel 1997 e 1998 su un valore dell'ordine dello 0,9.

Passando a considerare le sole prestazioni IVS (considerate al netto delle indennità di liquidazione e degli assegni di integrazione), nella tavola 4 risultano contenute informazioni più dettagliate sulle fonti di finanziamento e sulla spesa.

L'andamento delle entrate contributive (tavola 4, sezione A) risulta influenzato dall'evoluzione della platea degli assicurati e dei redditi ai fini imponibili nonché dall'entità dell'aliquota di contribuzione legale. Il numero degli iscritti, a differenza delle altre Casse privatizzate, si mantiene nel 1998 sui medesimi livelli del 1994: ad esclusione del 1996 in cui gli iscritti registrano un lieve aumento, negli altri anni del periodo considerato il negativo flusso netto degli assicurati determina una diminuzione dello stock degli iscritti. In relazione all'andamento dei ricavi dell'attività notarile, essi risultano in diminuzione a causa del periodo di sfavorevole congiuntura economico-finanziaria che ha determinato la flessione delle contrattazioni in campo societario e in quello della compravendita di immobili; solo in relazione al 1998 i ricavi riprendono a crescere, con un lieve aumento della massa reddituale imponibile. Resta infine da segnalare l'aumento dell'aliquota legale di 5 punti percentuali a partire dal 1996.

L'effetto combinato dell'evoluzione di questi diversi fattori determina un gettito per entrate contributive che risulta pressoché invariato fino al 1996; nel 1997 esso cresce a causa sostanzialmente dell'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale, mentre nel 1998 il più contenuto aumento delle entrate contributive va messo in relazione all'aumento dei redditi dell'attività notarile, che riesce a compensare il calo degli iscritti.

Dal lato delle uscite (tavola 4, sezione B), la spesa per pensioni registra una crescita progressiva, con un tasso di incremento medio annuo pari al 5,8% nella media del periodo 1994-98. Questa evoluzione è riconducibile in particolar modo all'aumento dell'importo medio di pensione più che alla crescita del numero di pensioni complessivamente erogate, che risulta in leggero aumento.

L'andamento congiunto delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo complessivo di gestione che assume un valore negativo nel 1995 e 1996, per collocarsi su valori positivi nel 1997 e 1998 (pari rispettivamente a 16 e 23 miliardi), a causa in particolar modo dell'intervento correttivo volto ad elevare l'aliquota contributiva legale. Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite si attesta nel 1997 e 1998 su valori di poco superiori all'unità. L'aliquota contributiva di equilibrio manifesta una tendenza alla crescita fino al 1997, per flettersi leggermente nel 1998. Essa assume valori inferiori all'aliquota di contribuzione legale e a quella effettiva, sostanzialmente a causa dell'elevamento dell'aliquota legale dal 1997.

Con riferimento ad alcuni indicatori di equilibrio finanziario, il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni evidenzia un peggioramento, passando da 1,95 nel 1994 a 1,87 nel 1998, mentre il rapporto

normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media aumenta, collocandosi a 0,41 nel 1998, a fronte di 0,35 nel 1994.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, la Cassa possiede sia immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi, commerciali e uffici) sia immobili strumentali adibiti ad usi diretti (tavola 7).

La consistenza del patrimonio immobiliare è rimasta sostanzialmente immutata nel periodo 1995-98 (passando da 946 miliardi nel 1995 a 949 miliardi nel 1998); nel 1995 il valore iscritto in bilancio registra un forte incremento a causa della rivalutazione conseguente al processo di privatizzazione della Cassa (da 332 miliardi nel 1994 a 946 miliardi nel 1995).

I proventi lordi derivanti dai beni immobiliari, dopo aver registrato un incremento nel 1996 (in seguito alla trasformazione dei contratti uso abitativo da «equo canone» a «canone di mercato»), si mantengono pressoché costanti nel periodo successivo; quelli netti registrano una flessione nel 1997, per tornare a crescere nel 1998.

Con riferimento agli indicatori di redditività, determinati in base al rapporto fra proventi (lordi e netti) e consistenza del patrimonio immobiliare, emerge che i rendimenti si mantengono pressoché costanti nel periodo esaminato, collocandosi, in termini lordi e su base annua, a circa il 4%, se riferiti al valore di bilancio e ai prezzi di mercato, e all'11%, se riferiti al prezzo di acquisto. La flessione del rendimento calcolato sul valore di bilancio osservabile nel 1995 risulta imputabile esclusivamente al processo di rivalutazione straordinaria del patrimonio immobiliare di cui sopra. Anche in termini netti i rendimenti non presentano un'elevata variabilità nel periodo considerato, collocandosi nel 1998 a circa il 2%, se riferiti al valore di bilancio, e al 5,3%, se riferiti ai prezzi di acquisto.

L'incidenza sui proventi complessivi delle spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare cresce nel 1997, per tornare nel 1998 sui medesimi livelli del 1994 (pari al 50%).

Con riferimento al patrimonio mobiliare, nella tavola 8 vengono illustrati gli andamenti di gestione.

La consistenza del patrimonio mobiliare ² registra nel 1998 un incremento a seguito dell'acquisizione di titoli obbligazionari e di quote di fondi comuni; i proventi (realizzati e/o maturati) su tali investimenti tendono a crescere, soprattutto in seguito all'aumento della componente guadagni in conto capitale, riconducibile alle voci «utili da realizzo» e «plu-

² La voce «titoli» risulta costituita dai titoli di Stato (Cct, Btp e Cto), dalle obbligazioni delle banche, dai titoli degli Enti pubblici, dai titoli esteri e dalle obbligazioni convertibili, mentre la voce «altri investimenti» si riferisce alle quote di fondi comuni di investimento in valori mobiliari.

svalenze». Questo andamento delle entrate determina rendimenti piuttosto elevati, che nel 1997 e 1998 si collocano, rispettivamente, al 23% e al 42%. Passando a considerare il risultato lordo di gestione finanziaria, determinato sottraendo dai proventi finanziari gli oneri di gestione, si ottengono rendimenti pressoché simili a quelli sopra indicati.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Per quanto concerne le risultanze del conto economico, emerge che il saldo fra le entrate e le uscite registra un valore negativo nel 1996 (-14 miliardi), con un'inversione di segno nei due successivi anni (35 e 58 miliardi rispettivamente nel 1997 e 1998). L'inversione di tendenza è in parte riconducibile al consistente incremento del gettito contributivo, a seguito dell'aumento dell'aliquota contributiva legale e alla ripresa economica.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, emerge che l'entità del patrimonio netto, determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e di quelle «straordinarie», si mantiene pressoché stabile nel periodo 1995-98, dopo essere aumentato in modo considerevole nel 1995 in seguito al processo di rivalutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare effettuato in occasione della privatizzazione della Cassa.

L'entità delle riserve obbligatorie passa da 600 miliardi nel 1994 a circa 800 miliardi nel 1996 e nei due anni successivi, coprendo oltre 5 annualità delle pensioni in corso di pagamento; il rapporto patrimonio netto/spesa per pensioni si colloca nel 1998 a 9,4.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente crescono considerevolmente nel 1996 e 1997 (dove la voce più dinamica risulta rappresentata dal «personale in servizio»³ l'incremento più contenuto osservabile nel 1998 sconta la flessione della voce di spesa «acquisto di beni di consumo e servizi» (tavola 10). L'indice di costo amministrativo, pertanto, dopo aver evidenziato una tendenza alla crescita, registra nel 1998 una diminuzione, collocandosi al 34% a fronte del 36% nel 1997.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), le unità in attività di servizio si riducono fino al 1996 (da 49 nel 1994 a 38

³ In seguito all'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1996, del nuovo contratto di comparto «1° C.C.N.L. degli Enti privatizzati», che ha sostituito il contratto degli Enti parastatali (art. 5 del decreto legislativo 509/94).

nel 1996), per poi aumentare fino a 63 unità nel 1998: l'indice di occupazione registra pertanto una crescita (passando dallo 0,5 nel 1996 allo 0,95 nel 1998), anche a causa di una revisione verso il basso del personale in organico che passa dalle 74 unità nel 1996 alle 66 unità nel 1997 e 1998.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, registra, a partire dal 1997, una sostanziale riduzione (da 78,5 nel 1996 a 46,7 nel 1998), assumendo valori relativamente contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11).

Per quanto concerne la gestione dei crediti contributivi (tavola 13), la Cassa non esercita alcuna azione di recupero nei confronti degli iscritti, in quanto la riscossione è demandata per legge agli Archivi Notarili e avviene direttamente al momento del deposito degli atti presso l'Archivio.

Infine, come emerge dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni, pari in media a 1 mese, risultano inferiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti considerati.

Osservazioni conclusive

Dall'esame dei principali saldi di gestione emerge una situazione di sostanziale equilibrio. Tuttavia, la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali continua a registrare nel 1998 un saldo negativo. Il rapporto numero assicurati/numero pensionati (pari nel 1998 a 1,9) presenta valori inferiori a quelli osservabili per gli altri Enti privatizzati, evidenziando nel periodo esaminato una tendenza alla diminuzione.

Nonostante i segnali di ripresa economica e, dunque, dell'attività notarile nel 1998, permangono dunque elementi di instabilità.

Anche dall'esame del bilancio tecnico-attuariale redatto dalla Cassa al 31/12/1997, che dà conto degli andamenti delle grandezze economico-finanziarie e dello stato patrimoniale su un arco temporale di 15 anni, emergono segnali non molto confortanti.

Sulla base di una serie di ipotesi ritenute prudenziali in relazione all'evoluzione della popolazione assicurata e del monte dei redditi professionali, sono stati stimati gli andamenti delle entrate (contributi e redditi realizzati sul patrimonio) e delle spese (prestazioni e oneri di gestione).

Le ipotesi maggiormente problematiche riguardano l'andamento della base assicurativa e l'evoluzione dei redditi professionali. In relazione al primo aspetto, è stato ipotizzato che la popolazione dei notai in esercizio sia *a regime*, prevedendo pertanto che in ciascun anno del periodo di simulazione il flusso dei nuovi ingressi sia uguale a quello degli eliminati. Con riguardo alle ipotesi sui redditi professionali, nonostante l'ammontare complessivo degli onorari sia tornato a crescere nel 1998 (dopo ben 5 anni di sostanziale stallo), sono state avanzate per motivi prudenziali ipotesi di

sviluppo minimo. In un primo caso gli onorari vengono fatti crescere sulla base della sola inflazione e in un secondo caso, oltre all'inflazione, è prevista una crescita su base annua di un punto percentuale⁴.

Dall'esame dell'andamento dei saldi complessivi nei prossimi 15 anni, emerge che il differenziale fra le entrate e le uscite risulta progressivamente decrescente, passando da circa 78 miliardi nel 1998 a 7,3 miliardi nel 2015. Il patrimonio netto dovrebbe registrare una lieve crescita.

Alla luce di questi andamenti e ai fini del perseguimento e del mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione, emerge che l'intervento sull'aliquota di contribuzione legale non sembra sufficiente a garantire tale obiettivo, in presenza di un andamento alquanto incerto della base assicurativa e dei redditi professionali.

Pare dunque auspicabile riconsiderare i meccanismi alla base del funzionamento del sistema previdenziale dell'Ente e intervenire con ulteriori misure correttive a carattere strutturale, volte a modificare le modalità di calcolo della pensione.

⁴ Le altre ipotesi relative al quadro macroeconomico risultano le seguenti: tasso di inflazione del 2%, tasso di rendimento reale del patrimonio mobiliare del 2,5% e del patrimonio immobiliare del 3,5% in termini lordi.

ALLEGATO N. 3

Relazione del deputato STELLUTI**SU****Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio**

L'Enasarco provvede all'erogazione di prestazioni connesse al collocamento a riposo, quali le pensioni IVS (costituite dai trattamenti di base e da quelli integrativi ¹), le indennità di liquidazione e la liquidazione di capitali. L'Ente provvede inoltre alla copertura di prestazioni di natura assistenziale, riconducibili ai trattamenti per attività sociali (borse di studio, soggiorni, case di riposo, ecc.) e per crediti e sovvenzioni straordinarie, ai corsi di istruzione professionale e agli assegni funerari e per natalità.

Sezione I**Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali**

Con riferimento alla gestione finanziaria (di competenza e di cassa), si evidenzia per il 1998 un miglioramento del saldo complessivo fra le entrate e le uscite, che da un disavanzo pari a circa 1.500 miliardi nel 1997 passa nel 1998 ad un avanzo di 257 miliardi, in base ai dati di competenza, e di 74 miliardi, in termini di cassa. L'inversione di tendenza risulta ascrivibile al favorevole andamento del saldo positivo di parte corrente e, in particolar modo, al contenimento di quello negativo in conto capitale.

Con riferimento alla gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate ², mentre la tavola 4 illustra l'andamento dei fattori demografici e normativo-istituzionali, ai fini della determinazione dei saldi della gestione relativa alle sole prestazioni IVS.

Dall'esame della tavola 3, emerge fino al 1997 un peggioramento del saldo negativo fra le entrate e le uscite: il disavanzo passa da 3 miliardi nel 1994 a 243 miliardi nel 1997, con una copertura delle entrate rispetto alla spesa decrescente (da 1 nel 1994 a 0,8 nel 1997). Nel 1998 il miglioramento del saldo negativo (pari a 136 miliardi) e, dunque, della copertura

¹ Si tratta di prestazioni in integrazione alle pensioni erogate dal Fondo esercenti attività commerciali gestito dall'Insp.

² La voce «prestazioni previdenziali» comprende, oltre ai trattamenti IVS di base, anche le pensioni integrative; la voce «altre prestazioni previdenziali» include le indennità di liquidazione e la liquidazione di capitali; la voce «altre prestazioni» si riferisce agli assegni funerari per il parto, alle prestazioni per attività sociali, ai corsi di istruzione professionale e alle polizze assicurazione rischio infortuni.

(pari a 0,9) è dovuto al consistente incremento delle entrate, a fronte delle quali la spesa per prestazioni cresce a ritmi inferiori.

Dall'esame della tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS di base (sono pertanto escluse dall'analisi le pensioni integrative), emerge un andamento simile a quello evidenziato per il complesso delle prestazioni erogate: il saldo negativo peggiora fino al 1997 (-270 miliardi), per migliorare significativamente nel 1998 in cui si verifica una situazione di sostanziale pareggio (-6 miliardi). Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa aumenta, passando da 0,7 nel 1997 a 1 nel 1998. Inoltre, con riguardo all'aliquota di equilibrio previdenziale, essa risulta superiore all'aliquota legale e a quella effettiva fino al 1997; nel 1998 invece essa si colloca sui medesimi valori registrati dalle altre due aliquote (pari a circa l'11,5%): ciò risulta in parte ascrivibile all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale che passa dal 10% nel 1997 all'11,5% nel 1998.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), le entrate contributive registrano una crescita piuttosto contenuta fino al 1997, per aumentare considerevolmente nel 1998, con una variazione pari ad oltre il 40%. L'incremento registrato nel 1998 è dovuto sia all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale (nella misura di 1,5 punti percentuali) sia al consistente aumento del monte reddituale ai fini imponibili (+28%). Quest'ultimo cresce in seguito ad una ricomposizione della base assicurativa a favore degli assicurati «attivi».

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), la spesa per pensioni si evolve sulla base di un tasso di crescita annuo dell'ordine dell'11% nella media del periodo esaminato 1994-98. Ciò risulta riconducibile all'aumento del numero delle pensioni e all'incremento dell'importo medio, in seguito ai meccanismi di rivalutazione e agli importi più elevati delle pensioni di nuova liquidazione.

Con riferimento alle indennità di liquidazione erogate dal «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto» (tavola 5), la gestione evidenzia nel 1998 un disavanzo a fronte di valori positivi osservabili nel periodo precedente. I risultati della gestione variano soprattutto in funzione dell'andamento non troppo regolare del numero delle prestazioni, che riflette solo in parte l'andamento delle uscite per collocamento a riposo.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Le risultanze relative alla gestione del patrimonio immobiliare risultano illustrate nella tavola 7, dalla quale emerge anche la composizione dei beni immobiliari, distinti in immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi, commerciali ed uffici) e in immobili strumentali adibiti ad usi diretti (adibiti a sedi istituzionali).

I proventi realizzati sul patrimonio immobiliare risultano in aumento nel 1998, con una crescita pari all'11%, in termini lordi, e al 50%, in ter-

mini netti: il considerevole aumento registrato da questi ultimi è riconducibile al contenimento dei costi direttamente imputabili alla gestione degli immobili. La redditività risulta pertanto in crescita nel 1998: in relazione al patrimonio valutato ai prezzi di mercato, i rendimenti lordi passano infatti dal 3% nel 1997 al 3,5% nel 1998, mentre quelli netti si collocano su un valore dell'1,3% nel 1998 a fronte dello 0,8% nel 1997.

In termini comparativi e con riferimento ai livelli di redditività calcolati sul patrimonio ai prezzi di mercato, emerge che l'Enasarco registra in via generale rendimenti più elevati rispetto agli altri Enti esaminati.

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze della gestione del patrimonio mobiliare, a partire dai dati relativi alla consistenza e alla composizione dei valori mobiliari³ nonché ai proventi complessivi (realizzati o anche solo maturati).

La consistenza del patrimonio mobiliare si mantiene pressoché invariata nel 1998, con una ricomposizione del portafoglio a favore dei titoli obbligazionari che nel 1998 rappresentano l'86% del totale delle attività detenute; inoltre, nel 1998, entrano nella composizione di portafoglio le quote di fondi comuni, precedentemente assenti.

I proventi derivanti dal patrimonio mobiliare registrano una flessione progressiva dovuta anche alla dismissione dei titoli obbligazionari. Essi sono rappresentati dagli interessi su titoli a reddito fisso, dagli interessi sulle attività liquide e sui crediti; nel 1994 e 1996 si produce una perdita in conto capitale sui titoli obbligazionari, mentre nel 1995 essi registrano un guadagno.

Con riferimento agli indicatori di redditività (tavola 8, sezione B), si evidenzia anche per il 1998 una tendenza alla diminuzione, a causa della riduzione dei redditi da capitale che risulta più consistente del contenimento delle minuslavenze maturate sui titoli. I rendimenti risultano pari al 5,7%, in termini lordi, e al 5%, in termini netti, risultando pressoché simili a quelli calcolati sul risultato di gestione finanziaria, a causa dello scarso peso delle spese di gestione.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 risulta illustrata la situazione economico-patrimoniale, mediante l'evidenziazione del risultato economico di esercizio, la consistenza del patrimonio netto a fine anno e l'entità della riserva obbligatoria.

Con riguardo al conto economico, il saldo fra le entrate e le uscite assume valori positivi progressivamente decrescenti, fino a collocarsi a 15 miliardi nel 1998, in luogo di 159 miliardi nel 1997.

³ La voce «titoli» include i titoli di Stato (Cct e Btp) e le obbligazioni delle banche; la voce «altri investimenti» si riferisce a quote di fondi comuni di investimento in valori mobiliari

Con riferimento alla situazione patrimoniale, emerge che il patrimonio netto, determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e dell'avanzo patrimoniale, registra nel 1998 una flessione (passando da 10.500 miliardi nel 1997 a 7.100 miliardi nel 1998), a causa sostanzialmente di un aumento delle passività e, in particolare, della voce «Fondi di accantonamento vari».

Le riserve obbligatorie, che si evolvono in base all'assegnazione annua (rappresentata dall'avanzo economico dell'esercizio), presentano il medesimo andamento del patrimonio netto, passando da 10.350 miliardi nel 1997 a 7.080 miliardi nel 1998. Risulta rispettato il vincolo di riserva, con una copertura pari ad oltre 5 annualità delle rate di pensione del 1994; in riferimento alla copertura delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno, le riserve risultano pari a 8,6 annualità nel 1994, per ridursi a 6,7 nel 1998.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Come emerge dalla tavola 10, i costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente crescono in modo considerevole nel 1998 (+10%): le voci di spesa più dinamiche risultano quelle relative al «personale in quiescenza», «acquisto di beni di consumo e servizi» e «altri oneri», mentre la voce «personale in servizio» si mantiene stabile sui medesimi livelli dell'anno precedente, anche in seguito alla progressiva flessione registrata dal numero delle unità in servizio iniziata a partire dal 1994 (tavola 11).

L'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) si riduce dal 6,2% nel 1994 al 5,6% nel 1998: nonostante l'aumento registrato dai costi di gestione, la spesa per prestazioni evidenzia un *trend* di crescita piuttosto sostenuto. In termini comparativi, l'indice di costo amministrativo presenta valori mediamente inferiori a quelli osservabili per gli altri Enti privatizzati (tavola 10).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), si osserva una progressiva flessione del numero di unità, che passano nel complesso da 849 nel 1994 a 543 nel 1998. Questo comporta una riduzione dell'indice di occupazione, che passa da 0,9 nel 1997 a 0,7 nel 1998; l'aumento osservabile nel 1996 è dovuto al ridimensionamento della dotazione organica in seguito ad una sua rideterminazione. Con riferimento alla distribuzione del personale fra direzione generale e sedi periferiche, emerge che, in queste ultime, nel 1994 le unità in attività di servizio si avvicinano all'organico, mentre nella sede centrale vi è una carenza di personale; nel 1998 invece la situazione si riequilibra con un indice di occupazione che presenta valori pressoché simili per la direzione generale e le sedi periferiche (pari a 0,7 e 0,75 rispettivamente).

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente elevati se confrontati con i valori registrati dagli altri Enti privatizzati (tavola 11). Nel 1998 esso registra un aumento passando da 328 nel 1997 a 273 nel 1998: la riduzione del numero delle prestazioni complessive risulta più che compensata dalla diminuzione delle unità del personale in servizio.

In relazione alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione, dall'esame della tavola 12 emerge che il grado di evasione delle pratiche si colloca su valori elevati, pari all'unità.

La gestione dei crediti contributivi risulta illustrata nella tavola 13. Con riferimento all'attività di vigilanza, emerge che le aziende ispezionate si riducono nel 1998; la quota di aziende trovate in situazioni di irregolarità rappresenta una quota elevata del complesso delle aziende ispezionate, pari a circa il 90% nel 1997 e 1998.

Con riguardo all'attività relativa al recupero crediti, nella tavola risultano evidenziati solamente i contributi recuperati per attività diretta dell'Ente (in via legale), che nel 1998 registrano una flessione. I costi sostenuti per l'attività di vigilanza (personale ispettivo) e le spese legali risultano nel complesso molto superiori all'entità dei crediti contributivi recuperati.

Dall'esame della tavola 14 emerge un miglioramento dei tempi medi di liquidazione delle prestazioni, che, ai sensi del nuovo regolamento, si collocano nel 1998 a 90 giorni per le pensioni di vecchiaia e reversibilità e a 180 giorni per le pensioni di invalidità.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, dall'esame dei dati relativi al periodo 1994-98 emerge una situazione di disequilibrio. Nel 1998 il saldo negativo registra un miglioramento, con la tendenza al pareggio delle entrate e delle uscite e con un coefficiente di copertura prossimo all'unità. L'elevamento dell'aliquota contributiva legale nella misura di 1,5 punti percentuali a partire dal 1998 non risulta pertanto in grado di ristabilire una situazione di sostanziale equilibrio.

Si rendono pertanto auspicabili provvedimenti di modifica del quadro normativo ai fini del perseguimento e del mantenimento dell'equilibrio finanziario della gestione previdenziale. Le modifiche a carattere strutturale potrebbero riguardare la revisione dei requisiti di accesso al pensionamento e/o le modalità di calcolo dei trattamenti.

ALLEGATO N. 4

Relazione del deputato STELLUTI

SU

Ente nazionale di previdenza ed assistenza Consulenti del Lavoro

Come emerge dalla tavola 1, l'Ente dei Consulenti del lavoro provvede alla copertura delle prestazioni IVS e di altre tipologie di trattamenti, comunque connesse al collocamento a riposo, che assumono la forma di liquidazione di capitali, in seguito a ricongiunzioni ad altri Enti (legge 45/90), e di indennità di liquidazione, in seguito al rimborso di contributi nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione. La Cassa provvede inoltre all'erogazione di altre prestazioni di natura più propriamente assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90) e altre provvidenze a carattere straordinario a favore di coloro che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno.

Sezione I**Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali**

Con riferimento alle risultanze della gestione finanziaria, emerge per il 1998 un miglioramento del saldo fra le entrate e le uscite, che passa da 10 miliardi nel 1997 a 26 miliardi nel 1998, in termini di competenza, e da -14 miliardi a 20 miliardi, in termini di cassa. Le ragioni sono ascrivibili al favorevole andamento del saldo positivo di parte corrente e al contenimento del saldo negativo in conto capitale.

Con riferimento alla gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nelle tavole 3 e 4 risultano illustrati i saldi complessivi relativi rispettivamente al complesso delle prestazioni erogate e ai soli trattamenti pensionistici IVS.

In relazione al complesso delle prestazioni erogate ¹ (tavola 3), emerge per il 1998 un saldo positivo fra entrate ed uscite, che si colloca a 50 miliardi in luogo di 46 miliardi dell'anno precedente: il miglioramento è dovuto all'incremento delle entrate contributive, a fronte delle quali la spesa per prestazioni istituzionali registra una crescita più contenuta. Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa risulta pressoché invariato in ciascun anno del periodo esaminato 1994-98, collocandosi su un valore pari a circa 2 assicurati per ogni prestazione.

¹ La voce «prestazioni previdenziali» comprende i trattamenti IVS nonché le indennità per rimborso dei contributi; la voce «altre prestazioni» si riferisce alle indennità di maternità e alle provvidenze straordinarie.

Passando a considerare i soli trattamenti IVS ² (tavola 4), il saldo fra le entrate e le uscite presenta il medesimo andamento di quello evidenziato per il complesso delle prestazioni erogate, in quanto l'erogazione delle prestazioni di natura non previdenziale rappresenta per la Cassa in questione un'attività residuale. Il differenziale fra le entrate e le uscite migliora nel 1997 e 1998 (collocandosi rispettivamente a 46 e 54 miliardi), a causa di un *trend* di crescita delle entrate più dinamico rispetto a quello registrato dalle uscite. Il coefficiente di copertura si colloca nel 1998 su valori di poco superiori a 2. Il rapporto demografico fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni evidenzia una tendenza alla diminuzione, passando da 4,6 nel 1994 a 4,1 nel 1998.

Dal lato del finanziamento (tavola 4, sezione A), le entrate contributive si evolvono sulla base di un tasso di incremento medio annuo dell'ordine del 13% nella media del periodo considerato 1994-98. L'aumento è ascrivibile all'incremento del numero degli assicurati e ai meccanismi di adeguamento del contributo soggettivo, fissato in quota fissa ed uguale per tutti.

Con riguardo alla spesa (tavola 4, sezione B), l'onere per pensioni si evolve in base ad un *trend* di crescita più contenuto rispetto a quello evidenziato per le entrate contributive, registrando un tasso di incremento medio annuo pari a circa il 10%. L'evoluzione è connessa all'aumento sia del numero sia dell'importo medio delle pensioni, in seguito all'incremento dei trattamenti di nuova liquidazione e ai meccanismi di adeguamento dello *stock* di pensioni.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, nelle tavole 7 e 8 sono riportati alcuni indicatori di redditività, a partire dai dati relativi alla consistenza del patrimonio e ai redditi ad esso imputabili.

Il patrimonio immobiliare aumenta nel 1996, 1997 e 1998, in seguito all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad usi diretti e di immobili da reddito locati a terzi. I proventi lordi presentano un profilo crescente, mentre quelli netti, dopo essere aumentati fino al 1996, registrano una forte riduzione nel 1997 (in seguito al consistente aumento dei costi di gestione), per mantenersi nel 1998 sui medesimi livelli del 1997. Ciò determina livelli di redditività relativamente contenuti: il rendimento netto evidenzia un profilo decrescente, fino a collocarsi nel 1998 allo 0,4%, se riferito al valore in bilancio, e allo 0,6%, in relazione al prezzo di acquisto (tavola 7).

La consistenza dei valori mobiliari aumenta nel 1997 e 1998, con una ricomposizione degli investimenti a favore dei titoli obbligazionari, delle

² Considerati al netto delle indennità per rimborso dei contributi.

azioni e partecipazioni e delle quote di fondi comuni (precedentemente assenti nel portafoglio).

I rendimenti calcolati sul complesso dei valori mobiliari diminuiscono nel 1997 (per la presenza di minusvalenze maturate ma non ancora realizzate), collocandosi a circa il 6%, in termini lordi, e al 5%, in termini netti. Per il 1998 la redditività evidenzia una tendenza al miglioramento (collocandosi a circa il 6,5% e il 5,6%, rispettivamente, in termini lordi e netti), in seguito all'aumento dei redditi da capitale: la riduzione della componente interessi su titoli e crediti risulta più che compensata dalle voci riconducibili agli utili da realizzo e alle plusvalenze maturate.

Il rendimento calcolato sui valori mobiliari in senso proprio (titoli obbligazionari, azioni e quote di fondi comuni) risulta più elevato rispetto a quello determinato per il complesso delle attività, con valori dell'ordine del 7,8% e 7%, rispettivamente, in termini lordi e netti.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 risultano illustrate le risultanze della situazione economico-patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio assume valori positivi, collocandosi nel 1998 a 44 miliardi in luogo di 41 miliardi dell'anno precedente. Il patrimonio netto, determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e dell'avanzo patrimoniale, evidenzia una tendenza alla crescita, dovuta sostanzialmente al favorevole andamento delle attività.

L'entità della riserva legale viene fissata ad un valore costante (pari a 149 miliardi in ciascun anno), in modo da soddisfare il vincolo di riserva consistente nella copertura di 5 annualità delle pensioni in pagamento nel 1994. Esaminando l'andamento delle giacenze patrimoniali in relazione all'evoluzione della spesa per pensioni, emerge che il patrimonio netto copre in ciascun anno del periodo 1994-98 una quota superiore a 7 annualità delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno, quota che nel 1998 si attesta a 9.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono alcuni indicatori relativi all'efficienza produttiva e operativa.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente si evolvono sulla base di un tasso di incremento medio annuo dell'ordine del 14,2% nella media del periodo considerato 1994-98 (tavola 10). Le voci più dinamiche di spesa sono rappresentate dalla voce personale in servizio (che aumenta anche in seguito all'applicazione

del nuovo contratto di comparto degli Enti privatizzati) e dalla voce acquisto di beni di consumo e servizi.

L'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, registra nel periodo esaminato 1994-98 una progressiva crescita, passando dal 24% nel 1994 al 30% nel 1997 e 1998. Esso si colloca su valori superiori a quelli registrati dagli altri Enti privatizzati (tavola 10).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 91 unità, operano in effetti 78 unità nel 1994; esse diminuiscono fino a 71 unità nel 1996, per risalire a 78 e 76 unità, rispettivamente, nel 1997 e 1998.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, è pari a 56,5 nel 1998 e presenta valori relativamente contenuti se confrontati con quelli registrati dagli Enti di più grandi dimensioni (tavola 11).

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni, pari nel 1997 e 1998 a 1 mese per le pensioni di vecchiaia e reversibilità e a 3 mesi per le pensioni di invalidità (in luogo dei 4 mesi nel 1996), risultano inferiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti (tavola 14).

Osservazioni conclusive

Dall'esame dei dati storici emerge una situazione di equilibrio con un saldo positivo della gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni pari a 2 e con un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni superiore a 4, che evidenzia tuttavia una tendenza al peggioramento.

Sulla base di una serie di ipotesi sul quadro demografico e macroeconomico³, è stato redatto il bilancio tecnico-finanziario (aggiornato al 1° gennaio 1998), contenente le proiezioni relative ai flussi finanziari delle entrate e delle uscite e all'andamento della situazione patrimoniale su un arco temporale di 15 anni. Le previsioni sono state condotte con riguardo alle prestazioni pensionistiche e a quelle assistenziali.

Dall'esame dell'andamento dei flussi finanziari in entrata e uscita emerge un saldo che presenta valori positivi e decrescenti fino al 2006; nel periodo successivo si produce invece un disavanzo di entità via via crescente, fino a giungere a -57 miliardi nel 2012. A sua volta, l'entità del patrimonio netto assume valori positivi e crescenti fino al 2006 (passando da 376 miliardi nel 1998 a 582 miliardi nel 2006), per decrescere nel periodo successivo e collocarsi nel 2012 ad un livello pari a 432 miliardi (comunque superiore al 1998). L'entità della riserva legale viene fis-

³ Le principali ipotesi relative ai fattori demografici e alle variabili macroeconomiche, che sono state mantenute costanti sull'intero periodo della simulazione, riguardano: il tasso di inflazione (2%); il tasso di variazione dei redditi professionali (1,5% annuo in termini reali); il tasso tecnico di attualizzazione (1,5% in termini reali), l'evoluzione della base assicurativa, che è stata mantenuta costante sugli attuali livelli, prevedendo un flusso annuo di nuovi ingressi pari a quello delle uscite.

sata a 149 miliardi in ciascun anno del periodo di simulazione, ovvero ad un valore tale da garantire la copertura di 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel 1994. Con riguardo al rapporto fra il patrimonio netto e la spesa per prestazioni, esso passa da 5,8 all'inizio del periodo a 2,8 nel 2012, evidenziando un progressivo deprezzamento delle giacenze patrimoniali rispetto all'onere pensionistico.

Al fine di garantire il mantenimento nel medio-lungo periodo dell'attuale situazione di equilibrio, si auspica pertanto l'adozione di misure correttive a carattere strutturale, che risultino in grado di prevenire e/o contrastare gli effetti negativi derivanti dal processo di maturazione della Cassa già in atto.

Gli interventi dal lato delle entrate dovrebbero prendere in considerazione l'aumento del contributo soggettivo; dal lato della spesa si tratterebbe di modificare le modalità di calcolo della pensione e/o di rivedere i requisiti di accesso al pensionamento, che sono stati comunque equiparati a quelli dei lavoratori autonomi delle gestioni dell'Inps.

ALLEGATO N. 5

Relazione del deputato GASPERONI

SU

Cassa dei Ragionieri e periti commerciali

Come emerge dalla tavola 1, la Cassa provvede alla copertura delle prestazioni IVS e di altri trattamenti connessi al trattamento a riposo, che assumono la forma di liquidazione di capitali, in seguito a ricongiunzioni a d altri enti (legge 45/90) e di altre indennità di liquidazione, in seguito al rimborso dei contributi nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione (legge 21/86). La Cassa eroga, inoltre, altre prestazioni di natura assistenziali, quali le indennità di maternità (legge 379/90).

L'ente eroga, altresì, altri trattamenti quali le prestazioni di carattere sociale riconducibili a sussidi sia ordinari che straordinari.

Sezione I**Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali**

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, l'ente ha adottato uno schema contabile di tipo privatistico basato sulla rilevazione sui flussi di cassa, in coerenza con la trasformazione in persona giuridica privata.

L'ente presenta un trend ampiamente positivo nel periodo 1994-1998 attestandosi, per la parte corrente, su un avanzo di 42 miliardi e per la parte di cassa, sui 104 miliardi.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni (tav. 3), si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati, un andamento favorevole con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite del 2.73.

La tav. 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti: la prima relativa alla analisi della contribuzione, la seconda all'analisi delle prestazioni.

La contribuzione (tav. 4, sez. A) presenta, negli anni esaminati, una evoluzione positiva nelle entrate contributive connesse alla favorevole evoluzione del monte dei redditi ai fini imponibili, pur restando invariata la percentuale di contribuzione legale.

In relazione alle prestazioni (tav. 4, sez. B) l'aumento della spesa è riconducibile sia all'aumento del numero delle pensioni sia all'aumento medio delle stesse. L'effetto combinato dell'andamento dell'entrate contri-

butive e della spesa per pensioni presenta, nel 1998, un equilibrio finanziario pressoché positivo in quanto risulta crescente la percentuale di aliquota di equilibrio previdenziale su quella legale. Il rapporto demografico numero assicurati attivi / numero pensioni diminuisce, a fronte del quale il rapporto normativo – istituzionale di norma aumenta, in quanto il rapporto pensione media / reddito medio aumento a causa dell'incremento della voce posta al numeratore, a fronte del quale il trattamento pensionistico medio si mantiene su valori alquanto stabili.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti del patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel periodo esaminato la redditività risulta molto bassa, passando dal - 0,25 per cento del 1994 al - 0,86 del 1998, pur essendo in presenza di un lieve incremento del patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'ente risulta particolarmente gravosa l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare sui proventi complessivi, incidenza risultante sempre crescente e tale da azzerare tutti i proventi riportati dalla gestione immobiliare.

Nella tavola 8 viene esaminato l'andamento della gestione mobiliare, evidenziandosi le attività finanziarie, la relativa composizione e i proventi realizzati e /o maturati su tali investimenti. Nel periodo considerato (1994-1998) il rendimento riferito al complesso delle attività detenute si mantiene su un valore abbastanza stabile fino ad attestarsi, nel 1998, su un valore pari all'8,47 per cento in termini lordi e al 5,20 in termini netti.

Sezione III

Situazione patrimoniale-riserve

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Nel periodo esaminato 1994-1998, la Cassa ha registrato un avanzo di gestione solo nel 1994-95, per poi presentare, negli anni successivi, un saldo a zero sia per quanto attiene al conto economico sia per quanto attiene allo stato patrimoniale.

Sezione IV

Efficienza dell'ente

Nelle tavole 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'ente (tav. 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'ente l'indice di costo amministrativo si attesta al 30 per cento.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tav. 11), su un organico di 102 unità operano effettivamente 92 unità con un indice di occupazione non elevato se confrontato con quello di altri enti esaminati.

L'indice di produttività che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi sul 32.217 nel 1998.

Come emerge dalla tav. 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari in media, a 90 giorni per ciascuna tipologia di trattamento.

Osservazioni conclusive.

Con riferimento alla gestione entrate contributive – spesa per prestazioni, l'ente presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, pari al 10.34, con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alla spesa, pari a 2.73.

Non sussiste per l'ente, l'obbligo di costituire riserve obbligatorie, mentre il risultato economico di ogni esercizio viene trasferito integralmente ad incremento del patrimonio netto.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo – istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'ente si configura ancora con una gestione dinamica, caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti, superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno, ad esclusione del solo Fondo specialisti esterni che presenta combinazioni di età anagrafica e anzianità contributiva relativamente basse e lontane dai requisiti necessari per il conseguimento dell'importo massimo della pensione. tutto questo comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi del funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Maurizio Bussolo, responsabile del settore cargo delle ferrovie dello Stato
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che il direttore generale del Ministero dell'ambiente, Maria Rosa Vittadini, non è presente all'odierna seduta per un improvviso impedimento: potrà essere ascoltata in altra data.

Invita il dottor Bussolo a prendere la parola, in particolare sulle problematiche attinenti al trasporto per ferrovia delle merci e dei rifiuti pericolosi, chiedendo se i programmi futuri in materia saranno redatti sulla base dell'esperienza inglese o di quella tedesca.

Maurizio BUSSOLO, *responsabile del settore cargo delle ferrovie dello Stato*, rileva innanzitutto che in Italia soltanto il cinque per cento del totale delle merci pericolose viene trasportato per via ferroviaria: tale percentuale si situa ben al di sotto della media registrata negli altri Paesi europei.

Facendo riferimento alle esperienze in materia in Germania e nel Regno Unito, precisa che il sistema di trasporto di riferimento è stato quello

tedesco: peraltro, all'inizio del corrente anno, in tale Paese è stata approvata una legge che stabilisce l'obbligatorietà di ricorrere al trasporto ferroviario per i traffici di merci pericolose che superano il raggio di percorrenza di duecento chilometri. Si tratta, quindi, di un segnale concreto che potrà essere valido per altri Paesi comunitari.

Si sofferma poi sull'attività dei gruppi di lavoro istituiti fra le ferrovie, il Ministero dei trasporti e le associazioni degli autotrasportatori, per esaminare le problematiche relative al trasporto delle merci pericolose, prevedendo anche un'articolazione temporale sull'applicabilità delle decisioni da adottare: auspica che nel prossimo futuro sia varata una normativa in materia analoga a quella tedesca ed in particolare che vengano individuati i terminali di tali merci anche attraverso la collaborazione con la società Autostrade e l'ANAS. Prevede che entro il prossimo mese di dicembre sia possibile pervenire ad un accordo articolato nell'ambito dei predetti gruppi di lavoro.

Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, soprattutto nelle città più grandi, espone brevemente le difficoltà presenti per lo smaltimento: auspica, in tale ambito, un futuro utilizzo anche della via ferroviaria, che al momento attuale non è possibile sotto il profilo normativo. Al fine di verificare la concreta fattibilità di iniziative in tal senso e per misurare il possibile ruolo del trasporto ferroviario, ricorda che di recente è stato attivato un tavolo di cooperazione fra le ferrovie, il CONAI, la Federambiente, l'ANPA, l'ENEA ed alcune aziende operanti nelle grandi città, con la partecipazione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti. Sono molti gli aspetti operativi e normativi che andranno osservati per pervenire alla definizione di progetti concreti: definisce strategica la possibilità di individuare siti disponibili per il riciclaggio in aree attrezzate per le ferrovie, essendo questa la condizione che può determinare un'effettiva convenienza del trasporto ferroviario come spina dorsale per risolvere i rilevanti problemi logistici.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, rileva che le ferrovie dello Stato stanno studiando nuove tecnologie, in particolare un originale tipo di compattatore dei rifiuti che sia amovibile: ricorda a tale proposito che, in collaborazione con l'AMA di Roma, sono in corso esperimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti per la discarica di Malagrotta.

Ritiene che in prospettiva, quando saranno realizzati gli impianti di trattamento dei rifiuti tal quali, per la maggior parte in progettazione o in costruzione, possa emergere il tema del trasporto e dell'organizzazione logistica del combustibile derivante dai rifiuti, che potrà trovare uno sbocco negli impianti di termodistruzione o presso le industrie, ad esempio i cementifici, che sono in grado di utilizzare questo materiale per il proprio fabbisogno energetico. In tale contesto, è opportuno incentivare la costruzione di impianti di medie o grandi dimensioni per favorire le economie di scala.

Pierluigi COPERCINI (LNIP) si sofferma sulle problematiche connesse al funzionamento degli interporti, in particolare quelli di Ventimiglia

e Domodossola, in relazione ai depositi di merci pericolose che in essi potrebbero essere situati, seguendo anche l'esperienza in merito di altri Paesi comunitari: ritiene che le difficoltà maggiori nascano, a tale proposito, dalle lungaggini burocratiche.

Chiede, per il trasporto di materiali pericolosi, quali siano i parametri di sicurezza delle ferrovie dello Stato, in particolare riguardo al transito nelle gallerie in concomitanza con i treni viaggiatori: sottolinea la necessità che siano al più presto approntate maggiori garanzie per i materiali trasportati e per il personale di esercizio.

Lucio MARENGO (AN) chiede, in relazione al trasporto di merci pericolose, quali siano le modalità dei controlli sui vagoni ferroviari.

Giovanni IULIANO (DS-U) intende conoscere se le ferrovie dello Stato si siano attivate nella fase di progettazione dei nuovi interporti per individuare le aree idonee al deposito delle merci pericolose.

Massimo SCALIA, *presidente*, condividendo le preoccupazioni ed il contenuto dei quesiti formulati dai commissari, chiede come sia trattato lo smaltimento delle traversine dei binari ferroviari.

Franco ASCIUTTI (FI) vuole conoscere il livello di tossicità delle traversine ferroviarie utilizzate in passato di cui si sta procedendo allo smaltimento.

Maurizio BUSSOLO risponde dettagliatamente alle domande formulate, svolgendo altresì una serie di considerazioni sulla necessità di varare una normativa facilmente accessibile da parte degli operatori, che valga a facilitare il ricorso al trasporto ferroviario anche nel settore dei rifiuti.

Precisa che dove è prevista la presenza della ferrovia e del trasporto su gomma le ferrovie dello Stato possono intervenire solo per la parte ad esse spettante: auspica una stretta collaborazione con il settore dell'auto-transporto, affinché alle merci pericolose possano essere assicurati adeguati parametri di sicurezza, nella considerazione che gli investimenti in materia dovranno essere bilanciati per assicurare condizioni operative paritarie.

Esclude che vengano trasportati per via ferroviaria carichi sconosciuti di merci pericolose.

Massimo SCALIA, *presidente*, intende conoscere le caratteristiche dei dispositivi tecnici per il controllo dei vagoni ferroviari.

Maurizio BUSSOLO fa presente che le ferrovie si adeguano dettagliatamente alla normativa europea sul trasporto delle merci pericolose, che è assai rigida.

Pietro SPIRITO, *direttore per il centro-Italia della divisione cargo FS*, fornisce notizie e dati tecnici sul livello di tossicità delle traversine in legno in fase di smaltimento.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, auspicando che le ferrovie dello Stato provvedano al più presto ad iscriversi all'Albo dei gestori di rifiuti pericolosi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 novembre 1999, alle ore 13.30, per proseguire l'esame della proposta di relazione sulla Lombardia.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità

Audizione del signor Giorgio Mottura presidente della Società Generale d'Informatica (SOGEI), del dottor Gilberto Ricci e dell'ingegnere Nicola Cajano rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della stessa società (seguito)
(R048 000, B62ª, 0003ª)

In apertura di seduta il Presidente MANTICA fa riferimento alla visita che il Presidente del Consiglio D'Alema ha effettuato presso la SOGEI, visita che, a parte tante considerazioni che si potrebbero fare, ha avuto se non altro il merito di porre in primo piano, all'attenzione dell'opinione pubblica più generale, il problema di un nuovo assetto della Anagrafe tributaria. La Commissione da parte sua ha cercato di recuperare un rapporto di forte collaborazione e di confronto con il Governo che si faccia carico delle rispettive responsabilità, di vigilanza ed operative. La questione di una corretta divisione delle sfere di responsabilità si pone acutamente oggi dal momento che sul tema dell'assetto azionario della SOGEI si è aperta una fase di incertezza dovuta da un lato ai continui ripensamenti strategici della Telecom dall'altro alle nuove norme che in materia di organizzazione dei ministeri sono state approvate in sede di decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Presidente quindi ritorna sulle domande che erano state formulate dalla Commissione nella seduta del 13 ottobre 1999.

La prima domanda verte sul problema della definizione di quello che si potrebbe chiamare il nocciolo duro della fiscalità, dalla cui soluzione

discende *ex abverso* la possibilità di definire con più precisione l'area della fiscalità allargata.

La seconda domanda verte sui tempi e gli obiettivi conseguibili dal piano di coinvolgimento del fisco telematico degli intermediari fiscali e di fasce ulteriori di contribuenti. La terza domanda riguarda lo specifico contributo degli strumenti informatici della SOGEI al tema della lotta all'evasione. L'informazione su questo punto può avere degli importanti riflessi politici dal momento che il Governo si è impegnato con i sindacati a restituire ai cittadini le somme recuperate attraverso la lotta all'elusione e all'evasione fiscale.

L'amministratore delegato della SOGEI Ricci, riprendendo il filo della discussione che si era aperta nella seduta del 13 ottobre, vuole intanto aggiornare i dati forniti in questa stessa sede poco più di un mese fa che indicavano un totale di 11,5 milioni di dichiarazioni inviate a fronte di 500 mila invii, mentre ad oggi le dichiarazioni ricevute sono 19.888.018 a fronte di 1,5 milione di invii. Con il fisco telematico sono stati raggiunti, al 24 novembre, 479.000 miliardi riscossi nel 1999 e 18.776 miliardi di compensazioni.

Lo stesso ministro Visco recentemente ha sintetizzato il valore di questa realizzazione ed ha definito la riforma telematica: «la vera riforma del fisco, una rivoluzione epocale, il fulcro della modernizzazione del paese, un modello per le altre Amministrazioni. L'Amministrazione finanziaria è riuscita in questo processo di modernizzazione perché, a differenza di altre Amministrazioni, ha una struttura come SOGEI».

Il fisco telematico, che ha messo in rete i principali adempimenti fiscali, è il primo significativo esempio di come l'applicazione delle tecnologie Internet nei processi dell'Amministrazione permetta di far colloquiare i cittadini, imprese e Amministrazione, di ridisegnare l'erogazione e la fruizione di servizi in rete complesse e di vasta portata, rendendo più vicini obiettivi di miglioramento dell'assistenza al contribuente e della efficienza dei controlli.

L'Amministrazione fiscale gestisce ormai il sistema fiscale non più concentrato a livello centrale del potere amministrativo, bensì diffuso sul territorio e articolato su più soggetti. Questi soggetti, pubblici e privati (enti territoriali, enti locali, intermediari liberi professionisti, sistema bancario, Poste, associazioni di categoria, Caf, grandi imprese) costituiscono potenzialmente il cosiddetto sistema allargato della fiscalità.

Quanto alla domanda sui tempi e la finalità perseguibili dal fisco telematico, l'amministratore delegato Ricci informa che tra pochi mesi si attiverà la trasmissione delle dichiarazioni via internet da casa; si procederà con l'accertamento integrato (in rete uffici di Guardi di finanza, dogane entrate); il catasto telematico (in rete geometri, notai, professionisti, Caf, Comuni); le dogane telematiche (in rete spedizionieri e aziende). Si estenderanno inoltre gli studi di settore ad altre categorie.

Tutti i dati che affluiscono all'Amministrazione finanziaria potranno pertanto essere organizzati in una banca dati dell'economia, aggiornata in tempi rapidi; si organizzerà un patrimonio informativo che conterrà i dati

di tutte le imprese italiane e dei cittadini, oltre che della produzione del reddito del paese.

Per quanto riguarda la terza domanda, l'amministratore delegato Ricci sostiene che con le informazioni disponibili l'Amministrazione può svolgere importanti analisi ed attività tra cui: le analisi delle modalità di versamento di specifiche categorie di contribuenti in anni diversi; l'analisi della distribuzione territoriale delle entrate tributarie erariali e regionali; l'analisi della distribuzione del gettito tributario e contributivo e della sua evoluzione per tipologia di contribuenti (natura giuridica) ed attività economica; l'analisi della composizione delle entrate e del trend negli anni e nei diversi periodi dell'anno; la stima ed il gettito annuale di cassa a fronte delle rateizzazioni effettuate dai contribuenti; l'analisi degli scostamenti tra gettito previsto e gettito effettivo, in relazione alle entrate tributarie come classificate nel bilancio dello Stato.

Le dichiarazioni presentate nel 1999 disponibili definitivamente entro l'anno (con i flussi presentati da Banche e Poste), consentiranno l'elaborazione delle basi imponibili che, unitamente ai dati sul gettito, permetteranno di valutare e di classificare le entrate anche ai fini del recupero dell'evasione fiscale.

Si apre il dibattito.

Il Presidente MANTICA chiede di conoscere quale sia la possibilità di scorporare dai dati complessivi relativi al recupero delle entrate la parte ascrivibile alla lotta all'evasione fiscale. In particolare si chiede se talune modifiche legislative, come quella che ha stabilito la indeducibilità dell'I-RAP, abbiano contribuito all'allargamento della base imponibile e quindi siano in primo luogo artefici dei progressi che invece una certa propaganda politica tende ad attribuire all'uso di nuove tecniche e modelli operativi.

La dottoressa Ursula Herr, responsabile per i servizi per il Governo della fiscalità, risponde che la banca dati Sogei lavorava su dichiarazioni datate, mentre per i versamenti disponeva di dati aggregati. Le nuove tecniche informatiche, la dichiarazione telematica ed il versamento unificato consentono ora di avere dati aggiornati e versamenti disaggregati per contribuente e codice tributo; naturalmente si tratta di stime da affinare, una volta avute le informazioni relative alle dichiarazioni presentate quest'anno.

Il Presidente MANTICA chiede se si possa parlare di responsabilità politica nella gestione dei dati. La dottoressa Herr ritiene che sia possibile sempre partire da una valutazione tecnica dei risultati conseguiti, che deve comunque tenere conto degli andamenti macroeconomici e ovviamente delle modifiche normative.

Il deputato CAMBURSANO segretario della Commissione, chiede quali siano i tempi di risposta del Ministero ad un'ipotetica innovazione legislativa che comporti per esempio, visto che lui è amministratore di una formazione politica, la devoluzione ai partiti di una piccolissima percentuale come era per esempio quella stabilita dalla legge n. 2 del 1997.

Il dottor Ricci e la dottoressa Herr rispondono che con il modello unico per il versamento sia possibile avere informazioni in tempi reali.

Il vice presidente VANNONI ritorna sul tema della lotta all'evasione fiscale.

L'amministratore delegato Ricci ritiene che i fattori decisivi siano sostanzialmente ascrivibili a tre categorie.

Un primo fattore è riconducibile alle iniziative già poste in essere: il modello unico, che consente al contribuente di effettuare *ex ante* il confronto di più basi informative e quindi di regolarsi in conseguenza per il versamento; gli studi di settore, che hanno permesso di sensibilizzare 1 milione e mezzo di contribuenti, generando la consapevolezza diffusa soprattutto da parte degli intermediari, dal momento che il controllo è più ravvicinato.

Un secondo fattore è rappresentato dalle nuove procedure di controllo, basate esclusivamente su elaborazioni automatiche senza supporto cartaceo, che miglioreranno sensibilmente l'attività di accertamento.

Un terzo fattore è la riforma dell'Amministrazione finanziaria e la costituzione delle Agenzie, che porterà ad una migliore efficienza della macchina amministrativa e permetterà di focalizzare l'Amministrazione su attività di *intelligence* e sul miglioramento del rapporto più stretto tra cittadino e fisco.

Il Presidente MANTICA ringrazia gli intervenuti e preannuncia che nella giornata di oggi farà richiesta ai Presidenti delle due Camere perché autorizzino un'indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema fiscale allargato, e quindi sui temi che sono stati oggetto di esame preliminare che ha avuto come interlocutori AIPA e SOGEI.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 13 alle ore 13,30.

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Publicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica con soddisfazione che l'attività consultiva svolta dalla Commissione in relazione agli ultimi schemi di decreto legislativo esaminati è stata attentamente valutata dal Governo: gli indirizzi parlamentari sono stati infatti quasi integralmente recepiti nei decreti legislativi deliberati in via definitiva. Richiama a tal proposito il caso del decreto legislativo concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali il cui

testo è stato redatto recependo integralmente gli indirizzi della Commissione.

Aggiunge che è stato trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 il primo rapporto annuale sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla società Sviluppo Italia. Considerando che il rapporto medesimo sarà trasmesso per eventuali valutazioni alle Commissioni bilancio di Camera e Senato nonché alla Commissione bicamerale, segnala l'opportunità di prevedere per la prossima seduta l'audizione del Ministro del tesoro e del presidente della società Sviluppo Italia, prof. Patrizio Bianchi. L'audizione appare necessaria anche in considerazione delle disposizioni integrative e correttive che il Governo intende apportare al decreto legislativo 1/99. Fa presente inoltre di aver predisposto una lettera da inviare ai Presidenti di Camera e Senato nella quale si evidenziano alcuni aspetti del rapporto Parlamento-Governo emersi nel corso del procedimento di legislazione delegata delineato dalla legge n. 59 del 1997. Oltre a ribadire che l'apporto della Commissione in molteplici casi è stato determinante per la definizione di aspetti controversi della legislazione delegata, nella lettera vengono altresì segnalate tre diverse tipologie di inottemperanza agli indirizzi parlamentari. In primo luogo emergono casi sicuramente limitati di decreti legislativi deliberati con l'inserimento di parti nuove rispetto al testo dello schema trasmesso al Parlamento, con violazione dei principi sanciti dai Presidenti di Camera e Senato con le lettere del 12 ottobre e 3 novembre 1998. In secondo luogo, si segnalano decreti legislativi nei quali risulta disattesa dal Governo la soluzione di aspetti controversi definita dalla Commissione con il consenso del Governo medesimo. In terzo luogo emergono casi di decreti legislativi nei quali non risultano recepite le segnalazioni della Commissione volte a definire aspetti di carattere meramente tecnico per il mancato recepimento dei quali non sembrano sussistere ragioni politiche ostative. Invita infine a valutare la opportunità di evidenziare nella lettera alcuni aspetti del procedimento di legislazione delegata emersi nella prassi, anche se poco considerati dalla dottrina. In effetti, a seguito della trasmissione dello schema di decreto legislativo all'organo parlamentare, si apre una fase di esame del testo pervenuto, nel corso della quale la Commissione, su segnalazione della società civile e, in alcuni casi, del Governo medesimo, mette in evidenza aspetti controversi non considerati nello schema. Reputa opportuno riflettere su tale profilo dell'attività consultiva svolta dalla Commissione sui provvedimenti delegati.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) dichiara di condividere la lettera predisposta dal Presidente. In effetti il ricorso sempre più frequente a deleghe legislative per disciplinare aspetti di particolare rilevanza istituzionale rende necessario ridefinire il ruolo del Parlamento nel procedimento di legislazione delegata al fine di rafforzare il raccordo istituzionale con il Governo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) chiede precisazioni in merito alla lettera da inviare ai Presidenti di Camera e Senato, ritenendo opportuno chiarire che la riflessione sugli strumenti istituzionali in grado di garantire in futuro una migliore definizione del raccordo istituzionale tra Parlamento e Governo deve coinvolgere qualsiasi tipo di procedimento di legislazione delegata. Reputa inoltre necessario un chiarimento circa la funzione del doppio parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo, come proposto nella lettera predisposta e come già previsto dall'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 relativamente alle deleghe ultrabiennali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisa che la proposta di una riflessione sugli strumenti istituzionali in grado di garantire in futuro una migliore definizione del raccordo istituzionale fra Parlamento e Governo nasce dalla esperienza della Commissione bicamerale, ma è finalizzata a evidenziare il problema del rapporto Parlamento-Governo in qualsiasi tipo di legislazione delegata.

Aggiunge che il doppio parere parlamentare è diretto a consentire un potere di mero controllo dell'organo parlamentare sul testo definitivo da deliberare. In tal modo potrebbero evitarsi in futuro casi di inottemperanza agli indirizzi parlamentari analoghi a quelli registrati nell'esperienza della Commissione. Si delineerebbe così più chiaramente l'ambito di un corretto esercizio delle prerogative parlamentari nel procedimento di legislazione delegata.

Comunica quindi che provvederà ad inviare la lettera ai Presidenti di Camera e Senato tenendo in considerazione quanto emerso nella discussione odierna.

La Commissione consente.

Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)
(R050 001, B31^a, 0001°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente di aver predisposto la terza relazione semestrale che illustra i provvedimenti esaminati dalla Commissione nel periodo che va dal 1° aprile al 29 ottobre 1999, termine di esercizio della delega relativa alla riorganizzazione dell'apparato amministrativo centrale. Il testo predisposto non contiene le considerazioni conclusive per la formulazione delle quali reputa opportuno prendere in considerazione le osservazioni che i commissari ritengano di formulare. Aggiunge che il testo reca in allegato una tabella riepilogativa di tutti i provvedimenti esaminati dalla Commissione dalla data di costituzione alla data del 29 ottobre 1999.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI), esaminando il testo della relazione predisposto, fa presente l'opportunità di chiarire, laddove si parla di distribuzione delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali, che gli enti locali possono avere natura territoriale o funzionale. Propone quindi di sostituire l'espressione «regioni ed enti locali» con l'espressione «regioni, province, comuni ed altri enti locali» secondo il modello dell'articolo 118 della Costituzione.

Fa notare che la riforma prevista dalla legge n. 59 del 1997 non ha prodotto la soppressione di ministeri e la creazione di nuove strutture ministeriali, ma solamente trasformato e accorpato le strutture dicasteriali esistenti: appare pertanto opportuno un chiarimento in tal senso.

Per quanto concerne il decreto legislativo – in corso di pubblicazione – recante l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, esprime perplessità sul mantenimento allo Stato delle competenze su una rete di quindicimila chilometri più le autostrade e i trafori, a fronte di una rete attualmente operante che ammonta a circa 46 mila chilometri.

Dichiara inoltre di non condividere l'espressione «federalismo amministrativo»: propone pertanto di eliminarla dal testo della relazione.

Fa inoltre notare l'opportunità di trasferire nelle considerazioni conclusive il giudizio positivo sulla ripartizione a livello regionale delle funzioni amministrative conferite. A tal proposito osserva che l'emanazione di gran parte delle leggi regionali in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 non costituisce garanzia della qualità del decentramento realizzato, trattandosi di un mero adempimento formale. Aggiunge che il mancato trasferimento delle risorse finanziarie comporta una mancata realizzazione del decentramento amministrativo. Invita tuttavia a considerare che la mancata realizzazione del decentramento amministrativo può determinarsi pur in presenza della adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Osserva poi, in merito alla unificazione in un unico ministero dei settori del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che le dichiarazioni del Governo circa la possibilità di una riapertura su tale punto di un confronto con il Parlamento, appaiono inopportune. Sembrerebbe infatti che il Governo intenda adottare decreti legislativi correttivi ed integrativi dopo l'ampio dibattito svoltosi in Commissione.

Conclude invitando a trasferire nelle considerazioni conclusive la segnalazione circa l'opportunità di una proposta di legge ordinaria che preveda accanto al ministro titolare di un dicastero, il ministro cui si affida la direzione politica e amministrativa di singole strutture ministeriali; proposta che consentirebbe di evitare il ricorso alla procedura aggravata richiesta per il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo per modificare l'articolo 95 della Costituzione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il collega Rotelli per le osservazioni formulate, sottolinea l'opportunità di evidenziare nella relazione anche i casi di mancata pubblicazione di de-

creti del Presidente del Consiglio dei Ministri che risultano ancora all'esame della Corte dei conti.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto-Min. linguist.) propone di inserire nella relazione della Commissione un riferimento alle autonomie speciali del seguente tenore: «Sarà importante nei prossimi mesi valutare anche l'esatta incidenza della riforma sui regimi di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sia sulla emanazione di norme di attuazione sia sulla legislazione regionale e provinciale sia sul complessivo sistema degli enti locali e delle autonomie differenziate».

In relazione al ruolo della Corte dei conti, fa notare che occorre riflettere sul rapporto della Corte con il mondo delle autonomie locali. A tal proposito osserva che la possibile configurazione del danno erariale induce molto spesso i procuratori della Corte a chiedere documentazione ai comuni. In tal modo si rischia di delineare un tipo di controllo della Corte dei conti che è stato espressamente abolito con la legge n. 127 del 1997. Reputa pertanto opportuno riflettere su tali aspetti al fine di meglio delinearli. Conclude evidenziando l'utilità di prevedere l'audizione del presidente dell'Istituto poligrafico dello Stato al fine di monitorare lo stato di attuazione del decreto legislativo n. 116 del 1998 che prevede il riordino dell'Istituto medesimo.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS) invita a considerare l'opportunità di evidenziare nella relazione il grado di recepimento degli indirizzi parlamentari nei diversi decreti legislativi emanati. Occorre infatti individuare un meccanismo che consenta alla Commissione di conseguire maggiore efficacia in relazione all'attività svolta. A tal proposito fa notare che nei decreti legislativi concernenti il riordino del settore della ricerca scientifica e tecnologica si registra uno scarso grado di ottemperanza alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Relativamente poi a quanto previsto nella relazione in merito al decreto legislativo n. 297 del 1999 recante il riordino della disciplina e dello snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, osserva che occorre chiarire la necessità di uno stretto legame non tra la ricerca e l'industria, ma tra la ricerca e vari settori economici (terziario, agricoltura, eccetera). Aggiunge che il provvedimento in questione non fornisce, ma tenta di fornire una risposta alle esigenze di sviluppo della ricerca industriale e di trasferimento della ricerca stessa alla produzione.

Conclude segnalando che nel decreto legislativo concernente il riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, il legame tra ricerca pre-competitiva e applicazione al settore industriale avrebbe potuto trovare maggiore definizione.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) chiede chiarimenti sulla possibilità di inserire nella relazione anche rilievi critici che si ritenesse opportuno segnalare. Evidenzia poi l'utilità di prendere in conside-

razione nella relazione anche il grado di ottemperanza dei singoli provvedimenti agli indirizzi parlamentari formulati dalla Commissione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invitando i membri della Commissione a segnalare – al fine di evidenziarli nella relazione – i casi di inottemperanza agli indirizzi parlamentari nei decreti legislativi emanati, ribadisce che nella relazione predisposta è contenuta una illustrazione dei provvedimenti esaminati dal 1° aprile al 29 ottobre 1999. Condivide la proposta di aggiungere anche il riferimento al grado di recepimento del parere della Commissione nei singoli provvedimenti presi in considerazione. Relativamente poi agli eventuali rilievi critici che dovessero essere formulati, fa notare che essi verranno attentamente valutati ai fini dell’inserimento nella relazione nell’ottica di collaborazione che ha caratterizzato il rapporto in Commissione tra le diverse forze politiche.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento del Presidente dell’Ente tabacchi italiani, Prof. Maurizio Basile, in relazione allo stato di attuazione del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283

(Svolgimento e conclusione)
(R047 000, B31^a, 0002°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il presidente Maurizio BASILE svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, il senatore Giancarlo TAPPARO (DS), il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), il senatore Gianni NIEDDU (DS), il deputato Paola MANZINI (DS-U).

Replica infine il presidente Maurizio Basile.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,50.

Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo (n. 568)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

(R139 b00, C11^a, 0027°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha rinviato nella seduta di ieri l'esame dello schema di regolamento al fine di acquisire ulteriori informazioni sugli effetti finanziari del provvedimento sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo essersi brevemente soffermato sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, relative alla istituzione di fondi di solidarietà, conferma che gli ef-

fetti finanziari derivanti da quanto previsto nell'articolato risultavano già scontati nell'ambito della quantificazione degli effetti tributari indiretti della manovra complessiva, come indicati nella tabella riepilogativa allegata alla finanziaria per il 1997 e quindi già computati nei saldi.

La Sottocommissione, su proposta del relatore si esprime, quindi, in senso favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito (n. 569)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

(R139 b00, C11ª, 0028°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE, nel ricordare che il provvedimento in esame ha contenuto analogo a quello testè esaminato, richiama le considerazioni del rappresentante del Governo e propone di esprimersi in senso favorevole anche sullo schema di regolamento in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 novembre 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

Richiesta avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (atto di citazione del 18 novembre 1994).

Richiesta avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (atto di citazione del 21 settembre 1994).

II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

– Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n.2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

Verifica delle elezioni nel Collegio 4 della regione Veneto.

Verifica delle elezioni nel Collegio 1 della regione Emilia Romagna.

Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)
(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore (4310).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

– PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830). *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4243). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

- COSSIGA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin» (4260).
- MARINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli» (4270).
- PARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin» (4281).
- SEMENZATO e Athos DE LUCA. – Inchiesta parlamentare sul *dossier* Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia (4287).
- DI PIETRO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «*dossier* Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche (4289).
- STIFFONI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier* Mitrokhin» (4299).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «*Dossier* Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4350).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- LA LOGGIA e altri – Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

XIII. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio» (n. 588).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
- Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FIGURELLI ed altri. – Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata (3319).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (4123).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997 (4255) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997 (4258) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 15

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
 - Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
 - Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).
 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Er-rigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).

- BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
 - BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (3974-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DI LUCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari (4088) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni in materia di servizi postali (4236-bis) (*Risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 7 ottobre 1999 – dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte (n. 586).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. - Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
 - SARACCO ed altri. - Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
 - PIANETTA. - Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 8,30 e 14,30

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizioni delle Confederazioni italiane sindacati autonomi lavoratori (CISAL); delle federazioni sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL; comunicazioni del Presidente sui risultati del sopralluogo svolto all'estero.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (4275) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed al-*

tri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiaco ed altri; Nardini ed altri).

- MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali (115).
- SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (192).
- DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (345).
- CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate (1000).
- Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto (1179).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 25 novembre 1999, ore 8,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BAIAMONTE. – Norme per consentire il trapianto parziale di fegato (4259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).

- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- BEVILACQUA. – Norme in materia di procreazione assistita (2322).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

V. Esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. - Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive (3984).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 25 novembre 1999, ore 15

- I. Seguito della discussione sulla situazione determinatasi nel Policlinico «Umberto I» di Roma.

 - II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 febbraio 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso la Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.S.S.).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 25 novembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
 - Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 2570*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
 - Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (3960).
 - DE CAROLIS ed altri.- Legge quadro per l'artigianato (3194).

- BETTAMIO. - Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
 - SARACCO ed altri. - Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:
- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 25 novembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Lombardia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 25 novembre 1999, ore 13,30

- I. Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989.
- II. Audizioni in materia di adozione internazionale sull'attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476:
- Dottoressa Anna Maria COLELLA, referente per la Commissione per le adozioni internazionali - Dipartimento degli Affari sociali;

- Dottoressa Lina PIERRO, coordinatrice del gruppo tecnico interregionale sulle politiche minorili.

Associazioni:

- CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia;
 - AiBi - Associazione Amici dei Bambini;
 - AIPA - Associazione italiana Pro Adozioni.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 25 novembre 1999, ore 13,30

Audizione dell'avvocato Enrico Granata, direttore centrale dell'ABI.
